

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere:

quali siano i motivi per cui a distanza di più di trent'anni dalla approvazione della legge n. 396/1967, non si sia ancora proceduto all'istituzione dell'ordine regionale dei biologi, malgrado si tratti di una categoria oltremodo numerosa in fatto di presenze (4° posto per numero di iscritti agli albi professionali) —:

se non ritenga di doversi adoperare per rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico o di altro tipo che impediscono agli oltre 40.000 interessati di potere vedere recepita la legittima aspirazione alla istituzione finalmente dell'ordine regionale dei biologi, in modo da dare alla categoria anche a livello regionale una importante articolazione e funzionalità istituzionale.

(4-14987)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che la legge 24 maggio 1966 n. 396, recante l'ordinamento della professione di biologo, prevede l'istituzione dell'Ordine nazionale dei biologi con sede in Roma e del Consiglio nazionale dei biologi, ma non prevede l'istituzione di ordini regionali o, comunque, locali.*

Poiché dall'Ordine professionale in questione non sono giunte indicazioni in ordine alla necessità di istituire articolazioni in ambito locale, non sono state sino ad ora intraprese iniziative in tal senso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ALOI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere:

le ragioni per cui nel concorso pubblico, per titoli, a 954 posti di operatore

amministrativo (V qualifica funzionale del personale) del ministero di grazia e giustizia, indetto con PDG 27 novembre 1997, potranno partecipare solo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato presso gli uffici giudiziari nella V qualifica funzionale successivamente al 1° gennaio 1991, anche se si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971 ed ad altre disposizioni successive;

se non ritenga che la preclusione nei riguardi di concorrenti che hanno prestato servizio in periodi precedenti al 1991 sia, per qualche verso, da intendere come trattamento discriminatorio, sebbene — va ribadito — supportato da disposizioni legislative;

se e quali iniziative ritenga di dovere prendere per consentire che al concorso in questione possano partecipare coloro che dal relativo bando vengono esclusi soltanto per avere svolto servizio a tempo determinato in data anteriore al 1991. (4-15205)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il concorso a 954 posti di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale del personale del Ministero di Grazia e Giustizia — Amministrazione giudiziaria, è stato indetto ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, che riserva i posti in questione « a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari, a tempo determinato, successivamente al 1° gennaio 1991... ».*

Poiché la citata limitazione temporale è contenuta in una disposizione, manca la possibilità di apportarvi deroghe con iniziative in ambito amministrativo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ANGELICI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il Cipe con delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il

4 febbraio 1997, ha ripartito le risorse in favore delle aree depresse;

alla regione Puglia sono stati assegnati 146 miliardi di lire sull'intera quota di 1.500 miliardi;

tale decisione è stata assunta con criteri basati per il settantacinque per cento, oltre che sul peso della popolazione dell'area interessata, sull'incidenza della disoccupazione, e, per il restante venticinque per cento, in proporzione al volume degli investimenti proposti dalla regione;

il Cipe, sulla base di una valutazione quanto meno affrettata, ha ritenuto proponibili solo alcuni dei progetti estrapolati dai programmi presentati;

si è omesso di esaminare il pacchetto di progetti infrastrutturali presentati dagli enti locali di Puglia che la regione aveva trasmesso al Cipe, e cioè ottantatré progetti, fra i quali ben ventidue della provincia di Taranto, particolarmente penalizzata;

la provincia di Taranto ha poi visto considerare alla stessa stregua delle proposte regionali, secondo il Cipe non valutabili e non finanziabili, anche il pacchetto di progetti presentati nell'ambito dell'accordo di programma firmato con il Governo il 23 ottobre 1993;

tutto ciò penalizza pesantemente la regione Puglia, ed in modo particolare la provincia di Taranto;

la regione Puglia ha impugnato di fronte al Tar del Lazio tale delibera —:

se non ritenga di modificare i criteri con i quali si è proceduto al riparto delle risorse nelle aree depresse e di assicurare l'esame da parte del nucleo di valutazione ministeriale di tutti i progetti presentati e non solo di una parte di essi;

se, in particolare, non ritenga di porre sotto osservazione l'operato del Cipe relativamente al territorio tarantino e pugliese, sistematicamente danneggiato da decisioni spesso assolutamente incomprensibili.

(4-08935)

RISPOSTA. — Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si risponde all'interrogazione in oggetto ricordando che la delibera CIPE 12 luglio 1996, al punto 4, riservava la quota residua delle risorse recate dal decreto-legge n. 344/96, da ultimo reiterato con decreto-legge n. 548/96 convertito nella legge n. 641/96, al finanziamento di programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva ed a progetti di intervento infrastrutturali, demandando ai Ministri competenti ed ai Presidenti di Regione, rispettivamente per gli interventi di settore e per gli interventi di area, di individuare obiettivi di sviluppo concretamente raggiungibili in un arco temporale definito e di selezionare alla stregua di tali obiettivi le iniziative da proporre al CIPE. Considerato che le richieste avanzate dalle Regioni e Amministrazioni eccedevano ampiamente le disponibilità (circa 3.000 mld.) il CIPE, nella seduta del 18 dicembre 1996, ha proceduto al riparto della quota destinata alle Regioni (pari a 1.500 mld.) sulla base di due parametri: per il 75 per cento in base al peso della popolazione ed in base all'incidenza del fenomeno della disoccupazione e per il restante 25 per cento in proporzione al volume degli investimenti motivatamente proposti dalle Regioni medesime.

Ciò premesso, la mancata considerazione del pacchetto delle proposte degli enti locali e strumentali della Regione Puglia è conseguente alle indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 4281 del 12 settembre 1996, con la quale la Regione medesima ha trasmesso le sue proposte a questo Ministero e nella quale precisa che per detti progetti « gli organismi regionali competenti non hanno svolto alcuna istruttoria »; il che esclude che i progetti medesimi siano stati valutati comparativamente con altri ai fini della selezione richiesta dal CIPE e che possano essere quindi considerati riconducibili alla fattispecie di cui al citato punto 4 della delibera 12 luglio 1996.

In altri termini, i progetti presentati dalla Regione Puglia non hanno potuto essere sottoposti a valutazione in quanto non preventivamente selezionati dalla Regione stessa ai sensi della citata delibera

CIPE del 12 luglio 1996, la quale ha previsto che al CIPE dovessero essere presentati i programmi e i progetti selezionati dalle Amministrazioni proponenti « previa individuazione di obiettivi raggiungibili in un arco di tempo predefinito ». Nel caso di specie la Giunta regionale della Puglia si è riservata di procedere alla selezione dei progetti successivamente all'approvazione da parte del CIPE, limitandosi a trasmettere gli interventi presentati da « Comuni e Province, Enti strumentali e privati », senza operare alcuna istruttoria né, a fortiori, selezione tra essi.

Per quanto infine attiene all'auspicio, di carattere generale, di una maggiore attenzione del Governo alle esigenze della Regione Puglia, si fa presente che tali esigenze sono state tenute sempre presenti da questo Ministero ed in proposito si riportano i finanziamenti attribuiti alla Regione con le più recenti delibere, concernenti il riparto di risorse per le aree depresse:

con la delibera 26 giugno 1996, è stato approvato un programma di interventi di edilizia scolastica nelle aree depresse dell'obiettivo 1, attribuendo alla Puglia un finanziamento di 26,841 mld.;

con delibera 27 novembre 1996, approvativa del programma di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali, sono state assegnate a tale Regione risorse per circa 15,5 mld.;

con delibera del 23 aprile 1997, riguardante l'approvazione di opere infrastrutturali nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 341/95, recentemente ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti, sono stati finanziati, per un importo complessivo di oltre 240 mld., vari progetti che concernono i settori dell'irrigazione, della difesa del suolo e dei trasporti: per quest'ultimo aspetto è da sottolineare in particolare il parziale finanziamento dell'interporto nell'area jonico-salentina e il finanziamento di un intervento delle ferrovie sud-est, che si pone quale complemento agli interventi per le ferrovie in concessione, finanziati dallo stesso CIPE a carico dei fondi ordinari (legge n.211/92 e succ. rinfianziamenti).

Inoltre, nel settore strategico dei contratti di programma, la Regione è interessata dalle seguenti iniziative, ricadenti totalmente o parzialmente sul suo territorio:

1. GRUPPO BARILLA (parzialmente in Puglia):

CIPI 25.3.1992 e 28.12.1993; CIPE 18.10.1994 e 16.10.1997, quest'ultima ancora da registrarsi dalla Corte dei conti;

Ubicazione: Foggia e Investimenti industriali per 175 mld — occupazione a regime di 248 unità e Investimenti nella ricerca per 40 mld — occupazione a regime di 50 unità.

2. FIAT I (parzialmente in Puglia):

CIPI 28.5.1987, 2.6.1989, 18.4.1991; CIPE 3.8.1994, 11.10.1994, 28.6.1995;

Ubicazione originaria: Foggia, Lecce, Bari. Con delibera 28.6.1995 il CIPE ha approvato il trasferimento di un'iniziativa originariamente localizzata a Nardò (LE) a Pomigliano d'Arco (NA).

3. FIAT II (parzialmente in Puglia):

CIPI 18.4.1991; CIPE 24.12.1994;

Ubicazione: Modugno (BA).

4. GETRAG (tutto in Puglia):

CIPE 27.11.1996;

Ubicazione: Modugno (BA);

Investimento complessivo: 407,6 mld.;

Onere a carico dello Stato: 212,6 mld.;

Occupazione a regime: 800 unità.

5. IBM SEMEA (parzialmente in Puglia):

CIPI 18.4.1991 e 28.12.1993; CIPE 20.12.1994;

Ubicazione: Bari.

6. IRI (parzialmente in Puglia):

CIPI 21.3.1989 e 28.12.1993;

Ubicazione: Foggia, Gioia del Colle (BA).

7. NATUZZI (*parzialmente in Puglia*):

CIPI 24.4.1996;

Ubicazione: Santeramo in Colle (BA).

8. OLIVETTI (*parzialmente in Puglia*):

CIPI 28.5.1987, 28.12.1993; CIPE 20.11.1995 e 24.4.1996;

Ubicazione: Bari.

9. SNIA BPD (*parzialmente in Puglia*):

CIPI 4.12.1991 e 28.12.1993; CIPE 28.6.1995 e 3.12.1997, quest'ultima in fase di perfezionamento;

Ubicazione: Brindisi e Mesagne (BR).

Quanto ai « patti territoriali », di cui all'articolo 2, comma 203, lett. d) della legge n. 662/1996 (collegato alla finanziaria 1997), vanno ricordati quello per Brindisi, con un costo a carico dello Stato di lire 76 miliardi, e quello per Lecce, con un intervento pubblico di lire 100 miliardi (v. G.U. n. 1977). È stato infine recentemente firmato un « contratto d'area », di cui all'articolo sopra citato lett. f), per la zona di Manfredonia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in occasione di un recente *meeting* tenutosi ad Ischia in questi giorni ed organizzato dal Wwf internazionale, è stato reso noto un rapporto intitolato « Endocrine Disruptors », scritto da B. Rutheford, R. Liroff, C. Tydeman ed E. Salter;

il documento ha reso note alcune realtà molto preoccupanti circa gli effetti sregolatori endocrini;

gli effetti sregolatori endocrini sono composti chimici che intervengono sul normale metabolismo umano, soprattutto sui sistemi endocrino, nervoso e riproduttivo;

si tratta quasi sempre di composti chimici derivanti dal cloro, come il Pcb, ovvero policlorobifenile, che vengono utilizzati per esempio negli olii industriali;

alcune delle sostanze sregolatrici sono per esempio contenute in molti pesticidi, tra cui il famigerato Ddt;

tali effetti sarebbero dunque le cause della perdita della virilità degli alligatori, dell'incapacità degli uccelli marini di procreare, o addirittura del mutamento del sesso accusato da alcuni pesci;

gli scienziati concordano nell'affermare che gli effetti sregolatori endocrini interessano anche gli esseri umani, nel caso per esempio di assunzione continuativa di pesce fortemente contaminato —:

se siano al corrente degli effetti sregolatori endocrini su pesci e volatili marini, ma soprattutto sull'uomo;

se effettivamente alcune delle sostanze sregolatrici, contenute in molti pesticidi, tra cui il famigerato Ddt, possano rappresentare un serio pericolo per gli uomini;

se siano al corrente della perdita della virilità degli alligatori, dell'incapacità degli uccelli marini di procreare, o addirittura del mutamento del sesso, accusato da alcuni pesci in conseguenza dei fattori sopra indicati. (4-11738)

RISPOSTA. — *Sul delicato problema evidenziato nell'interrogazione si osserva che la Commissione dell'Unione Europea espleta una continua sorveglianza sui prodotti chimici, che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.*

In caso di comprovati effetti nocivi si è provveduto nel tempo a vietare o limitare l'uso dei prodotti in questione mediante continui aggiornamenti della direttiva 76/769. In particolare, sono stati emanati divieti a livello comunitario per i prodotti

organici clorurati, come i PCB e i pesticidi clorurati. Altri composti clorurati sono al momento all'esame della Commissione U.E. che deciderà eventuali limitazioni d'uso.

Si reputa pertanto che a livello comunitario esista già un sistema di sorveglianza adeguato per garantire la salute delle popolazioni e a tutela dell'ambiente e che quindi non è utile che siano assunte iniziative a livello nazionale, tenuto conto degli effetti negativi che queste potrebbero avere sulla unicità dell'intervento europeo.

Tuttavia questa Amministrazione ha provveduto a segnalare al Ministero della sanità l'utilità di un approfondimento del problema al fine di stimolare eventuali azioni comunitarie in materia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

ASCIERTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale (agenzia PT Rm 107), sito in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 430, aperto con servizio di sportelli al pubblico, ha chiuso il suo esercizio, causa trasferimento della sede FAO;

oltre ad offrire un servizio per i dipendenti FAO, ha servito un bacino di utenza di vasta entità, fin dal lontano 1969;

la chiusura di suddetto ufficio ha costretto l'utenza della zona (San Paolo) a servirsi di agenzie limitrofe, con enorme discapito causato da estenuanti trasferimenti;

detti spostamenti penalizzano soprattutto le persone anziane abitanti nella borgata, che, improvvisamente, per riscuotere la propria pensione, sono state costrette a rivolgersi all'agenzia PT « Roma-Eur », sita in viale Beethoven n. 36 (XII circoscrizione);

i servizi svolti da codesta agenzia erano considerati di grande rilevanza sociale per l'intero quartiere;

la cittadinanza della zona e le associazioni di categoria, in diverse forme, hanno già manifestato il proprio dissenso, ma soprattutto la volontà di cercare insieme all'ente poste italiane una soluzione a tale situazione;

da verifiche effettuate dall'UGL « comunicazioni » (sindacato di categoria), risultano esserci locali disponibili nella zona, di proprietà dell'Istituto postelegrafonici, i quali potrebbero essere utilizzati, dall'ente stesso, come alternativa per l'apertura di un ufficio postale —:

quali iniziative voglia intraprendere affinché vengano garantiti i servizi offerti dall'Ufficio postale di cui sopra, così da tutelare le categorie interessate e soddisfare le esigenze della collettività. (4-15314)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.) — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che l'agenzia di base di Roma succ. 107 era ospitata a titolo gratuito in una porzione dell'edificio di proprietà dell'INPDAl, in via Cristoforo Colombo n. 426, dato in locazione alla World Food Organization (FAO), che ha poi trasferito la propria sede in località « Parco dei Medici ».*

Il medesimo ente ha, altresì, precisato che già prima dell'annunciato cambio di sede della organizzazione internazionale in parola, era stata condotta una indagine conoscitiva per reperire più ampi ed idonei locali in cui trasferire l'agenzia 107 operante in ambienti giudicati ormai carenti sia a livello di superficie che di strutture.

La proposta, avanzata dai competenti organi del ripetuto ente, di ottenere in locazione la porzione dell'immobile già utilizzata a titolo gratuito con possibilità di ampliarne eventualmente la superficie, non è stata accolta dall'INPDAl in quanto non suscettibile di separata locazione dal resto dell'immobile, per cui si è reso necessario consegnare i locali in data 13 gennaio 1998 e trasferire temporaneamente i servizi dell'agenzia Roma succ. 107 nei locali dell'agenzia di base di Roma EUR.

Le ricerche, tuttavia, sono proseguite e sono attualmente in corso contatti per esaminare la possibilità di trasferire l'agenzia in parola in alcuni locali di proprietà dell'Istituto postelegrafonici ubicati in via Rosa Raimondi Garibaldi e, pertanto, vicino alla vecchia sede della succ. 107, in modo da poter soddisfare le esigenze dell'utenza interessata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BAMPO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il risanamento ai familiari delle vittime di incidenti occorsi nell'effettuazione del servizio militare è regolato dalla legge 18 agosto 1991, n. 280;

tale legge enuncia nel titolo che i risarcimenti sono dovuti sia ai militari di leva che di carriera, mentre all'articolo 1, che stabilisce le modalità specifiche, non si fa cenno al personale di carriera, omettendosi quindi una delle categorie degli aventi diritto;

non è previsto il risarcimento al volontario in caso di decesso;

a causa di quanto sopra, si crea una inspiegabile diversità di trattamento che origina una ingiustificata sperequazione tra le diverse categorie di militari impegnati in servizi analoghi —:

se non intenda, in presenza di una incongruenza legislativa, attivarsi perché si giunga ad una interpretazione autentica che faccia rispettare lo spirito di quanto originariamente specificato nel titolo della legge n. 280 del 1991. (4-06750)

RISPOSTA. — *Per l'interrogazione in oggetto pregasi fare riferimento alla risposta scritta data dal Sig. Ministro alla precedente interrogazione n. 4-03859 di analogo contenuto, rimessa alla S.V. in allegato alla lettera n. 1533 in data 13 agosto 1997, che ad ogni buon fine si riporta qui di seguito:*

« **RISPOSTA.** — *In ordine al quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che il personale di carriera è menzionato nel titolo della richiamata legge solo perché destinatario al pari delle altre categorie di militari della legge 308/1981 che è stata modificata ed integrata dalla citata legge 14 agosto 1991, n. 280.*

Quanto ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento risultante da tale modifica, appare evidente che il legislatore ha inteso porre a fondamento delle contemplate provvidenze economiche sia gli eventi dannosi riconosciuti dipendenti da causa propriamente di servizio sia quelli verificatisi comunque "durante il periodo di servizio". L'evenienza di specie è peculiare dei militari di leva ed assimilati, chiamati ad adempiere un servizio che è un preciso obbligo costituzionale, e dei volontari per i quali il servizio stesso si qualifica quale rapporto privo delle caratteristiche di continuità e definitività. In entrambi i casi peraltro il beneficio non è concesso ai militari in licenza, permesso o fuori presidio senza autorizzazione.

Il legislatore ha quindi ritenuto di non porre sullo stesso piano il personale di leva o volontario ed i militari di camera. Peraltro l'attribuzione in favore dei superstiti di questi ultimi degli speciali benefici alla sola condizione che l'evento letale si verifichi "durante" il servizio ma non necessariamente "per causa di servizio", comporterebbe una sperequazione nei confronti del restante personale della Pubblica Amministrazione.

Per il personale di carriera, comunque, restano confermate le disposizioni degli artt. 5 e 6 della legge 308/1981, concernenti l'erogazione di speciali elargizioni commisurate a quelle previste nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 624/1975 e successive integrazioni e modifiche ».

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il Ministro di grazia e giustizia avrebbe sottoscritto circa 10 anni fa un contratto con la società Olivetti per:

1) l'assistenza alla gestione operativa del sistema di elaborazione già installato presso i tribunali di Bologna e Genova;

2) l'assistenza alla implementazione e manutenzione del *software* di base e di gestione già installato presso i tribunali di Bologna e Genova;

tale contratto sarebbe stato convenuto per un anno, ma da allora ad oggi risulta rinnovato di anno in anno ed attualmente in scadenza per il 30 giugno 1996;

in particolare, nell'ultimo contratto ora in vigore sarebbe stato convenuto il costo unitario per l'assistenza alla gestione, all'implementazione ed alla manutenzione del *software* di base e di gestione per i tribunali di Bologna e di Genova in lire 87.400 ad ora/uomo per complessive 3.456 ore/uomo all'anno corrispondenti alla somma annua di lire 302.054.400;

per tale servizio la Olivetti utilizzerebbe da sempre, e cioè dall'inizio del rapporto di cui sopra, il signor Danilo Zama, per il quale verrebbero rilasciati dai tribunali di Bologna e Genova alla medesima società, secondo quanto risulta all'interrogante, attestati periodici dai quali risulta che viene svolta regolarmente tale duplice attività per Bologna appunto e per Genova;

invece, il predetto Danilo Zama, non disponendo del dono dell'ubiquità, non potrebbe di certo svolgere contemporaneamente le anzidette due mansioni ed anzi a Genova non le svolgerebbe affatto ed a Bologna non per tutto il tempo previsto e concordato;

l'anomalia di tale situazione sarebbe nota presso i centri elaborazione dati (CED) dei tribunali di Bologna e di Genova; anomalia che finirebbe per risolversi in un indebito ed illecito arricchimento della società Olivetti (e presumibilmente dello stesso Zama) che sarebbe ricompensata dal

Ministero di grazia e giustizia per due collaboratori, mentre di fatto ne metterebbe a disposizione soltanto uno (a Bologna), e nemmeno per tutto il tempo previsto;

il predetto Zama è personalmente interessato al centro sviluppo *software* di Ravenna ed alla Dierre informatica srl di Bologna e, quindi, non si trova certamente nelle condizioni di lavorare a tempo pieno nemmeno presso il CED di Bologna;

in un esposto-denuncia, del cui contenuto l'interrogante è a conoscenza, è stato segnalato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il fatto che, almeno dal 1991, Danilo Zama avrebbe messo di sua iniziativa ed arbitrariamente sotto controllo il telefono del CED di Bologna, registrando abusivamente tutte le telefonate in partenza ed in uscita, comprese quelle dei tanti magistrati che si rivolgono al CED medesimo per motivi d'ufficio; al riguardo il procuratore dottor Luigi Persico dovrebbe aver avviato un'indagine —:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra e se non ritenga di disporre urgentemente una inchiesta al fine di accertare come e con quali eventuali coperture possano essersi verificati i fatti di cui sopra;

se, presso quale ufficio giudiziario ed in che fase sia pendente un procedimento penale in riferimento ai medesimi;

se non ritenga di aprire un'inchiesta anche in riferimento ad ulteriori CED operanti in Italia per i quali siano in essere contratti con la società Olivetti analoghi a quello operativo per Bologna e per Genova. (4-00529)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Questo Ministero ha instaurato rapporti con la Società Olivetti per l'assistenza all'attività di acquisizione dei dati delle cancellerie civili presso la Corte d'Appello di Bologna ed i Tribunali di Bologna, Ravenna, Genova e Savona.

Tale rapporto, instaurato fin dagli anni '80, è stato oggetto di successivi contratti di durata annuale, sulla base di un piano di sperimentazione informatica nel settore civile approvato dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dalla legge n. 401 del 1987.

La verifica della regolarità delle prestazioni rese è stata demandata a funzionari all'uopo incaricati della Corte d'Appello e del Tribunale di Bologna ed i relativi pagamenti sono avvenuti sulla scorta delle attestazioni rilasciate da tali funzionari.

Per quanto attiene alle vicende giudiziarie cui si fa cenno nell'atto ispettivo, si comunica quanto segue.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha richiesto in data 4 aprile 1996 il rinvio a giudizio di Danilo Zama, tecnico del CED del Tribunale di Bologna per il reato di cui agli articoli 617.3, 61 n. 9 e 10, 81 c.p.; nonché l'emissione di decreto di archiviazione in ordine ai reati di truffa aggravata ai danni di questo Ministero e di falso ideologico in fogli di presenza.

La richiesta di archiviazione è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari con decreto in data 23 maggio 1976.

Quanto al reato di cui all'articolo 617.3 c.p., lo stesso giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere in data 22 ottobre 1996.

In relazione ai fatti lamentati dall'interrogante la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha effettuato iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato ed ha disposto l'invio degli atti all'archivio, non emergendo condotte di rilevanza penale.

Per quanto attiene alle questioni di carattere più generale connesse all'atto ispettivo, si comunica che il Ministero, sulla base delle valutazioni tecniche degli uffici competenti è indirizzato a convertire tutti i software che girano su sistemi « mainframe » in programmi che utilizzino architetture diverse non più strettamente legate alla macchina.

In quest'ottica sono in corso di esecuzione due progetti per la conversione dei dati del contenzioso civile in ambiente client-server, uno per la conversione dei

dati del C.E.D. presso la Corte di Appello di Roma e l'altro per la conversione dei dati del C.E.D. di Bologna (contratto con la Olivetti ma su licenza d'uso di sistemi operativi IBM).

Il primo programma, appena iniziata la fase sperimentale presso il Tribunale di Roma che dovrebbe essere avviata nel prossimo mese di aprile, sarà applicato, sempre in via di sperimentazione, a Genova (altro centro nato quale sperimentazione Olivetti ma con licenza d'uso IBM). Terminata la sperimentazione, il pacchetto di software, di proprietà della amministrazione, sarà trasferito anche agli ulteriori centri che attualmente lavorano con sistemi « mainframe » (Milano, Bergamo e Mantova).

Inoltre, sono in corso di definizione le attività per procedere agli studi di fattibilità, e successivamente alle gare, per la realizzazione di ulteriori software per le altre branche del civile (fallimento, esecuzioni, lavoro ecc.), al fine di dotare l'amministrazione di programmi propri e poter, così, razionalizzare la gestione dell'assistenza software che non sarà più vincolata alla società proprietaria dei programmi applicativi.

In ragione di tali iniziative è prevedibile che i contratti di gestione relativi ai centri di Roma e Genova possano cessare con l'anno in corso salvo che l'esistenza di ulteriori applicazioni dell'area amministrativa renda necessaria una prosecuzione, su basi da rinegoziare, del rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda gli altri centri (Bologna, Milano, Bergamo e Mantova) una previsione attendibile fa ritenere che la conversione avverrà a cavallo fra il 1998 e il prossimo anno e, quindi, la cessazione di quei contratti avverrà a fine 1999.

L'Amministrazione ha, quindi, già valutato negativamente la prosecuzione del rapporto contrattuale relativo ai centri di elaborazione dati ed ha avviato le iniziative per rendere in concreto possibile la disdetta dei contratti. Pertanto una inchiesta amministrativa appare superflua perché non potrebbe che confermare dati già conosciuti e che hanno portato alle scelte avanti evidenziate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BERTUCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la recente approvazione della normativa concernente « l'istituzione del giudice unico di primo grado » ha comportato la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali sostituendole, ove occorra, con sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica secondo criteri oggettivi omogenei che tengono conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, delle difficoltà dei collegamenti, dell'indice di contenzioso sia civile sia penale, articolo 1, primo comma, lettera i);

il comune di Civitanova Marche ha una popolazione di quarantamila abitanti, con un incremento di tipo pendolaristico giornaliero di diecimila unità, mentre l'attuale mandamento è di circa sessantamila abitanti;

Civitanova Marche ha una tipologia territoriale, socio-ambientale che richiede risposte immediate di giustizia. Con le sue 600 imprese industriali e di servizi, 1.400 imprese artigiane, 1.800 imprese commerciali, 1.860 imprese agricole (queste ultime nel mandamento), oltre 6 miliardi di protesti annui, circa ventimila occupati, in nettissima prevalenza in aziende private, Civitanova Marche rappresenta un'entità socio-economica nella quale una forte struttura giudiziaria appare indispensabile;

Civitanova Marche è sede di comune, capofila di polo commerciale nell'ambito dei 14 poli commerciali istituiti dalla regione Marche, ed è già operativo;

Civitanova Marche è dotata di comoda, snella e rapida viabilità e può essere raggiunta in circa quindici minuti dal Casello A/14, di Ancona, in circa cinque minuti da Montecosaro, in circa dieci minuti da Morravalle, in circa dodici minuti da Monte San Giusto, il tutto attraverso una rete autostradale e di superstrade comode e confortevoli;

Civitanova Marche ha un alto contenzioso civile e penale, tra i più alti del distretto delle Marche —:

se non ritenga assolutamente indispensabile promuovere l'attuale pretura di Civitanova Marche, ora sezione distaccata della pretura circondariale di Macerata, a sezione distaccata del tribunale di Macerata. (4-14917)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la

sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in

possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter ade-

rire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Civitanova Marche, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituirla quale sede distaccata di Tribunale.

Infatti il circondario di Macerata presentava due sezioni (Civitanova Marche, appunto, e Recanati) in possesso del solo parametro di carico — rispettivamente 52.000 abitanti ed un indice di carico atteso pari a 2,3 e 48.000 abitanti e indice pari a 2—, ma non è stato possibile prevedere l'accorpamento alla sede centrale (Macerata), per evitarne la congestione funzionale.

È stato quindi ritenuto che Civitanova Marche, « in possesso di maggior bacino di utenza e maggior carico » — cito testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo — potesse costituire il polo giudiziario aggregante rispetto alla sede di Recanati, che è stata quindi accorpata alla stessa Civitanova.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BIELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Forlì stanno protestando per la situazione in cui versa la struttura carceraria;

la protesta nasce a seguito di una serie di vicende che hanno interessato questo carcere;

attualmente non c'è un direttore effettivo, in quanto l'attuale direttore in carica è assente dal lavoro per malattia dall'ottobre 1996;

il comandante, prima sospeso, è stato trasferito al nucleo traduzioni e piantonamenti, ed attualmente il comando è affidato ad un facente funzioni;

l'attuale situazione è quindi contraddistinta dalla « precarietà » e dalla mancanza di una direzione autorevole;

questo stato di cose ha conseguenze gravi, che comportano un clima di lassismo e di pericolosità dentro le mura carcerarie;

l'accoltellamento dell'agente Saladino ad opera del detenuto Sanarica è solo l'ultimo episodio di una serie di minacce e aggressioni a cui erano stati sottoposti diversi agenti e ispettori, minacce e aggressioni segnalate ai superiori che non avevano trovato alcun riscontro, nonostante che il Sanarica a più riprese avesse dato segni di violenza ed esercitasse sugli altri detenuti un ruolo di « comando »;

la situazione di pericolo in cui si trovano gli agenti è data anche dal fatto che l'attuale struttura non garantisce le guardie carcerarie, che si trovano quasi sempre a diretto rapporto con i detenuti —:

quali siano gli intendimenti del Governo per appurare la situazione del carcere di Forlì;

se siano stati presi provvedimenti atti a garantire a Forlì una direzione del carcere non precaria, qualificata e autorevole;

quali iniziative intenda avviare per verificare se vi siano responsabilità specifiche per la situazione determinatasi;

quali programmi siano previsti nel carcere di Forlì per garantire la « sicurezza » degli agenti. (4-12335)

RISPOSTA. — Il direttore della Casa circondariale di Forlì ha da tempo presentato domanda di collocamento a riposo, che non ha potuto avere corso a causa della più recente normativa in materia.

Questi è spesso assente per motivi di salute. In tali casi la direzione dell'istituto viene affidata ad altro funzionario direttivo della regione che si reca a Forlì in missione per due o tre giorni a settimana. Dal 17 novembre 1997 è stato ivi assegnato un nuovo Comandante che si è ben integrato nell'istituto diventando presto un punto di riferimento del personale.

Effettivamente il 15 agosto scorso presso l'istituto in questione si è verificato un episodio di aggressione nei confronti di un agente da parte di un detenuto che pretendeva di cambiare sezione.

L'aggressore è stato subito deferito all'Autorità giudiziaria e trasferito presso altra Casa circondariale.

Peraltro tale episodio è rimasto isolato e successivamente non si sono più registrati simili problemi.

Allo stato l'organico di polizia penitenziaria dell'istituto è di 131 unità che rapportato alla popolazione detenuta (n. 125) è tra i più alti in paragone agli altri istituti penitenziari della Regione.

Sono inoltre presenti 2 educatori, 1 collaboratore d'istituto penitenziario, 2 collaboratori amministrativo-contabili e 5 unità tra assistenti amministrativi ed operatori amministrativi.

Inoltre, la Casa circondariale di Forlì ospita detenuti a basso o medio grado di pericolosità e il Provveditore regionale competente, proprio a causa della mancanza di una stabile e continua direzione, interviene costantemente per trasferire soggetti che richiedono maggiore vigilanza.

Infine la presenza media di detenuti nell'istituto è tra le più basse di tutti i penitenziari della Regione.

In tale situazione sembrano assunte le possibili iniziative utili a soddisfare le esigenze prospettate nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BOGHETTA e STRAMBI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Telecom è stata condannata dall'autorità giudiziaria per aver trasferito lavoratori da Genova a Firenze;

dopo tale sentenza, Telecom ha trasferito i lavoratori a Torino, Milano, Mestre, Roma, Napoli, Palermo;

tale comportamento è palesemente inaccettabile —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di dare piena esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro. (4-05393)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

Non si è mancato tuttavia di interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm, avvenuta il 18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture confluite nella Telecom.

Tale riorganizzazione ha comportato la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.

Tale modello organizzativo è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 1° agosto 1995, con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

L'accordo, ha precisato la concessionaria, è stato pedissequamente rispettato e gli obiettivi di contenimento dell'organico sono stati perseguiti con mezzi assolutamente legali e non coercitivi.

Per ciò che concerne gli esiti delle vicende giudiziarie seguite ai provvedimenti di trasferta del 17 giugno 1996 relativamente a 23 lavoratori di Genova, la società Telecom ha precisato che l'ordinanza del Pretore di Genova del 30 luglio 1996 non qualifica « antisindacale » la condotta di Telecom Italia nell'attuazione della trasferta dei lavoratori liguri, bensì la mancanza di un preventivo incontro di natura informativa a

favore degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del noto accordo del 1° agosto 1995. Per tale motivo il predetto Pretore del lavoro ha disposto la sospensione dei citati provvedimenti di trasferta in attesa di un confronto tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali ricorrenti; l'incontro tra le parti interessate si è svolto il 6 agosto 1996 e si è concluso con la reiterazione dei provvedimenti impugnati.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DONATO BRUNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;

tale ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado sarà attuata secondo il modello del giudice unico, con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative competenze al tribunale;

contestualmente alla soppressione delle sezioni distaccate delle preture circondariali saranno costituite, ove occorra, sezioni distaccate di tribunale per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle difficoltà dei collegamenti e dell'indice del contenzioso sia civile che penale, con conseguente fissazione dell'« indice di carico »;

la popolazione residente nel territorio della sezione distaccata della pretura di Monopoli è, secondo gli indici Istat, del 1996, di circa sessantacinquemila unità, che diventano centomila circa nel periodo estivo, attesa la vocazione turistica della

località e l'insistenza di numerosi villaggi-strutture alberghiere e di seconde case;

notoriamente la città vanta una densa attività produttiva-imprenditoriale anche in settori diversi da quello turistico;

gli uffici della pretura sono allocati in una moderna e funzionale costruzione realizzata nel 1985 *ad hoc*, che si sviluppa su sette piani, di cui sei fuori terra e uno interrato, destinato a garage, archivio, corpi di reato, autoclave e centrale termica;

tale sede comprende due amplissime aule di udienza di mq. 250 ciascuna e altre cinque di circa 70 mq. ciascuna; di quarantuno ambienti operativi per cancellerie e magistrati; di una biblioteca, di una sala avvocati, di un bar;

il predetto stabile è stato progettato raccogliendo, fra l'altro, alcune indicazioni del Direttore del competente ufficio edilizia giudiziaria del ministero, che suggeriva al sindaco di far in modo che la costruzione, nella previsione di una ormai indilazionabile revisione delle circoscrizioni giudiziarie, potesse soddisfare l'esigenza di avere pronta una sede che potesse raccogliere tutto il bacino di utenza del sud est barese;

in previsione di tanto, sono state realizzate le superfici coperte già sopra descritte e, a parte un'ampia area destinata a giardino recintato, è stata attrezzata a parcheggio una vasta area circostante lo stabile e, inoltre, le due aule di udienza di mq. 250 ciascuna sono state pensate e costruite così da permettere all'occorrenza, con pochissima spesa, altre aule (di udienza o per uffici) sulla sovrastante area circolare lasciata completamente libera;

una volta così progettata e realizzata l'opera a spese e cura della civica amministrazione di Monopoli, giustamente il consiglio comunale approvava sin dal 26 aprile 1988 l'atto n. 114 con il quale si chiedeva al Ministro di grazia e giustizia al Csm e al Presidente della Repubblica la istituzione di una sede di tribunale nella nuova costruzione;

la predetta sede degli uffici della sezione distaccata di Monopoli è la più grande o una delle più grandi di tutto il circondario e sicuramente la più grande del sud est barese (sezione di Noci, Putignano, Rutigliano, oltre che di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Gioia del Colle...);

l'organico attuale si compone di un pretore togato, di tre vicepretori onorari e di sette unità amministrative;

nessuna delle strutture esistenti nel circondario del tribunale di Bari sarebbe obiettivamente sufficiente ad accogliere il personale magistratuale ed amministrativo della sede distaccata della pretura di Monopoli, né sarebbe in grado di far fronte al rilevante contenzioso civile e penale amministrato dall'attuale sede di pretura;

invece, molto più opportunamente potrebbero essere accorpate altre attuali sezioni di preture viciniori, sia per le ragioni sin qui esposte e sia con riferimento a tutti gli atti già in possesso del Ministero di grazia e giustizia sul carico civile (306), penale (511) e sulla superficie in Km. (219), oltre che sull'indice di carico (1.8). Dati tutti questi che nel loro insieme risultano senz'altro maggiori di quelli delle altre preture viciniori, soprattutto quanto all'indice di carico, che è l'unico a « lambire la soglia di quel 2.0 che il ministero sembra voler prendere a base per le opportune valutazioni e determinazioni;

nelle città di Monopoli-Polignano operano circa 100 avvocati e praticanti con patrocinio;

Monopoli, oltre ad essere il comune con la maggiore popolazione tra quelli del sud est barese, è altresì equidistante rispetto ai comuni di Alberobello, Conversano, Castellana Grotte, Locorotondo, Mola di Bari, Polignano a Mare, Putignano, Noci, Rutigliano, Turi, la cui virtuale circoscrizione interessa una popolazione complessiva di ben 217.043 utenti;

Monopoli, quanto alla viabilità stradale e ferroviaria riveste una posizione centrale rispetto al virtuale bacino della

circoscrizione di cui sopra ed è soprattutto agevolmente ed efficacemente ad essi collegata;

inoltre, Monopoli è sede del comando della compagnia carabinieri, del commissariato di polizia di Stato, della tenenza della Guardia di finanza, della capitaneria di porto, nonché è zona frontaliera e come tale considerata dal trattato di Schengen;

il consiglio comunale di Monopoli ha con atto del 14 novembre 1997 n. 103 deliberato all'unanimità di promuovere ogni utile iniziativa diretta ad ottenere l'istituzione in Monopoli della sede di una sezione distaccata del tribunale di Bari e di inoltrare all'uopo apposita istanza a tutte le competenti autorità;

l'assemblea straordinaria degli avvocati di Monopoli, riunitasi in data 15 novembre, ha assunto opportuna iniziativa nei confronti del Governo finalizzata a scongiurare una eventuale soppressione con accorpamento ad altra sede della locale sezione di pretura —:

se, preso atto della situazione quale descritta ed operata ogni opportuna verifica, non ritenga opportuno decidere positivamente per la istituzione in Monopoli di una sezione distaccata del tribunale di Bari. (4-14027)

RISPOSTA. — Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si promettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse

prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per

quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così

delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Monopoli, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le approfondite osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire Monopoli quale sede distaccata del Tribunale di Bari.

Infatti — cito testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo — « in Monopoli, con indice di carico 1,85 e 64.843 abitanti, pur in presenza del solo parametro della popolazione (l'indice di carico è di pochissimo inferiore ai minimi fissati), viene istituita una sezione distaccata di tribunale perché l'aggregazione con Noci e Putignano comporterebbe un bacino finale di circa 165.000 abitanti ed un'eccessiva congestione della sede giudiziaria; inoltre, mentre la collocazione di questi ultimi bacini è in zona interna e collinare (Murgia),

Monopoli si trova sulla costa e quindi in posizione ed in contesto assai differenti ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CALDEROLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

risulta che l'allora Presidente della Confederazione elvetica Koler abbia inoltrato, in data 20 novembre 1997, una nota diplomatica, lamentando un rafforzamento dei controlli di frontiera per i cittadini uscenti dal territorio svizzero ed entranti in Italia;

tale procedura è stata sommariamente motivata dalle autorità di frontiera dello Stato italiano come conseguenza dell'entrata in vigore, per l'Italia, degli accordi di Schengen, riguardanti la semplificazione dei controlli alle frontiere degli Stati dell'Unione europea;

per i cittadini in possesso di doppia nazionalità: italiana ed elvetica, viene richiesto sempre dalle autorità italiane, come documento di espatrio, il passaporto italiano e viene parimenti rifiutato l'espatrio esibendo il corrispondente passaporto svizzero;

dal canto proprio, la Confederazione elvetica ha recentemente disposto, pur non facendo parte dell'accordo di Schengen, la non obbligatorietà della cosiddetta « carta verde » per gli autoveicoli in ingresso dall'Italia —:

quale paragrafo dell'accordo di Schengen preveda un'intensificazione dei controlli di frontiera con Stati non aderenti all'Unione europea;

quale sia la disposizione di legge o normativa che preveda limitazione ai documenti d'espatrio per coloro che sono in possesso di passaporto italiano e di passaporto rilasciato dalla Confederazione elvetica;

per quale motivo, alle note diplomatiche della Confederazione sul caso illu-

strato, codesto ministero si sia riservato di rispondere non prima del marzo 1998;

quali siano gli intendimenti del Governo al fine di evitare un'applicazione rigida e distorta del trattato di Schengen ai controlli alla frontiera italo-svizzera che determinerebbero situazioni pregiudizievoli per l'economia di tale area, limitrofa allo Stato italiano, come del resto già espresso dal Consiglio comunale di Milano in data 12 gennaio 1998. (4-15142)

RISPOSTA. — *L'accordo di Schengen ha fatto nascere uno spazio di libera circolazione e sicurezza che va garantito e difeso con una rigorosa sorveglianza della frontiera esterna.*

L'articolo 6 della Convenzione di Applicazione, in particolare, elenca i controlli che le Parti devono effettuare nei confronti delle persone che attraversano la frontiera esterna. È previsto tra l'altro che i cittadini di Paesi che non fanno parte né dell'U.E. né dello Spazio Economico Europeo, come nel caso della Svizzera, possano entrare nello spazio Schengen, con o senza visto a seconda dei casi, per un periodo non superiore a 90 giorni. Ne discende la necessità di stabilire, mediante l'apposizione di un timbro di ingresso sul documento di viaggio, la data precisa di ingresso sul territorio.

Il Governo italiano, tuttavia, consapevole dell'importanza del traffico frontaliero, in particolare tra Lombardia e Ticino, sta da tempo studiando, d'intesa con le Autorità di Berna, soluzioni che tengano conto della peculiare situazione di « accerchiamento » in cui si è venuta a trovare la Confederazione Elvetica. Si sono già svolti due incontri con le Autorità svizzere concernenti la cooperazione transfrontaliera di polizia e nel settore doganale. Un terzo incontro si svolgerà tra breve (non può in ogni caso non rilevarsi come la Svizzera abbia sempre rifiutato qualsiasi ipotesi di integrazione europea).

Su un piano generale va comunque sottolineato che nell'applicazione della normativa Schengen l'approccio italiano rimane quello di assicurare il controllo della frontiera esterna, in considerazione delle re-

sponsabilità da noi assunte nei confronti degli altri partners, evitando al tempo stesso di dar luogo a situazioni di pregiudizio per i rapporti frontalieri con la Svizzera, che possano ripercuotersi sull'economia delle aree interessate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella frazione di Grignaghe che dista dieci chilometri dal capoluogo Pisogne in provincia di Brescia, è stato soppresso il plesso scolastico su indicazione del provveditore agli studi di Brescia;

il centro di tale frazione è a novecento metri di altitudine e diverse abitazioni di alunni sono site sopra i millequattrocento metri di altezza. Alcuni alunni risiedono infatti in località ad una distanza superiore di dieci chilometri, come Passabocche (sedici chilometri) o Case Sparse di via San Carlo;

il comune di Pisogne, sito nella Media Vallecamonica, oltre a rientrare a pieno titolo nello spirito e nelle finalità della legge del 31 gennaio 1994, n. 97, presenta normalmente gravi problemi di collegamento che in periodo invernale risultano proibitivi anche a causa dell'asprezza delle condizioni climatiche. Tali località sono infatti copiosamente ricoperte di neve durante il lungo periodo invernale a causa della loro altitudine e per l'esposizione orografica. Tale comune è inserito in un'area che presenta una disoccupazione del 26 per cento, oltre ad un alto tasso di pendolarismo indice di un grande attaccamento alla propria terra. La paventata soppressione e aggregazione con altri comuni di classi della scuola dell'obbligo accelera la situazione di disagio oltre a incentivare lo spopolamento di queste aree;

attualmente gli alunni di tale frazione e della località in premessa vengono pre-

levati da un piccolo autobus o da autovetture che in periodo invernale non possono raggiungere il comune a causa delle pessime condizioni di viabilità, imponendo il raggiungimento di Pisogne esclusivamente a piedi. Qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, i tempi di percorrenza dell'autobus sono mediamente di un'ora;

il particolare disagio degli alunni, oltre al pericoloso spostamento, è dovuto ai lunghi tempi di percorrenza e alla continua richiesta di assistenza da parte dei genitori, si riflette negativamente sulla loro salute e conseguentemente sul piano della didattica;

nella frazione di Grignaghe sono ora residenti sette maestri di scuola elementare che ogni mattina devono raggiungere Pisogne e i centri limitrofi per insegnare —:

se non ritenga che la situazione delineata non assicuri l'efficacia dell'intervento didattico ed educativo e comporti inoltre la diminuzione delle attività di insegnamento;

se non ritenga che il provvedimento in esame consideri sufficientemente le specifiche realtà orografiche, socio-economiche e culturali della frazione in esame;

se non venga pregiudicato il processo formativo degli alunni e non vengano garantite le condizioni del servizio scolastico obbligatorio;

se non ritenga opportuno, a fronte della urgente richiesta della popolazione della frazione di Grignaghe di Pisogne, e del consiglio comunale di Pisogne, riconsiderare la disposizione del provveditore agli studi di Brescia. (4-12728)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996/97 il Provveditore agli Studi di Brescia aveva disposto la chiusura della scuola elementare della frazione di Grignaghe e lo spostamento degli alunni presso la scuola del capoluogo Pisogne in applicazione del

decreto ministeriale 288 del 9.8.93 che imponeva ai capi degli uffici scolastici provinciali di accorpate o fondere piccole unità scolastiche fra loro viciniori.

La necessità di procedere alla chiusura del plesso in questione trovava conferma anche nella C.M. 187 del 15.5.96 secondo la quale non occorre procedere alla soppressione di plessi unici nei singoli Comuni dove risiedevano più di 20 bambini obbligati alla frequenza; la scuola di Grignaghe, infatti, nell'anno scolastico 1996/97 sarebbe stata frequentata solo da 6 alunni.

Le motivazioni del provvedimento furono esposte agli interessati illustrando anche l'utilità sociale e didattica dello stesso.

I pochissimi alunni, infatti, avrebbero potuto frequentare la scuola di Pisogne in classi numericamente adeguate e non in pluriclassi con una offerta didattica più regolare e soddisfacente.

L'Amministrazione Comunale da parte sua si era impegnata circa il trasporto e la mensa scolastica ed in ogni caso gli studenti di Grignaghe, frequentanti la scuola media di I grado, già si spostavano a Pisogne senza inconvenienti di particolare gravità.

Si ritiene inoltre di dover precisare che il provvedimento in parola era già stato disposto per l'anno scolastico 1995/96 e, su richiesta del Sindaco, venne accordata la proroga di un anno per consentire all'Ente locale il tempo necessario all'organizzazione dei necessari servizi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CAPARINI, FAUSTINELLI e MOLGORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 254 del 16 luglio 1997, nell'intento di riorganizzare l'intero sistema giudiziario nazionale, con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sopprime l'ufficio del pretore trasferendone le competenze al tribunale e cancella le «sezioni distaccate» delle preture circondariali;

la conseguenza di tale provvedimento è la soppressione della pretura circondariale di Breno, in provincia di Brescia;

l'area Sebino-Val Camonica, della quale il comune di Breno è un importante polo per i servizi, è stata interessata nell'ultimo decennio da un processo di progressiva deindustrializzazione che ha interessato tutti i comparti produttivi ed in particolare il settore siderurgico, quello edile ed il tessile-manifatturiero; tale processo ha prodotto nell'area un elevato tasso di disoccupazione, ben al di sopra di quello nazionale, e quantificato intorno al 24 per cento;

la soppressione della pretura circondariale di Breno costituirà una grave penalizzazione per la popolazione di un'area tradizionalmente disagiata a causa della difficoltà nei collegamenti viari, ferroviari, oltre che dalla notevole lontananza di molti servizi essenziali, tra i quali il tribunale e le giurisdizioni superiori e specializzate, il Tar e il tribunale dei minorenni;

in questo contesto la sezione distaccata di Breno della pretura circondariale di Brescia ha costituito fino ad oggi un presidio giudiziario fondamentale, seppur inadeguato come segnalato da precedente interrogazione, con riguardo ai procedimenti civili e penali che, pur nei limiti della competenza, confluiscono su di essa da un bacino territoriale lungo più di 100 chilometri, dal confine a nord del Tonale al confine a sud del comune di Pisogne, e nel quale risiedono 88 mila persone;

i dati riferiti alle « pendenze civili » evidenziano un carico di 797 procedimenti nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in netta crescita rispetto ai 648 procedimenti del corrispondente periodo 1995-1996), di cui ben 234 « cause di lavoro », e un carico di 397 procedimenti penali « sopravvenuti » che sono andati in aggiunta ai 192 già « pendenti »;

nell'area in oggetto si ritrovano testimonianze di una presenza di organi giudiziari fin dal lontano medio evo e in epoca unitaria, già nell'anno 1900, con regio decreto, veniva istituito il tribunale di Breno, che, fino a pochi decenni or sono, in Vallecamonica trovava sede oltre alla pre-

tura di Breno anche la sezione distaccata della pretura di Edolo;

l'articolo 1 della legge n. 254 del 1997 prevede l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale nelle zone particolarmente disagiate che presentino determinate caratteristiche di estensione territoriale, di numero di abitanti, di difficoltà dei collegamenti e di indici di contenziosi civili e penali;

l'area Vallecamonica-Sebino presenta tutti i requisiti stabiliti dalla legge affinché si veda riconosciuta una sede distaccata del tribunale di Brescia, in base alla citata legge n. 254 del 1997;

il 30 settembre 1997 la comunità montana di Vallecamonica, anche a nome di tutte le amministrazioni comunali, ha approvato un ordine del giorno che chiede al Ministro di grazia e giustizia l'istituzione in Breno della sezione distaccata del tribunale di Brescia;

la comunità montana di Vallecamonica ha altresì assicurato all'autorità giudiziaria il proprio impegno economico per fronteggiare i costi di gestione dell'immobile destinato a sede degli uffici giudiziari —;

se intenda istituire, il 31 gennaio 1998, la sezione distaccata di tribunale nel comune di Breno, affinché sia garantito ai cittadini della Valcamonica il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria in condizioni di effettiva uguaglianza rispetto ad ogni altro cittadino. (4-13029)

RISPOSTA. — Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in

un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle

attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Breno, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dagli interroganti relativamente alla necessità di istituire la stessa Breno quale sede distaccata del Tribunale di Brescia.

Infatti — come si afferma nella relazione allo schema di decreto legislativo — nel circondario di Brescia non è stata proposta alcuna soppressione, dal momento che Breno non è risultata accorpabile né a Salò, per posizionamento geografico, né a Brescia, per evitare un sovradimensionamento della sede centrale, che si presenta — dal punto di

vista della consistenza edilizia — già al limite di funzionalità ed è dislocata su diverse sedi.

Inoltre, anche dal punto di vista della realtà territoriale, la Comunità montana della Vallecamonica, che ha tra l'altro assicurato il proprio impegno economico per fronteggiare i costi di gestione dell'edificio giudiziario, esponendo le gravi difficoltà esistenti nei collegamenti, ha consentito di inquadrare la situazione della sede di Breno tra quelle che, pur in assenza di uno dei parametri previsti (88.090 abitanti, ma indice di carico pari all'1,1) erano comunque meritevoli di un particolare interesse da parte del legislatore delegato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CARDIELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Mecca Salvatore, nato ad Aversa (Caserta) il 22 maggio 1939 e residente ad Eboli, alla via Grataglie, in qualità di agente di custodia, dal 15 maggio 1994 al 15 giugno 1994, per disposizione ministeriale, fu inviato dalla casa circondariale di Carinola (Caserta) all'istituto a custodia attenuata di Eboli (Salerno);

il Mecca nel settembre 1995 inviò alla casa circondariale ed al provveditorato una missiva con la quale intendeva sollecitare il pagamento della missione, non ancora corrisposto;

un nuovo sollecito veniva inviato nel mese di settembre 1996;

il giorno 11 ottobre 1997, il suo legale di fiducia reiterò per iscritto agli istituti suddetti l'invito a liquidare il dovuto;

nessuna risposta è giunta all'interessato —:

per quali motivi non sia stato corrisposto il pagamento della missione in premessa al cittadino Mecca Salvatore;

per quale motivo siano stati ignorati i reiterati solleciti. (4-14183)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il pagamento dell'indennità di missione in questione è stato liquidato nel novembre dello scorso anno. L'erogazione ha contestualmente avuto luogo.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CARLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

lo schema di decreto legislativo recante: « Istituzioni delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane » all'articolo 1, nell'aggiungere un articolo 48-ter (Affari trattati nelle sezioni distaccate), al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce che « le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale »;

la pretura di Viareggio è, per cause di lavoro, la terza in Toscana, ed è questa una delle ragioni per le quali, da più parti, si sostiene la necessità di una sezione distaccata del tribunale in Versilia, nel contesto dell'unificazione del giudice di primo grado;

in relazione a tale realtà territoriale si ritiene necessaria in Versilia una presenza del giudice nonché degli istituti ispettivi, per mantenere una competenza specifica in relazione alle aree di lavoro versiliesi, legate all'industria cantieristica ed estrattiva, alla stagionalità ed in particolare alla mobilità del lavoro, ed infine in relazione alle caratteristiche del rito che rende opportuna, a più riprese, la presenza delle parti e spesso di numerosi testimoni —:

se non ritenga opportuno limitare la competenza della sede principale del tribunale alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, inserendo quelle in materia di lavoro tra le competenze delle sezioni distaccate.

(4-14971)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale. Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.*

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in

campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Viareggio, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dal-

l'interrogante relativamente alla necessità di istituire quella sede quale sezione distaccata del Tribunale di Lucca.

Viareggio, oltre ad avere parametri propri (indice 4,77 e 108.641 abitanti) è stata considerata polo aggregante rispetto a Pietrasanta, stante il consenso manifestato in sede di consultazione dei rappresentanti degli enti esponenziali locali e degli addetti al settore giustizia a tale soluzione.

Va evidenziato come — in particolare nel caso in esame — le indicazioni fornite in sede di consultazione siano state preziose per l'elaborazione di un ridisegnamento della geografia giudiziaria fondato su esigenze di razionalizzazione, ma anche nel pieno rispetto delle reali esigenze dei cittadini.

In relazione all'ultimo quesito posto dall'interrogante, è stato ritenuto, a livello di normativa generale, che la trattazione delle controversie di lavoro fosse da riservare alla sede centrale; in particolare si è tenuta presente l'esigenza di forte specializzazione che questo delicato settore richiede, cercando di evitare che tale necessaria specializzazione potesse esser nella realtà compromessa dall'esercizio da parte del magistrato addetto alla sezione distaccata, di compiti diversi ed ulteriori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 21 settembre 1997 alcuni detenuti del carcere di Regina Coeli si sono scontrati con gli agenti di custodia;

la tensione è stata scatenata dalla recente morte, secondo le accuse dei detenuti per la negazione del permesso di ricovero, di un loro compagno di cella e dal divieto di passare ad un'altra sezione del carcere per una visita ad altri prigionieri;

il carcere romano di Regina Coeli accoglie circa milleseicento detenuti, mentre la sua capienza è stimata intorno alle ottocento unità, non permettendo quindi la razionalizzazione degli spazi e favorendo

così una promiscuità deleteria sotto il profilo psicologico e sanitario;

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero, così come riportati;

quali provvedimenti intenda intraprendere affinché sia maggiormente tutelata la salute dei detenuti e la sicurezza degli agenti di custodia. (4-12651)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

In data 21 settembre 1997, presso l'istituto di Regina Coeli, si è verificato un episodio di colluttazione e di disordine provocato da un detenuto. Questi, in palese stato di agitazione, ha aggredito quattro agenti di Polizia penitenziaria a seguito del diniego opposto alla sua richiesta di accedere al locale docce, al momento inagibile.

Tale episodio, di entità alquanto contenuta è peraltro riconducibile ad uno stato di tensione del detenuto per il decesso in ospedale di un compagno di detenzione.

Per quanto concerne la situazione della Casa circondariale di Regina Coeli, si comunica che l'istituto ha una capienza di 850 posti e che la popolazione ristretta è ormai da tempo attestata su valori che non superano le 1.000 unità. In occasione dell'ultima rilevazione statistica del 31.1.1998 erano presenti 891 detenuti.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è impegnato al massimo al fine di limitare il fenomeno del sovraffollamento e di razionalizzare la distribuzione e la collocazione dei detenuti.

In particolare, sono state adottate specifiche direttive in tema di separazione e raggruppamento omogeneo dei detenuti e degli internati, per la realizzazione dei circuiti penitenziari e per individuare organiche soluzioni al cronico sovraffollamento degli istituti siti nelle grandi aree metropolitane.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

lunedì 27 ottobre 1997 a piazza Colonna, a Roma, si è svolta una manifestazione del personale dell'azienda Impregilo/Ilce il più grosso gruppo delle costruzioni a livello nazionale, destando così interesse tra le forze politiche e i parlamentari;

la manifestazione è nata come un atto di protesta nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dall'azienda che lasciano prefigurare che la sua ristrutturazione, di fatto, non sia altro che l'acquisizione del portafoglio lavori di più imprese a costi irrisori, annientandone la struttura, le professionalità e disfacendosi dei lavoratori;

tale operazione, iniziata tra anni fa, non è ancora terminata e soltanto ora diviene evidente il licenziamento dei 176 lavoratori, nonostante l'azienda continui ad acquisire lavori di prestigio, quali il teatro La Fenice, il parcheggio del Gianicolo ed, all'estero, il ponte sul Rio Paraná —

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere affinché si possa evitare il colossale licenziamento di 176 lavoratori e tutelare così l'occupazione, uno dei maggiori problemi del nostro Paese. (4-13390)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La ILCE s.r.l. avviava, in data 6.9.1996, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, relativa a n. 133 dipendenti.

Successivamente, in data 6.11.1996, con un accordo siglato presso questo Ministero, la Società revocava la procedura di riduzione di personale per fare ricorso allo strumento della CIGS per il periodo 18.11.1996 — 17.11.1997, ed assumeva l'impegno di individuare le azioni e gli strumenti atti a garantire l'efficienza aziendale e la gestione non traumatica delle eccedenze di personale confidando in una ripresa del mercato.

In data 3.9.1997, però, l'ILCE avviava una nuova procedura di riduzione del per-

sonale che riguardava n. 13 impiegati e n. 6 operai di sede, n. 16 impiegati e n. 141 operai di cantiere, per un totale di n. 176 dipendenti.

Tale procedura, secondo l'impresa, si sarebbe resa necessaria oltre che per la mancata ripresa del mercato anche per un ulteriore aggravamento delle perdite.

Si rappresenta, infine, che nel corso di un incontro tenutosi presso questo Ministero, in data 18.11.1997, l'Azienda accettava di revocare la suddetta procedura e di richiedere la proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi e per un massimo di n. 194 lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 21 settembre 1996 fu arrestato a Parigi l'avvocato Enrico Vandelli, ex legale di Felice Maniero, con l'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso;

Vandelli al momento dell'arresto pesava 83 chili, oggi ne pesa solamente 60 e tutto ciò non è dovuto ad una cura dimagrante, né ad uno sciopero della fame, ma a fattori di natura chimica che gli impediscono di trattenere il cibo, e hanno determinato così una condizione fisica grave che rasenta l'anoressia;

oggi Vandelli è detenuto nel carcere di Piacenza, dopo una breve permanenza in quello di Ferrara, ed è stato sottoposto nel settembre scorso ad una visita medica di parte che ha richiesto ulteriori accertamenti;

il legale di Vandelli, il professor Rodolfo Bettiol, ha subito presentato una istanza al giudice per le indagini preliminari Gioacchino Termini sollecitando un controllo medico d'ufficio e quindi la concessione all'imputato degli arresti domiciliari. Il giudice veneziano ha a sua volta accettato la richiesta disponendo l'effettua-

zione delle visite, dando mandato alla direzione del carcere di Piacenza di provvedere;

ad oggi la direzione del carcere di Piacenza non ha ancora provveduto ad eseguire le disposizioni del giudice per le indagini preliminari nei confronti del detenuto Vandelli, infatti lo stesso non è ricoverato in infermeria —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda intraprendere affinché possano essere assicurate le giuste cure alla per ora non chiara ma grave malattia del detenuto Vandelli, che lo sta portando all'anoressia. (4-13654)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui in oggetto si comunica quanto segue.

In data 3 marzo 1995 veniva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, della persona indicata nell'atto ispettivo, indagata in ordine ai delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso (ex articolo 416 bis cod. pen.) ed altro.

L'ordinanza non poteva essere eseguita per l'irreperibilità dell'interessato.

L'ordinanza, passata al vaglio del Tribunale del riesame e della Corte di Cassazione, veniva confermata e si formava, quindi, il cosiddetto « giudicato cautelare ».

Il 21 settembre 1996, a Parigi la polizia francese eseguiva l'arresto provvisorio a fini estradizionali, in esecuzione della citata ordinanza cautelare.

Completata la procedura, il 17 giugno 1997 il detenuto veniva estradato in Italia e qui veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Sanremo. Successivamente, veniva trasferito prima alla Casa Circondariale di Ferrara e poi a quella di Piacenza.

In data 30 settembre la difesa, facendo leva su un parere medico redatto da un sanitario di parte, chiedeva la concessione degli arresti domiciliari presso un idoneo luogo di cura dove fosse possibile praticare le cure necessarie e soprattutto gli accertamenti diagnostici per verificarne lo stato di salute.

In data 30 settembre 1997 il Giudice per le indagini preliminari chiedeva al Direttore del servizio sanitario dell'istituto di detenzione una dettagliata relazione medica sulle patologie da cui dovesse risultare affetto l'indagato con specifica indicazione circa la compatibilità delle riscontrate affezioni con lo stato di detenzione. Come riferito dall'autorità giudiziaria interessata, a norma dell'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., l'imputazione ex articolo 416 bis cod. pen. elevata a carico del Vandelli non consentiva l'applicazione di misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere, onde l'accertamento delle condizioni di salute rilevava ai fini dell'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione ex articolo 275, comma 4, cod. proc. pen..

In data 3 ottobre 1997 la Direzione della Casa circondariale di Piacenza trasmetteva una relazione sanitaria nella quale, tra l'altro, si rappresentava la necessità di indagini diagnostiche.

Sulla scorta di tale relazione, in data 3 ottobre 1997 veniva emessa ordinanza con la quale si rigettava la richiesta di revoca e/o di modifica della misura cautelare in corso di esecuzione, avanzata in data 30.9.1997 dalla difesa, e contestualmente si rinviava ogni più approfondita valutazione all'invio, da parte della direzione sanitaria della casa circondariale di Piacenza, di idonea relazione all'esito dei disposti accertamenti diagnostici.

In data 10 novembre 1997 perveniva la relazione sanitaria dalla quale emergeva che le indagini esperite evidenziavano patologie curabili con terapia farmacologica.

Il Giudice per le indagini preliminari, ritenuto che tali patologie fossero assolutamente compatibili con lo stato di detenzione, non riteneva di dover adottare misure di revoca della misura cautelare in atto.

In relazione al caso in esame il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che il detenuto è sottoposto regolarmente all'opportuna terapia medica che compensa la patologia riscontrata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CIAPUSCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con le leggi 20 maggio 1985, n. 222, 22 novembre 1988, nn. 516 e 517, ogni anno al momento della dichiarazione dei redditi, il cittadino è invitato a scegliere la destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o in favore della chiesa cattolica, o in favore dell'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, o in favore delle assemblee di Dio in Italia —:

quale sia l'ammontare delle somme corrisposte annualmente fino ad oggi alla chiesa cattolica, all'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle assemblee di Dio in Italia, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse. (4-02083)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti in ordine all'ammontare delle somme finora corrisposte dallo Stato nell'ambito della destinazione*

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF alle confessioni religiose ed i relativi criteri e modalità di ripartizione, si fa presente quanto segue.

Le scelte effettuate dai contribuenti in dichiarazione vengono acquisite al sistema dell'Anagrafe Tributaria per il tramite delle rilevazioni effettuate dalla società incaricata di trasformare i dati cartacei in informazioni su supporto magnetico; successivamente, via via che viene effettuata la liquidazione delle dichiarazioni da parte degli uffici e la contabilizzazione automatizzata dei risultati da parte del sistema centrale, vengono stabilite le risultanze relative, per la comunicazione al Ministero del Tesoro, entro il mese di giugno di ciascun anno — secondo la tempistica prevista dalle singole leggi approvative del Concordato con la Chiesa cattolica e delle Intese con le altre Confessioni religiose —, degli importi singolarmente spettanti agli aventi diritto.

Per quanto riguarda infine l'ammontare delle somme corrisposte dal 1990 in poi alle Confessioni religiose, si rinvia all'allegato prospetto fornito dal Ministero del Tesoro.

OTTO PER MILLE GETTITO IRPEF - QUOTA DESTINATA ALLE CONFESIONI RELIGIOSE

PAGAMENTI (importi in milioni di lire)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997*	TOTALE
4480	Anticipo CEI	406.001,1	406.001,1	406.001,1	586.606,8	702.026,3	870.216,7	950.591,2	921.500,0	5.248.944,3
4482	Conguaglio CEI	-	-	-	-	-	-	503.984,4	463.500,0	967.484,4
	TOTALE CEI	406.001,1	406.001,1	406.001,1	586.606,8	702.026,3	870.216,7	1.454.575,6	1.385.000,0	6.216.428,7
4483	Chiese avventiste 7° giorno	-	-	-	3.944,8	6.023,4	7.539,3	6.174,3	4.200,0	27.881,8
4484	Assemblee di Dio	-	-	-	2.340,0	2.678,2	2.358,0	2.433,3	1.600,0	11.409,4
4485	Tavola valdese	-	-	-	-	-	-	-	5.200,0	5.200,0
TOTALE		406.001,1	406.001,1	406.001,1	592.891,6	710.727,9	880.114,0	1.463.183,2	1.396.000,0	6.260.919,9

* I dati relativi al 1997 si riferiscono alle previsioni assestate.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

CONTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'approvazione della normativa sull'istituzione del giudice unico di primo grado, il Ministro di grazia e giustizia sta procedendo per delega ad eliminare le preture ed i loro distaccamenti, conferendo le funzioni attualmente proprie di questi organi ai tribunali;

secondo normativa, a questo seguirà la riorganizzazione della distribuzione territoriale dei tribunali, dato che questi dovranno necessariamente svolgere le funzioni delle sopprimende preture e dei loro distaccamenti;

a seguito di ciò saranno istituite sezioni distaccate dei tribunali in ragione di una ogni quattro preture mandamentali soppresse;

in tale modo tre città su quattro di quelle che attualmente sono sede di preture mandamentali rimarranno prive di questo organo fondamentale per lo sviluppo economico ed amministrativo del territorio;

in particolare, fonti più o meno accreditate, già danno per certa l'esclusione della città di Civitanova Marche, attualmente sede di sezione distaccata della pretura circondariale, dall'assegnazione di una sezione distaccata di tribunale;

la città di Civitanova Marche costituisce un centro nevralgico, sia dal punto di vista turistico che commerciale, ed è sede di alcune delle più produttive realtà industriali delle Marche, con seicento imprese industriali e di servizi, 1.400 imprese artigiane, 1.800 imprese commerciali, e 1.860 imprese agricole nell'ex-mandamento;

l'area di detto comune interessa 20 mila occupati e rileva circa sei miliardi di protesti annui;

Civitanova Marche è al centro di un importante nodo viario che comprende l'A14 Adriatica e la statale Adriatica, il che consente un rapido ed agevole accesso ai servizi del comune da tutto il territorio

dell'ex-mandamento, attesta anche la presenza di un grande e diffuso numero di posteggi auto gratuiti;

l'essere città di mare in continua espansione e con un alto tasso d'immigrazione, sottopone Civitanova Marche ad un alto contenzioso civile e penale che è tra i più alti del distretto delle Marche —:

se non si ritenga opportuno, data l'evidente sussistenza dei requisiti di legge, assegnare a Civitanova Marche una sezione distaccata del tribunale di Macerata che possa continuare a fornire alle popolazioni gli stessi servizi attualmente garantiti dalla pretura;

se non si ritenga che la soppressione della pretura di Civitanova Marche, senza la contemporanea istituzione di uffici che ne rilevino le funzioni, possa penalizzare fortemente tutto il tessuto socio-economico e produttivo dell'ex-mandamento andandone ad intaccare le potenzialità operative e concorrenziali. (4-14590)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della tradu-

zione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed econo-

micità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Civitanova Marche, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituirla quale sede distaccata di Tribunale.

Infatti il circondario di Macerata presentava due sezioni (Civitanova Marche, appunto, e Recanati) in possesso del solo parametro di carico — rispettivamente 52.000 abitanti ed un indice di carico atteso pari a 2,3 e 48.000 abitanti e indice pari a 2—, ma non è stato possibile prevedere l'accorpamento alla sede centrale (Macerata), per evitarne la congestione funzionale.

È stato quindi ritenuto che Civitanova Marche, « in possesso di maggior bacino di utenza e maggior carico » — cito testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo — potesse costituire il polo giudiziario aggregante rispetto alla sede di Recanati, che è stata quindi accorpata alla stessa Civitanova.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CREMA. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso che:

la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con la legge 4 ottobre 1966, n. 876, stabiliva la perdita della cittadinanza del Paese di origine, in caso di acquisto volontario della cittadinanza di uno dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, eccezion fatta per quelli che, come Italia, Francia e Paesi Bassi, hanno successivamente ratificato il secondo protocollo di emendamento alla convenzione fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993, che consente, in realtà, la doppia cittadinanza,

la legge 5 febbraio 1992 n. 91 sancisce il mantenimento della cittadinanza italiana, anche in caso di acquisto volontario di cittadinanza straniera, ad esclusione dei casi in cui l'italiano che risiede, o stabilisce la propria residenza all'estero, vi rinunci volontariamente;

la legge suddetta, e le successive proroghe, hanno consentito ai connazionali emigrati, che avevano assunto la cittadinanza del paese di residenza, di riacquistare la cittadinanza italiana fino al 31 dicembre 1997;

il diritto alla cittadinanza italiana anche per discendenza materna sancito nel 1975, la possibilità di cittadinanza plurima e quella di riacquistare la cittadinanza italiana, le proroghe delle quali si è fatta precedentemente menzione, nonché le facilitazioni che ad esempio ha fornito il nostro Consolato Generale in Canada, inviando i propri funzionari in missione presso le varie comunità interessate, mostrano l'attenzione prestata dall'Italia al problema, ma anche la consapevolezza che la complessità delle pratiche necessarie possa aver precluso a molti connazionali la possibilità di usufruire di quanto previsto dalla legge n. 91 del 1992;

appare, inoltre, anacronistico e comunque in contraddizione con quanto sin qui esposto, il permanere dell'impossibilità di riacquistare la cittadinanza italiana — come ad esempio in Belgio — pena la perdita della cittadinanza ottenuta per naturalizzazione volontaria —:

se non si ritenga opportuno provvedere ad una ulteriore proroga per il riacquisto della cittadinanza italiana, stanti anche le difficoltà di reperimento della documentazione e di espletamento delle pratiche a suo tempo richieste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91;

se, quantomeno a livello di Comunità europea, l'Italia intenda sollecitare la sensibilità dei paesi aderenti, affinché ratifichino il secondo protocollo di emendamento alla convenzione, come già fatto da Francia e Paesi Bassi. (4-15804)

RISPOSTA. — *La legge n. 91 del 5.2.92, contenente le « Nuove norme sulla cittadinanza », prevede all'articolo 13 diverse modalità di riacquisto della cittadinanza italiana che non sono soggette a termini di scadenza.*

Viceversa, il riacquisto della cittadinanza italiana contemplato dall'articolo 17 della predetta legge è stato inteso come facoltà di carattere transitorio, e pertanto sottoposto al termine di scadenza di due anni, successivamente prorogato, fino al 31 dicembre 1997.

È peraltro da rilevare che la presentazione della documentazione da allegare a sostegno delle richieste di riacquisto non è soggetta a termini di scadenza. Pertanto, tutti coloro che hanno sottoscritto entro i termini previsti la dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91/92, possono disporre di tutto il tempo necessario a reperire la documentazione da allegare a completamento dell'istanza.

L'Italia è stato uno dei Paesi promotori del Secondo Protocollo Europeo del 1993, che è stato ufficialmente presentato all'attenzione degli Stati membri del consiglio d'Europa e che pertanto possono firmarlo e ratificarlo.

Va rilevato, in generale, che in diritto internazionale vige il principio secondo il quale ciascuno Stato è libero di stabilire quali conseguenze possano derivare nel proprio ordinamento giuridico dal fatto che un cittadino acquisti o possieda un'altra nazionalità, come riaffermato nel Preambolo

della nuova « Convenzione europea sulla cittadinanza », aperta alla firma a Strasburgo il 6.11.97 (e firmata in tale data anche dall'Italia).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in provincia di Caserta si verificano, con preoccupante frequenza, gravi episodi di criminalità e di violenza che allarmano l'opinione pubblica;

tali fatti criminosi vanno, tra l'altro, non solo ad una grave crisi occupazionale che colpisce soprattutto i giovani, ma anche alla carenza di strutture e organici della magistratura e delle Forze dell'ordine;

tali episodi vanno a penalizzare l'intera provincia di Caserta, che, per converso, vanta grandi tradizioni di operosità ed è popolata da gente di grande generosità, la cui unica aspirazione è di progredire e far progredire il proprio territorio con iniziative economiche e culturali di larga portata e di interesse generale;

l'attuale stato di fatto, oltre a creare grave turbamento nell'opinione pubblica, ostacola le attività economiche e disincentiva nuove iniziative imprenditoriali sicché soprattutto i giovani vengono penalizzati per la difficoltà di reperire occasioni di lavoro, restando potenzialmente alla mercé di organizzazioni criminali;

sono state intraprese varie iniziative parlamentari, finalizzate alla istituzione di un altro tribunale in questa provincia e, segnatamente, nella città di Caserta, unico capoluogo di provincia in Italia privo di tale ufficio giudiziario —:

quali iniziative al riguardo intenda assumere il ministro di grazia e giustizia e se non ritenga opportuno, a presidio del territorio, ed a tutela della popolazione, per dare un concreto segnale della pre-

senza dello Stato sul territorio, provvedere a rinforzare, nelle more del perfezionamento dell'iter parlamentare volto alla istituzione del nuovo ufficio giudiziario in Caserta, gli organici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'assegnazione di altri magistrati rinforzando, nel contempo, il contingente del personale amministrativo, onde assicurare la definizione dei processi in tempi rapidi sia nel settore penale che in quello civile. (4-14730)

RISPOSTA. — *La competente Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria comunica, in ordine ai quesiti posti dall'interrogante, le seguenti informazioni.*

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

1. *La dotazione organica del personale di magistratura prevede: presidente, non presente; 8 Presidenti di sezione, presenti, uno dei quali in uscita; 34 Giudici, 30 presenti.*

Il trasferimento di uno dei giudici in entrata è stato disposto ai sensi dell'articolo 2 (2° comma) e 21 (6° comma) del R.D. 511/46 (Sospensiva T.A.R.).

In data 19.2.1997 il Ministro ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura la copertura urgente di un posto di giudice.

Con telex del 27.11.1997 è stato pubblicato il posto di Presidente.

Con telex del 28.11.1997 sono stati pubblicati 3 posti di giudice.

Un pretore della Pretura di Santa Maria Capua Vetere e un giudice del Tribunale di Napoli sono applicati in questa sede (rispettivamente dall'1.4.1997 al 30.4.1998 e dal 31.1.1997).

2. *La dotazione organica del personale amministrativo prevede: Dirigente, presente; 4 Direttori di cancelleria, presenti; 8 Funzionari di cancelleria, 6 presenti; 32 Collaboratori di cancelleria, 31 presenti; 17 Assistenti giudiziari, 9 già presenti e 4 in entrata; 38 operatori amministrativi, 29 presenti, uno in entrata; 1 Stenodattilografo, presente; 6 Dattilografi, presenti; 1 Capo servizi di vigil. e custodia, non presente; 9 Conducenti di autom. speciali, presenti; 1 Addetto ai serv. port. e cust., presente; 11 Addetti ai servizi ausiliari, 8 già presenti ed uno in entrata.*

Con telex del 27.1.1998 è stato pubblicato il posto vacante di collaboratore di cancelleria.

I 4 posti vacanti di assistente giudiziario sono stati pubblicati con telex del 12.2.1998.

I 2 posti vacanti di addetto ai servizi ausiliari sono stati pubblicati con telex del 3.2.1998.

Con DD.MM. del 23.4.1997, in attuazione del D.P.C.M. del 31.1.1997 sono state rideeterminate le dotazioni organiche del personale amministrativo dei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata così modificata: Direttore di cancelleria, — 3 unità (da 7 a 4); Collaboratore di cancelleria, — 1 unità (da 33 a 32); Assistente giudiziario, — 4 unità (da 9 a 13); Stenodattilografo, — 1 unità (da 2 a 1).

Con successivi decreti ministeriali del 18.11.1997 le dotazioni organiche degli assistenti giudiziari e degli operatori amministrativi sono state ulteriormente ampliate rispettivamente di 4 (da 13 a 17) e 8 (da 30 a 38) unità.

PERSONALE UNEP

La dotazione organica prevede: 5 Collaboratori, presenti; 9 Assistenti, 8 già presenti ed uno in entrata; 10 Operatori, presenti.

3. *Modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo.*

In ordine alla copertura delle vacanze nelle piante organiche degli uffici giudiziari in oggetto, questa Direzione Generale procederà con le seguenti modalità:

I posti vacanti di funzionario di cancelleria potranno essere coperti all'esito del concorso riservato a 987 posti il cui bando è stato pubblicato sulla G.U. del 9.10.1997.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato sulla G.U. del 26.6.1998.

I posti vacanti di collaboratore di cancelleria, assistente giudiziario, capo servizi vigilanza e custodia, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera (per i quali non si sia già provveduto alla pubblicazione o — per i profili professionali per i quali è richiesto il

solo requisito della scuola dell'obbligo — alla individuazione per l'avviamento al lavoro mediante assunzione di iscritti nelle liste di collocamento con la procedura di cui agli artt. 23 ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994), e quelli degli altri profili professionali ancora vacanti all'esito dei relativi concorsi, saranno coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente alle esigenze degli altri uffici giudiziari.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione nei confronti di tutti gli aventi diritto è stata raggiunta, con le Organizzazioni Sindacali, l'intesa volta a regolamentare l'attività dei trasferimenti nella quale, tra le altre disposizioni, vi è quella che prevede due pubblicazioni l'anno per la copertura dei posti vacanti.

I posti vacanti nel profilo professionale di operatore amministrativo potranno essere coperti all'esito del concorso per soli titoli, a 368 posti, riservato a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questo Ministero-Amministrazione giudiziaria, successivamente all'1.1.1991, nella quinta e quarta qualifica funzionale.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei Capi degli Uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 364/1993 convertito in L. 458/1993 e secondo le direttive impartite da questa Direzione Generale con le circolari del 29.9.1993, del 5.10.1993 e del 25.10.1994.

4. In relazione agli organici, assumono particolare rilievo novità legislative e disegni di legge all'esame del Parlamento.

A) GIUDICE UNICO

La legge n. 254 del 16.7.1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

In attuazione della suddetta legge di delega il Consiglio dei Ministri, in data 13.2.1998, ha approvato il decreto legislativo relativo alle sezioni distaccate di Tribunale.

Il suddetto provvedimento istituisce 5 sezioni distaccate del Tribunale di S. Maria Capua Vetere: Aversa, Carinola, Caserta, Marcianise, Piedimonte Matese.

La riforma del giudice unico entrerà in vigore il 2 gennaio 1999.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, sarà, inoltre, soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al Tribunale.

L'ufficio della Procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari ed in questa sede saranno attentamente valutate le richieste e le eventuali proposte formulate dai Capi degli uffici, al fine di realizzare una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

B) SEZIONI STRALCIO

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997 è stata pubblicata la legge sulla istituzione delle sezioni stralcio nei Tribunali ordinari, per la definizione del contenzioso civile pendente.

Con circolari 2088/s/ipp/5143 e 1964/s/dg/5142, sono state diramate le necessarie indicazioni al fine di realizzare il progetto nazionale per la rilevazione delle pendenze civili. Entro il 4 settembre presso ogni Tribunale è stato istituito un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti civili pendenti. Ciascun Tribunale ha ricevuto, a cura del Gabinetto del Ministero-Coordinamento servizi statistici e di gestione, una scheda cartacea di rilevazione e un dischetto contenente un programma finalizzato al caricamento dei dati. Sulla base dei dati pervenuti, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 18.11.1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati del relativo personale amministrativo.

Con riferimento al Tribunale di S. Maria Capua Vetere con il suddetto provvedimento è stato stabilito quanto segue:

Tribunale di S. Maria Capua Vetere: n. di sezioni stralcio, 2; giudici aggregati, 17; assistenti giudiziari, 4; operatori amministrativi, 8.

C) INCENTIVI

La situazione di carenza dei magistrati nelle regioni gravemente esposte alla criminalità organizzata necessita di interventi straordinari al fine di garantire la funzionalità e la effettività della giurisdizione.

In particolare appare necessario garantire la presenza di magistrati in quelle sedi e in quegli uffici giudiziari ove più possibile si è rilevato assicurare la copertura degli organici al punto da dover ricorrere a procedure di trasferimento di ufficio.

Il disegno di legge presentato dal Ministro Flick prevede incentivi di ordine economico ed incentivi di altra natura. In primo luogo è previsto che il magistrato il quale accetti di essere destinato di ufficio in una sede disagiata dell'Italia meridionale o insulare (per precisione Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), riceva un'indennità che dura per 4 anni (i primi due per intero ed i secondi due ridotti alla metà — determinata sulla base del doppio della diaria giornaliera prevista quale indennità di missione in rapporto alla qualifica posseduta da ciascun magistrato) e che l'anzianità di servizio maturata nella sede disagiata valga il doppio al fine di un trasferimento successivo. Si vuole introdurre in questo modo un meccanismo che compensi il sacrificio sopportato dal magistrato consentendogli di ottenere con maggiore facilità la successiva sede di servizio o di fare rientro nella città ove originariamente prestava servizio, al fine di stimolare anche soggetti con una certa esperienza ai quali è garantita la possibilità di far rientro nel luogo prescelto.

Va precisato, inoltre, che una esplicita previsione del disegno di legge allunga, sia per gli uditori sia per gli altri magistrati trasferiti d'ufficio, a tre anni il periodo di permanenza obbligatoria prima di poter chiedere ed ottenere altra sede.

Le sedi disagiate sono individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia sulla base del concorso di almeno due dei seguenti parametri:

a) le vacanze siano superiori al 15 per cento dell'organico e siano rimasti non coperti posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) un elevato tasso di criminalità organizzata;

c) un alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto di Corte di Appello ed alla consistenza degli organici.

D) TABELLE INFRADISTRETTUALI

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni.

Il Governo ha presentato in Parlamento il disegno di legge n. 3686, che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze perché, riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà.

Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali continuerà ad essere, ovviamente, di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

DILIBERTO e GRIMALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'estate del 1997, alcuni quotidiani e settimanali, in particolare il settimanale *Mondo*, hanno pubblicato numerosi articoli sui cosiddetti stipendi e pensioni d'oro;

nei suddetti articoli venivano citati nomi e cifre relative alle retribuzioni e alle pensioni di funzionari e dirigenti di aziende pubbliche, quali Telecom, Enel e Rai;

i dati relativi a questa inchiesta sarebbero stati forniti agli organi di stampa dal signor Girolamo Alfieri, funzionario dell'Inps, che avrebbe messo a disposizione i tabulati relativi, estrapolati da banche dati della pubblica amministrazione;

in seguito alla pubblicazione dei dati di cui sopra il signor Alfieri è stato sospeso dal servizio in quanto avrebbe abusato della sua qualità di dipendente Inps utilizzando dati riservati, avrebbe violato i doveri d'ufficio ponendosi « in dispregio ai fondamentali principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa », perché « il clamore suscitato dagli articoli relativi alla vicenda... avrebbe comportato compromissione del buon nome e dell'immagine dell'istituto e danno per l'Ente »;

il garante della *privacy*, adito dalla Rai in seguito alla pubblicazione di dati di cui sopra, si è espresso favorevolmente rispetto alla pubblicazione di dati relativi alle retribuzioni di dipendenti che vivono di fondi dello Stato;

contro il dottor Alfieri l'Inps ha presentato denuncia alla magistratura, che ha aperto inchiesta per peculato, rivelazione ed utilizzo di atti d'ufficio ed accesso abusivo a sistemi informatici —:

se non ritenga di dover intervenire affinché l'Inps ritiri la denuncia presentata contro il signor Alfieri e revochi il provvedimento di sospensione dello stesso;

in base a quali criteri le aziende pubbliche si rifiutino di rendere pubblici i dati relativi agli stipendi dei dirigenti;

se non ritenga che debba vigere il principio della trasparenza per le società o enti pubblici. (4-13326)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente, in via preliminare, di aver stabilito delle proprie norme, ai fini dell'applicazione del principio della trasparenza, per l'accesso ai sistemi informatici e per i rapporti con gli organi di stampa, norme alle quali tutti i dipendenti si devono attenere.*

Il Dott. Alfieri, funzionario dell'Istituto, non ha osservato tali norme ed è risultato essere l'autore dell'arbitrario accesso, con l'utilizzo della contact-less di una collega, agli archivi informatici e telematici dell'istituto, con lo scopo di estrapolarne dati riservati, gestiti dall'Ente per fini istituzionali e riguardanti retribuzioni e trattamenti previdenziali di noti personaggi, per la loro divulgazione a mezzo stampa, rendendo responsabile l'Istituto di incauto trattamento di dati personali.

A seguito della notifica al dipendente del decreto di perquisizione dell'abitazione e del posto di lavoro, con valenza di informazione di garanzia ex articolo 369 c.p.p., disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le ipotesi di reato di peculato, rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio ed accesso abusivo a sistemi informatici, il Direttore Generale dell'INPS con determinazione del 30.9.1997 e con pari decorrenza ha disposto la sospensione cautelare dal servizio del dipendente ai sensi dell'articolo 42, 3° comma del Regolamento organico del Personale, con corresponsione dell'assegno alimentare per tutto il periodo di sospensione.

Il procedimento disciplinare instaurato a carico del dipendente è stato definito, con la determinazione n. 295 del 5.12.1997 con la quale è stata irrogata al Dott. Alfieri la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica nella misura di mesi quattro.

Il dipendente ha formalmente ed esplicitamente rinunciato ad impugnare la de-

cisione innanzi al Collegio Arbitrale nel corso della sua audizione intervenuta il 4.12.97.

L'INPS ha fatto presente, infine, che il provvedimento sanzionatorio a carico del Dott. Alfieri è scaduto il 31.1.1998 e lo stesso ha ripreso servizio dall'1.2.1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DUILIO, FIORONI, FERRARI, FRIGATO, BRESSA, POLENTA, REPETTO, RIVA, RISARI, RICCI e SCANTAMBURLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

su diversi giornali è uscita la notizia che la provincia di Varese ha chiesto, a più riprese e con insistenza, di aprire una posizione Inps in favore del presidente della provincia Massimo Ferrario, a cui l'ente previdenziale ha risposto con due dinieghi motivati dal fatto che il Ferrario non era lavoratore dipendente, prima di diventare presidente e, in seconda istanza, che Massimo Ferrario non poteva essere dipendente di una azienda di cui deteneva il 70 per cento del capitale;

Massimo Ferrario si era fatto assumere come dipendente dalla ditta Beta sistemi di cui era proprietario al 70 per cento per la durata di tredici giorni allo stipendio lordo di lire 9 milioni circa;

l'apertura di una posizione Inps sarebbe costata allo Stato e quindi ai contribuenti circa 60 milioni annui; nella vicenda, ad avviso dell'interrogante, si potrebbero intravedere estremi di reato —:

quali siano state le azioni sul piano legale, o su altro piano, che l'Inps ha intrapreso nei confronti del presidente della provincia e/o dell'amministrazione provinciale, per tutelare gli interessi dell'ente stesso e di tutti i cittadini. (4-13899)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inviato i seguenti elementi informativi.

La Provincia di Varese, in data 14.3.96, richiedeva l'apertura della posizione contributiva per il versamento dei contributivi assicurativi ai sensi della Legge n. 816 del 27.12.95, in favore del Sig. Ferrario Massimo — Presidente della provincia medesima — peraltro proprietario al 70 per cento della Ditta BETA presso la quale prestava la sua attività lavorativa.

L'Istituto, non riconoscendo il rapporto di lavoro di tipo subordinato tra l'interessato e la succitata Società, in data 15.3.1996 respingeva la suddetta richiesta e riconfermava tale provvedimento il 13.8.96, a seguito di ulteriori riesami chiesti dall'Amministrazione Provinciale.

Successivamente, l'Amministrazione provinciale e l'interessato proponevano ricorsi che, però, venivano respinti dal Comitato Regionale dell'INPS, il quale confermava, quindi, il provvedimento adottato in precedenza dalla Sede.

Tutto ciò veniva notificato in data 3.4.97, sia all'Amministrazione Provinciale che al Sig. Ferrario.

Si informa, infine, la S.V. On.le che la Sede INPS di Varese il 29.5.97 ha presentato denuncia dei fatti di cui sopra alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Varese.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

FOTI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del 30 aprile 1997 il tribunale di Piacenza rigettava il ricorso, depositato in data 25 marzo 1997 dal notaio dottor Alberto Vullo di Piacenza, per l'omologazione del rogito in data 10 marzo 1997 n. 72230/13977 portante l'atto costitutivo della società « Piacenza Sviluppo spa », (con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 68, capitale sociale lire 16 miliardi e 270 milioni) avente per oggetto: a) lo studio e la promozione di iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali artigianali, commerciali, depositi frigoriferi, concessionarie veicoli, attività annonarie e di tra-

sporto, nonché la promozione e la realizzazione di centri di servizi avanzati, nell'ambito del territorio del comune di Piacenza; b) lo studio e la promozione della realizzazione di infrastrutture funzionali allo sviluppo economico del territorio e alla valutazione dell'economia comunale; c) acquisto di aree e urbanizzazione e vendita delle stesse per favorire l'insediamento di attività produttive nel territorio del comune di Piacenza;

nella menzionata ordinanza del tribunale di Piacenza si legge, tra l'altro, testualmente: « per la soluzione del caso di specie, omessa, in questa sede, qualsivoglia valutazione di merito, in ordine all'opportunità, convenienza o liceità penale della condotta dell'amministrazione comunale ... »;

la giunta comunale di Piacenza, con delibera n. 559 del 17 maggio 1997, proponeva reclamo avverso la succitata pronuncia del Tribunale di Piacenza « a difesa e tutela dei significativi interessi negati dalla stessa », evidenziando la « impossibilità di perseguire i fini istituzionali nonché gli obiettivi già enunciati e realizzabili attraverso la società Piacenza di sviluppo spa »;

con la predetta delibera la giunta comunale di Piacenza decideva di affidare agli avvocati Luca Nanni e Cristina Balli (quest'ultima in rapporto di parentela con l'avvocato Franco Balli che, in qualità di presidente della III sezione del comitato regionale di controllo, ebbe a sottoscrivere la pronuncia di legittimità della delibera del consiglio comunale di Piacenza n. 209 del 20 dicembre 1996 recante « Approvazione dello statuto della costituenda società Piacenza Sviluppo spa e della composizione dei soci. Conferimento a titolo di partecipazione della costituenda società, dei beni in natura, ubicati in località Le Mose, per un valore di lire 14 miliardi e 643 milioni ») di patrocinare il ricorso avanti alla corte di appello di Bologna avverso l'ordinanza del tribunale di Piacenza di rigetto dell'omologazione del rogito della società « Piacenza Sviluppo spa »;

la decisione del tribunale di Piacenza veniva confermata, in data 11 luglio 1997,

dalla corte di appello di Bologna — III sezione civile;

è accertato il contrasto dell'atto costitutivo e dello statuto della società Piacenza Sviluppo spa con norme imperative di legge —:

se risulti pendente procedimento penale nei confronti degli amministratori del comune di Piacenza in ordine ai fatti evidenziati e, in caso affermativo, in quale stadio si trovi;

se, in relazione anche al contenuto delle citata ordinanza del tribunale di Piacenza, non si ritenga doveroso segnalare la questione al procuratore regionale della corte dei conti, competente per territorio, affinché valuti la sussistenza degli estremi per il promuovimento dell'azione di responsabilità, e per il recupero del danno erariale, nei confronti degli amministratori del comune di Piacenza. (4-12360)

RISPOSTA. — La vicenda cui si fa riferimento nell'atto ispettivo è stata sottoposta all'attenzione della Autorità giudiziaria con la presentazione di un esposto.

Al riguardo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza ha adottato, in data 4 giugno 1997, decreto di archiviazione su conforme richiesta del pubblico ministero.

L'articolata richiesta della pubblica accusa si fonda, in sintesi, sulla considerazione che anche gli interventi più critici circa la costituzione della società in questione hanno esplicitamente fatto salva la piena buona fede degli amministratori e che, al di là di possibili illegittimità amministrative della procedura, l'obiettivo perseguito era quello del pubblico interesse.

Tale valutazione è stata condivisa dal giudice.

In merito alle possibili iniziative di carattere erariale, si rappresenta che a mente dell'articolo 129 disp. att. c.p.p. è previsto l'invio di comunicazione al procuratore generale presso la Corte dei Conti solo nel caso in cui sia esercitata l'azione penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FOTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri ha concluso l'esame preliminare dello schema di decreto legislativo recante « Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado in attuazione della legge n. 254 del 1997 »;

il predetto schema di decreto legislativo non individua le sezioni distaccate di tribunale (circa 200) che bilanceranno la perdita delle sezioni di pretura, essendo stata rinviata ogni decisione in merito all'adozione di un successivo decreto legislativo —:

se non ritenga doveroso prevedere l'istituzione della sezione distaccata di tribunale a Sassuolo (Modena), già sede di sezione distaccata di pretura, anche in considerazione del rilevante carico di procedimenti civili e penali già pendenti avanti la predetta sezione e della notevole concentrazione di industrie attive nella zona.

(4-13867)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e

delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale — né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chia-

mata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Sassuolo, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire la stessa Sassuolo quale sede distaccata del tribunale di Modena.

Infatti — come affermato nella relazione allo schema di decreto legislativo — « Sassuolo, con 82.426 abitanti e indice (di carico) 2,7 ha parametri propri » e si pone come realtà autonoma sia dal punto di vista economico che territoriale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FOTI. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il complesso residenziale detto « Villa Corvi », posto in località Borghetto in comune di Piacenza, venne sottoposto a suo tempo a vincolo *ex lege* n. 1089 del 1939 in considerazione del fatto che lo stesso costituiva « un importante documento per lo studio e la conoscenza delle residenze di campagna che, dal seicento in avanti, la

nobiltà piacentina andava realizzando al centro delle sue numerose proprietà terriere »;

il complesso risulta interessato dalla linea dell'alta velocità ed il tracciato — così come recentemente prospettato — rischia di compromettere la bellezza e la stabilità —;

se il vincolo di tutela in premessa richiamato risulti ancora apposto sull'immobile in questione e — in caso contrario — quali siano le ragioni che abbiano suggerito di farne dichiarare la decadenza;

se non ritenga doveroso, in ogni caso, intervenire al fine di impedire che il tracciato della linea dell'alta velocità — allo Stato individuato — possa arrecare danno ad un complesso, quale quello rappresentato da « Villa Corvi », che ospita edifici di sicuro interesse e pregio storico-artistico, meritevoli di considerazione e di tutela.

(4-15645)

RISPOSTA. — *Il complesso Villa Corvi già Radini Tedeschi, in loc. Borghetto, comune di Piacenza, è vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 con decreto ministeriale 25 agosto 1992; il vincolo è ancora vigente.*

Premesso quanto sopra si comunica che il tracciato della linea dell'alta velocità, quale oggi si presenta, è stato modificato su richiesta della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna portando alla definizione di un sottovia al posto della « rampa e cavalcavia in elevazione ». A seguito di ciò ha ottenuto il nulla osta di questo Ministero, trattandosi di « soluzione migliorativa » rispetto al progetto originario.

Si segnala infine che a lato del complesso è già situato il tracciato dell'Autostrada del Sole.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

FOTI, GASPARRI, LA RUSSA, MIGLIORI, BUTTI, CONTENTO, MENIA, LANDI di CHIAVENNA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MORSELLI, ALBONI,

ALBERTO GIORGETTI, MITOLO, LOSURDO, ANGELONI, FEI, ALOI, FRANZ, PAGLIUZZI, TOSOLINI, PEZZOLI, CUSCUNÀ, PASETTO, PORCU, RASI, BERSELLI, ZACCHEO, SELVA, MARTINAT, ZACCHERA, ARMANI e RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il demografo Antonio Golini ha scientificamente previsto che, nei prossimi decenni, oltre quattrocento comuni del nord, situati in aree prevalentemente montane, rischieranno l'estinzione;

la desertificazione sociale delle aree montane rappresenta un costante rischio in assenza di un presidio « naturale » garante di una corretta gestione del territorio e di utile controllo delle situazioni idrogeologiche, il dissesto delle quali è causa primaria di ripetute calamità naturali;

i paesi alpini d'Europa hanno adottato precise misure di defiscalizzazione per gli investimenti attuati nelle aree montane;

il consiglio nazionale dell'unione nazionale comuni e comunità enti montani, riunitosi a Roma il 17 ottobre 1996, ha preso atto che, sia nei documenti di programmazione economico-finanziaria che nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, non vi è « alcuna misura di specifico impegno finanziario pubblico a favore della montagna »;

la progressiva tendenza alla diminuzione del livello dei servizi pubblici nelle aree montane determina un ulteriore depauperamento della popolazione montana;

le ipotesi, contenute nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, di vincolare alla tesoreria unica i comuni a minore presenza demografica e di aumentare le aliquote Ici, costituiscono insostenibili inasprimenti e ingiustificate penalizzazioni per i livelli di vita e di reddito disponibile delle popolazioni delle zone montane;

nonostante siano trascorsi ormai quasi tre anni dall'approvazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante « Nuove

disposizioni per le zone montane», la stessa risulta largamente disattesa ed inapplicata;

il quadro che emerge dalla « Relazione 1996 sullo stato della montagna » è particolarmente preoccupante, se non altro, anche per i sottoindicati motivi:

1) con delibera Cipe del 13 marzo 1996, è stato approvato il piano di riparto tra le regioni della somma di cinquanta miliardi di lire stanziata quale fondo per la montagna del 1995, giusto il disposto dell'articolo 2 della legge n. 97. Ad oggi nessun contributo è pervenuto, stante le farraginosità burocratiche, alle regioni. Anche i fondi (trecento miliardi) stanziati per il 1996, nonostante la somma risulti già accantonata dal Cipe e siano stati definiti i criteri di riparto, verranno assegnati con grave ritardo;

2) il Ministro dell'industria ha negato l'applicazione, per le zone montane, dei benefici in campo energetico previsti dall'articolo 10 della legge n. 97, osservando, in modo pretestuoso, che la norma citata prevede la facoltà e non l'obbligo della concessione degli stessi;

3) il decentramento di attività e servizi a favore delle comunità montane, previsti dall'articolo 14 della legge n. 97, non è stato minimamente attuato a causa delle concomitanti inadempienze delle regioni e del Cipe;

4) le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali, di cui all'articolo 16 comma 1, risultano inattuate, non avendo il ministero delle finanze emanato alcuna circolare applicativa —:

se i fatti siano noti al Presidente del Consiglio dei ministri;

se e quali urgenti iniziative intenda assumere per il superamento delle carenze evidenziate, al fine di promuovere una reale, e non di facciata, tutela della montagna, delle sue tradizioni, della cultura e dell'economia delle popolazioni che lì vivono.

(4-16278)

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde all'atto parlamentare in oggetto, con il quale sostanzialmente si segnalano le difficoltà ed i ritardi nell'applicazione degli incentivi e delle facilitazioni previste in favore delle zone montane dalla legge n. 97/1994.*

In proposito si fa presente che, come è noto, detta legge implica una competenza d'intervento orizzontale di varie Amministrazioni dello Stato, alcune delle quali hanno, in effetti, incontrato obiettive difficoltà in sede attuativa delle provvidenze previste; solo di recente è stata assegnata per delega una funzione di coordinamento ad un Sottosegretario di questo ministero, per cui soltanto ora si è potuto costituire un punto di riferimento complessivo delle politiche settoriali in materia. Inoltre, è in corso la predisposizione, in relazione agli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 1998, di un disegno di legge che rivisita la legge n. 97 ed interviene sugli articoli che, come è stato ricordato, non sono Stati applicati o hanno fatto registrare, al momento dei tentativi di applicazione, qualche difficoltà.

È previsto che si svolga nel mese di giugno la seconda conferenza nazionale della montagna, organizzata congiuntamente dal sistema delle autonomie locali, dal Governo e dal CNEL. In quella sede sarà possibile discutere, con tutti i soggetti interessati, le modifiche alla legge per renderla finalmente e pienamente operativa; in particolare, sarà possibile avere, anche grazie agli stanziamenti previsti nella legge finanziaria del 1998, un meccanismo di finanziamento a regime della legge per la montagna. Uno dei limiti della legge n. 97, forse anche per la fase convulsa nella quale è stata approvata, è che essa prevedeva un meccanismo finanziario per il triennio 1994-1996, mentre al termine di tale periodo non prevedeva più nessuna forma di finanziamento. Con la legge finanziaria del 1998 si sono create le condizioni per introdurre un meccanismo di finanziamento a regime.

Per quanto riguarda invece le risorse, occorre precisare che dal 1997 vige un

regime di blocco degli impegni, e che a tale regime sono stati sottoposti anche gli stanziamenti 1995-1997 relativi alla legge sulla montagna. Entro i limiti previsti dalle leggi di blocco degli impegni si è proceduto ad emettere mandati per il 60 per cento delle risorse stanziare, ammontanti rispettivamente a 50 miliardi per il 1995 e a 150 miliardi per il 1996; il 60 per cento corrisponde quindi a 30 e a 90 miliardi.

Nell'ambito peraltro delle scelte prioritarie compiute dalle regioni tali mandati non sono stati utilizzati dalle regioni stesse per i propri tiraggi di tesoreria e sono stati restituiti non utilizzati alla ragioneria generale dello Stato nei primi mesi del 1998. Gli uffici della ragioneria hanno proceduto a riemettere i mandati e in questi giorni sono in fase di trasmissione per la registrazione alla Corte dei conti i mandati rimasti inutilizzati alla fine del 1997.

Nello stesso periodo è stato attivato il finanziamento legato alla legge finanziaria del 1996, attraverso mutui contratti alla fine del 1997 e attribuiti alle comunità montane per un ammontare di 300 miliardi. Tale cifra, nella delibera che il CIPE ha assunto lo scorso 17 marzo, è stata distribuita secondo un programma pluriennale in base al quale nel corso del 1998, saranno disponibili i seguenti finanziamenti. Innanzitutto, le risorse residue del 1997, cioè i mandati che, come ricordato, erano stati emessi e sono stati restituiti per circa 120 miliardi; poi le risorse attivate con mutui relativi al 1996, che saranno per il 50 per cento attribuite nel corso del 1998 e per l'intero ammontare di 300 miliardi impegnabili sin dallo stesso anno.

Si fa poi presente che nella tabella D della legge finanziaria vi è uno stanziamento immediatamente spendibile di 100 miliardi, anche questi attribuiti al 1998, e che nella tabella B vi sono limiti di impegno, attivabili con legge, pari a 200 miliardi, che ai tassi attuali del mutuo consentiranno uno sviluppo di circa 200 miliardi di nuove risorse a favore delle comunità montane. Questa è una delle poste che va attivata nel quadro di quella rivisitazione della legge montagna che sarà discussa nella confe-

renza nazionale della montagna al CNEL e che potrà mobilitare 200 miliardi di nuovi finanziamenti.

Nel corso del 1999 saranno inoltre disponibili le risorse residue degli impegni relativi al triennio 1995-1997 ed anche 50 miliardi che la legge finanziaria ha allocato in tabella B, quindi anch'essi attivabili per legge. I limiti di impegno anzidetti consentono nel 1998 uno sviluppo di mutui per circa 200 miliardi e sono in espansione negli esercizi successivi, consentendo uno sviluppo di mutui per circa 300 miliardi.

Si è dunque aperto per le comunità montane un orizzonte di finanziamenti che varia tra i 100 e i 400 miliardi annui nel corso degli esercizi a partire dal 1998.

A questi dati quantitativi va aggiunta una clausola importante contenuta nella ricordata delibera CIPE che prevede due garanzie in termini di corrispondenza tra impegni e concrete possibilità di pagamento (cioè in termini tecnici, tra competenza e cassa).

In tale delibera si prevede, infatti, che alle eventuali esigenze di cassa che dovessero emergere nel corso dell'esercizio 1998 si potrà far fronte utilizzando con priorità le risorse del capitolo del fondo di riserva costituito in bilancio per l'adeguamento degli stanziamenti di cassa e che nel corso dell'anno anche per i tiraggi dei conti di tesoreria, che sono stati il motivo per il quale nel 1997 le regioni non hanno utilizzato i mandati emessi a favore delle comunità montane, sarà data priorità alle risorse stanziare per intervenire nelle aree depresse delle comunità montane.

In questi termini si può ritenere realizzata la corrispondenza tra competenza e cassa e dunque, a partire dal 1998, quello che verrà iscritto in bilancio sarà effettivamente ciò che le comunità montane potranno tirare per finanziare i loro programmi di investimento.

Infine, la già ricordata rivisitazione delle disposizioni della legge n. 97/1994, con il conseguente scioglimento dei nodi interpretativi e delle difficoltà attuative riscontrate, agevolerà la Pubblica Amministrazione centrale e locale, ciascuna per le parti di competenza, nel dare concreta applicazione alle

provvidenze relative al decentramento delle attività e dei servizi, nonché alle incentivazioni di carattere economico-sociale ai fini della necessaria rivitalizzazione delle zone montane e per una migliore qualità della vita per le popolazioni residenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Giorgio Macciotta.

FRAGALÀ, COLA, SIMEONE, LO PRESTI, ANEDDA, BONO, LA RUSSA, MANTOVANO, MARINO, NERI e TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali criteri ed elementi oggettivi abbiano ispirato e determinato le scelte e le previsioni del Governo in ordine alla mancata istituzione (caso tra i più eclatanti, e certamente, il più sorprendente in Sicilia) di una sezione staccata del tribunale di Siracusa nella città di Augusta, atteso che:

a) Augusta ed i comuni del suo comprensorio (Melilli, Priolo e Sortino) costituiscono un bacino di utenza di oltre 70.000 abitanti, senza contare le decine di migliaia di presenze « fluttuanti » nell'area portuale ed industriale del comprensorio medesimo;

b) detto comprensorio, tra l'altro, è sede del più grande polo petrolchimico d'Europa, della seconda base navale della Marina militare italiana, oltreché sede strategica delle forze navali della Nato e di Ammiragliato;

c) Augusta, recentemente classificata porto di prima classe di interesse internazionale, è capoluogo di collegio elettorale, nonché, dopo Siracusa, il centro più importante della provincia dal punto di vista demografico e socio-economico.

(4-15222)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia se-*

guita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno

rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Augusta, era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede di Lentini.

Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo si affermava

che « *Lentini ed Augusta (con parametri rispettivamente pari a 58.916 abitanti e indice 1,89 e 46.132 e 2,5) rappresentano due bacini di utenza per i quali l'ubicazione della istituenda sezione distaccata è territorialmente molto incerta.* » La soluzione proposta vedeva come polo aggregante Lentini, che presenta un bacino di utenza maggiore di circa il 20 per cento.

Peraltro si aggiungeva testualmente che « il dibattito parlamentare potrà far emergere valutazioni integrative, delle quali non si mancherà di tener conto ».

In effetti, la sede di Augusta è stata indicata, sia da parte della Commissione Giustizia del Senato che da parte della Commissione Giustizia della Camera, come sede la cui istituzione era da ritenersi condizionante il parere positivo espresso allo schema di decreto.

In stretta coerenza con le affermazioni della massima considerazione per le modifiche proposte dal Parlamento, e ritenendo fondate le osservazioni svolte dall'interrogante, la sede di Augusta è stata istituita sezione distaccata del Tribunale di Siracusa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

INNOCENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la norma introdotta dall'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 stabilisce, nei casi di evasione contributiva, il pagamento di una sanzione una tantum non commisurata al tempo, da graduare da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi;

tale sanzione è ridotta al 30 per cento nel caso di denuncia spontanea che sia presentata entro sei mesi;

la mancata graduazione della sanzione prevista in relazione al tempo determina che anche per un solo giorno di ritardo, i contribuenti sono tenuti al versamento di un importo pari al 30 per cento dei contributi versati tardivamente;

si sono pertanto verificati numerosi episodi di contestazione e di critica all'Inps rispetto all'applicazione di un sistema sanzionatorio che realizza una evidente sproporzione tra l'entità della sanzione e il comportamento del contribuente;

peraltro, pare evidente che l'obiettivo del nuovo sistema sanzionatorio sia la lotta all'evasione contributiva e non tanto i ritardi nei versamenti;

la richiesta all'azienda di una sanzione pari al 30 per cento dei contributi versati in ritardo nei casi di presentazione spontanea delle denunce aziendali con un solo giorno di ritardo viene pertanto considerata un caso di evasione, con le conseguenze previste appunto dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 —:

se non ritenga necessario intervenire con apposite iniziative normative per modificare la disciplina in questione, graduando la sanzione quantomeno nelle prime settimane di ritardo o qualora la situazione debitoria sia denunciata spontaneamente prima di contestazioni da parte degli enti di previdenza. (4-12501)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che quanto auspicato dalla S.V. On.le ha trovato soluzione nella legge n. 449 del 27.12.1997, collegata alla Finanziaria, con la quale sono state introdotte modifiche per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di evasione contributiva.*

L'articolo 59, comma 22, della summenzionata legge, infatti, nel sostituire l'articolo 1, comma 217, lett. b) della legge 23.12.1996, n. 662, stabilisce che dal 1° gennaio 1997, nel caso di denuncia spontanea della situazione debitoria, non si fa luogo all'applicazione della sanzione « una tantum » prevista per i casi di evasione, purché tale denuncia venga effettuata entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o

premi, ed il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

lo schema di decreto legislativo inerente le nuove sedi per il giudice unico, esaminato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 1997, ha escluso molte sedi giudiziarie tra cui quella del comune di Cirò;

il bacino di utenza e la densità di popolazione di Cirò supera di gran lunga i sessantamila abitanti complessivi ed il parametro dei quaranta abitanti per chilometro quadrato;

i tempi di collegamento con i paesi gravitanti intorno a detta sede, nonché la distanza con il capoluogo di provincia (Crotone, sede del tribunale) sono circa trenta minuti;

il carico di lavoro della pretura di Cirò, da sempre sotto organico per oltre il 30 per cento degli addetti previsti in pianta organica, è altissimo, così come la frequenza delle udienze civili e penali;

nella suddetta pretura opera un magistrato togato e due magistrati onorari, nonché, con frequenza mensile, il giudice del lavoro (oltre naturalmente a due giudici di pace);

Cirò è sempre stata sede di pretura, ed è attualmente sezione distaccata della circondariale di Crotone, cui fanno capo ben sedici centri abitati di medie dimensioni;

si sta inoltre procedendo alla consegna del nuovo immobile destinato agli uffici giudiziari, di notevole ampiezza per struttura e locali disponibili, finanziato ai sensi della legge n. 119 del 1983 per un costo complessivo di tre miliardi;

tale struttura non sarebbe sfruttata al pieno delle sue reali potenzialità se venisse adibita solo come sede del giudice di pace, con notevoli danni economici e funzionali, anche perché il carico di lavoro verrebbe a gravare su altre sedi già oberate di procedure giudiziarie in corso —:

se, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della rispondenza della pretura di Cirò ai parametri stabiliti dal decreto, il Governo ritenga opportuno riconsiderare le suddivisioni territoriali operate per le nuove sedi del giudice unico e, in particolare, le disposizioni relative alla soppressione della sede di Cirò. (4-15013)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato

di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Cirò, sulla base del lavoro svolto dal comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sezione di Strongoli.

Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento « al fine di costituire un'unità funzionale nel circondario ». Infatti Cirò, con 24.208 abitanti (Istat 1996) ed indice 0,74, confluisce su Strongoli, « che prevale per maggiore indice (1,68) e popolazione (32.856). Tale soluzione — si legge appunto nella relazione — appare preferibile a quella di un accorpamento di tutto il circondario sul capoluogo, fatto che comporterebbe un aumento di 84.000 abitanti sugli iniziali 97.000; il tribunale, inoltre, con un organico di 20 giudici è in grado di tollerare la presenza di una sezione distaccata ».

Cirò non risulta segnalata da parte delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, e, conformemente a quanto sopra detto, non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di Tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina — che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega — che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della « geografia giudiziaria » che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del « servizio giustizia » alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LENTI e BONATO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Venezia risulta essere l'unico del Veneto a non aver assunto quest'anno in ruolo personale docente dalle liste dei precari per la scuola elementare;

il provveditorato agli studi e le organizzazioni sindacali all'apertura dell'anno scolastico hanno comunicato, infatti, senza però addurre giustificazioni credibili, che, per gli anni 1997-1998, non ci sarebbero state assunzioni nel settore della scuola elementare, nonostante che nella provincia di Venezia risultino collocate in pensione centocinquanta unità;

anche la provincia di Trieste ha proceduto a nuove assunzioni a fronte di un incremento demografico più debole di quello della provincia veneziana;

il provveditore di Venezia ha successivamente assegnato oltre cento incarichi annuali di supplenza, attingendo dalle graduatorie provinciali dei precari, che continueranno in tal modo a rimanere precari; al momento delle nomine risultavano scoperti ben settantasette posti per insegnamento di scuola comune, cinquanta per sostegno a bambini minorati psicofisici, nonché un nutrito contingente di posti a part-time;

nella sola scuola elementare di Burano, su un organico di quindici docenti, dieci sono precari con nomina fino al 30 giugno 1998 e solo cinque sono di ruolo;

molti insegnanti precari lavorano con continuità da tempo con incarichi annuali e la loro immissione in ruolo non costituirebbe un aggravio di spesa; l'attuale situazione, oltre a non risolvere il problema dei precari, non garantisce ai bambini una continuità nella formazione —:

quali misure intenda adottare per il prossimo anno scolastico al fine di regolarizzare le condizioni di lavoro di moltissimi insegnanti precari che hanno maturato il diritto ad essere immessi in ruolo e per tutelare, nella scuola pubblica, il diritto di bambini e famiglie alla continuità didattica. (4-15147)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che in provincia di Venezia in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1997/98, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei decreti interministeriali n. 176, 177 e 178 del 15.3.1997 si è dovuta operare una consistente riduzione dell'organico di diritto della scuola elementare.*

Ciò ha determinato un consistente numero di perdenti posto la cui sistemazione in sede di movimento magistrale ha comportato l'assorbimento dei posti resisi vacanti per i collocamenti a riposo tant'è che al termine delle operazioni è risultata una situazione di titolari in soprannumero nella provincia ed una disponibilità per le nomine in ruolo pari a zero.

Quanto alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di personale supplente fino al termine delle attività didattiche giova precisare che esse sono state determinate da situazioni quali: sostituzioni di docenti titolari utilizzati per l'insegnamento della lingua straniera, sostituzione di docenti titolari in esonero per mandato sindacale o amministrativo; copertura di posti di sostegno istituiti in organico di fatto; copertura di posti del personale docente che ha chiesto un rapporto di servizio a tempo parziale.

In buona sostanza trattasi di posti disponibili solo per la stipula di contratti a tempo determinato sui quali non è possibile disporre nomina in ruolo in quanto non privi di titolari.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

quale sia stato l'importo erogato dallo Stato per l'utilizzazione della cassa integrazione in Sicilia, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, nel Veneto, in Emilia-Romagna nel 1996. (4-10305)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunicano i dati forniti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, relativi agli importi di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, erogati dallo Stato nel 1996 alle sottoelencate Regioni:*

- 1. Sicilia 45 miliardi;*
- 2. Lombardia 178 miliardi e 424 milioni;*
- 3. Piemonte 79 miliardi e 356 milioni;*
- 4. Liguria 34 miliardi e 755 milioni;*
- 5. Veneto 34 miliardi e 549 milioni;*
- 6. Emilia Romagna 23 miliardi.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

è aberrante constatare che l'Italia, malgrado i suoi bisogni, la gigantesca mole di giovani senza lavoro riesca soltanto ad

utilizzare il 10 per cento delle somme, poste a disposizione dalla Comunità europea;

le regioni italiane pur avendo migliaia di dirigenti, mancano di *manager*, ed infatti riescono ad utilizzare i fondi europei dall'8 al 18 per cento;

a questo punto appare indispensabile istituire una seria organizzazione centrale di esperti che avviino gli studi necessari ed organizzino un lavoro serio per potere dare alle regioni serie indicazioni su come predisporre i progetti e quindi procedere ad un controllo non appena queste le hanno determinato;

nello steso tempo le regioni scelgano i dirigenti capaci ed affidino loro dei progetti da elaborare d'intesa con il gruppo centrale dello Stato;

solo in questo modo si può uscire dalla tragica situazione, tenuto anche conto che è inutile poi piangere sul latte versato;

l'Irlanda riesce ad utilizzare tutte le somme disponibili, l'Italia non riesce neanche dove arriva la Spagna, questa è la tragica realtà;

questa è la tragedia di un personale massificato, in particolare quello dirigente, che non risponde alle esigenze del mercato odierno, poiché ha una formazione dello Stato ottocentesco;

queste vicende dovrebbero fare constatare il fallimento della organizzazione amministrativa, dal momento che non valgono migliaia di dirigenti generali, superiori od altro, e che necessitano invece giovani *manager*, capaci di capire la nuova realtà lavorativa;

ci si chiede quando il Governo capirà che dovrà modificare questo vecchio ed inutile assetto di Stato e di pessima amministrazione superata e quando si avvieranno le procedure celeri per un cambiamento in positivo di tutta la pubblica amministrazione; le regioni purtroppo hanno copiato il logoro sistema statale ed hanno

creato elefantiache strutture inutili, non creative, che servono per passare il tempo;

il fatto grave è che non si ravvede alcun serio progetto di cambiamento, che dovrebbe essere rapido, immediato, tutto questo crea e giustifica il pessimismo imperante: tutto procede come prima, nessun cambiamento, questo il fallimento della nostra società italiana —:

come intenda organizzare in modo serio uno *staff* manageriale, che affronti con serietà il grosso problema della utilizzazione dei fondi europei. (4-10897)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha delegato allo scrivente l'incarico di rispondere alla interrogazione in oggetto, concernente la richiesta di chiarimenti sugli impegni che il Governo vorrà adottare per eliminare le difficoltà che si frappongono al pieno utilizzo dei fondi dell'Unione Europea ed in particolare come si vorrà formare ed organizzare uno staff manageriale capace di affrontare con serietà tale questione.

In proposito, nel riconoscere l'importanza e l'urgenza del problema sollevato, si fa presente che, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 14 D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, è stata adottata la proposta di programma delle attività per l'anno 1997.

I risultati 1997, anche per il ritardo con il quale si risponde all'interrogazione, sono ormai noti e documentano come l'obiettivo di spesa del 38 per cento sia stato raggiunto. Come risulta dalla tabella in visione presso il Servizio Stenografico esso è il risultato di un processo costante nel corso dell'intero anno ed ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali e periferiche in uno sforzo comune.

Il livello degli impegni realizzati sembra tale da garantire anche il perseguimento di pagamenti sino al 55% entro il 1998.

Con riferimento al secondo quesito posto, in merito alla organizzazione di uno staff manageriale capace di gestire i fondi comunitari, si fa presente che sono stati realizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione

pubblica — programmi di formazione per funzionari della P.A., in corso di svolgimento, nell'ambito del progetto Europeo « PASS », con la finalità di accrescere l'efficienza e l'efficacia delle Amministrazioni nell'utilizzo dei fondi in questione.

Si segnala che il Consorzio FORMSTAT ha realizzato i predetti corsi di formazione per conto del Ministero del bilancio aventi come tema « l'analisi organizzativa e delle procedure finalizzate in particolare ai processi di gestione dei fondi strutturali ».

L'obiettivo del programma PASS è quello dello sviluppo di una cultura dell'efficienza organizzativa nella P.A., altresì prevista esplicitamente del decreto legislativo n. 29/93, per fornire agli utenti tecniche e strumenti per una adeguata utilizzazione delle risorse, una razionalizzazione delle procedure ed una adeguata verifica dei risultati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Giorgio Macciotta.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il Cnel e gli stessi uffici del bilancio riconoscono che esiste il pericolo che il nostro Paese verserà sempre di più e riceverà solo briciole dall'Unione europea;

lo stesso presidente della cabina di regia nazionale del ministero del bilancio manifesta la sua preoccupazione per la mancanza di una strategia nazionale;

il nostro Paese, oggi, paga 5-7 mila miliardi l'anno, e si prevede in futuro una contribuzione maggiore;

oltretutto il nostro Paese non riesce che ad utilizzare i fondi comunitari soltanto al 38 per cento —:

quando ritenga il Governo di affrontare questo importante problema e delineare delle soluzioni rapide, concrete, efficienti;

quale linea di condotta voglia intraprendere per una sana e corretta utilizzazione dei fondi comunitari. (4-14478)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione in oggetto per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Come è noto i vari paesi dell'Unione contribuiscono ciascuno al bilancio comunitario in misura pressoché proporzionale al PIL; tale bilancio finanzia soprattutto due politiche, che assorbono quote dell'ordine di tre quarti del totale: la politica agricola e la politica dei fondi strutturali.

La crescita dell'economia italiana, in valore assoluto ed in valore relativo rispetto agli altri membri dell'Unione porterà in prospettiva tutte le regioni italiane ad uscire dall'area « obiettivo 1 », il che porterà gli introiti italiani a questo titolo a ridursi.

Pertanto se si considera che l'agricoltura italiana beneficia delle attuali politiche agricole comunitarie meno di quella di altri paesi, per ragioni strutturali essendo la politica agricola comunitaria più orientata verso le culture continentali, se ne deduce che in prospettiva l'Italia diverrà contributore netto consistente del bilancio comunitario, come è già oggi la Germania.

La questione è aggravata per noi dal futuro ingresso nell'Unione dei Paesi dell'Est, che avendo livelli di economia molto bassi, abbasseranno il valore medio del PIL pro capite comunitario, e quindi accelereranno l'uscita delle regioni italiane meridionali dall'obiettivo 1.

Va però considerato che, l'utilizzo attuale dei fondi comunitari registra una netta inversione di tendenza. Il risultato 1997 è buono, con il conseguimento dell'obiettivo del 38% concordato con la Commissione. Per il 1998 è stato fissato l'obiettivo del 55%. Si ricorda che il 100% della spesa deve essere raggiunto a fine 2001.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Giorgio Macciotta.

MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel settembre 1994, il signor Francesco Ficiarà, è stato assunto come operaio di livello II Ccnl metalmeccanici, alle dipendenze della New Holland di Modena; sin dall'ingresso in azienda, il Ficiarà ha svolto attività politico sindacale nell'ambito dell'associazione per la liberazione degli operai;

nel giugno del 1996 l'azienda lo trasferiva dapprima dal reparto sellatura al reparto presse; nel dicembre del 1996, a causa della chiusura del reparto presse, al reparto verniciatura; e nel febbraio 1997 al reparto saldature;

nel reparto saldature la sua postazione veniva appositamente trasferita davanti al cosiddetto Mbu2 (*manufacturing business unit*), ossia agli uffici tempistica ed analisi di lavoro;

dalla postazione degli uffici veniva continuamente tenuto d'occhio dagli addetti, allo scopo di evitare i contatti con gli altri lavoratori;

L'attività lavorativa del Ficiarà terminava in data 28 luglio 1997, allorquando l'azienda lo licenziava ai sensi dell'articolo 25, lettera A), punto H), del Ccnl metalmeccanici;

si tratta senza ombra di dubbio di un licenziamento costruito *ad hoc*, allo scopo di estromettere dall'ambito aziendale proprio quel lavoratore: infatti per il Ficiarà sono stati applicate sanzioni disciplinari illegittime e, soprattutto, difformi da quanto applicato agli altri colleghi di lavoro nelle stesse circostanze;

inizialmente nel mese di gennaio del 1996 l'azienda contestava al lavoratore una presunta mancanza disciplinare, per aver tentato di aggredire un caposquadra. Invece da quanto riferito dai colleghi del Ficiarà, l'episodio tra il lavoratore ed il caposquadra si è limitato ad una discussione senza alcun eccesso di violenza, né verbale, né fisica;

tuttavia, nonostante le giustificazioni addotte dal Ficiarà, la New Holland irro-

gava la prima sanzione disciplinare pari a giorni tre di sospensione;

successivamente, nel mese di maggio del 1997, veniva nuovamente contestato un addebito, costituito dalla presunta mancata produzione di quanto previsto dalla cartella di lavoro;

anche tale contestazione risultava illegittima: infatti nello svolgimento dell'attività di lavoro la postazione del Ficiarà è posta successivamente ad una postazione meccanizzata; tuttavia il *robot* utilizzato per saldare i pezzi, che il Ficiarà doveva rifinire, spesso « soffiava » diversi punti; ciò significa che il pezzo arrivava alla postazione del lavoratore in condizioni tali da richiedere, prima della rifinitura, un intervento di saldatura di tutti i punti saltati dal *robot*. Non solo, ma la produzione inferiore a quella prevista dalla cartella veniva quotidianamente autorizzata dal caporeparto;

inoltre, la stessa azienda, aveva proceduto a rilevare la tempistica della postazione del Ficiarà, in maniera estremamente criticabile: una prima volta, l'azienda aveva chiamato in infermeria il lavoratore e calcolato la produttività di un sostituto, rilevando la produzione nell'arco di un'ora; una seconda volta i cronometri erano stati posti presso la postazione per due ore e venti minuti ed il Ficiarà aveva realizzato una produzione di due pianali, pari a quella normalmente eseguita. Non solo, ma nel reparto nessuno degli operai, è mai riuscito a realizzare la produzione indicata nella scheda: tuttavia per nessuno risultano poste in essere sanzioni disciplinari o licenziamenti come per il Ficiarà;

infine il 9 luglio 1997 il lavoratore riceveva un'ultima contestazione disciplinare, sempre per mancata produzione ed il 28 luglio veniva licenziato; si tratta quindi di un licenziamento costruito a tavolino, per eliminare dall'ambiente lavorativo un operaio non in linea con le direttive aziendali. Non solo, ma nella vicenda non si sono levati gli scudi sindacali, in quanto, nel corso del 1997, a seguito di una campagna lanciata dallo Slai Cobas e dall'as-

sociazione del Ficiarà, i lavoratori avevano rifiutato un accordo sindacale relativo al sabato lavorativo; il risultato delle votazioni aveva dato inizio ad un'offensiva aziendale che, tra le altre cose, è sfociata nel licenziamento del Ficiarà;

di conseguenza il licenziamento appare illegittimo a causa dell'infondatezza degli addebiti disciplinari e, comunque, ritorsivo, in quanto diretto a « punire » e ad espellere un lavoratore non in linea con una politica di concertazione, rivolta ad intaccare sempre maggiormente i diritti dei lavoratori;

occorre ora, ad avviso dell'interrogante, garantire la piena trasparenza dei procedimenti giudiziari, cui il lavoratore darà l'avvio per vedere riparato il torto subito —:

se intendano appurare fatti e responsabilità in questa grave vicenda di prevaricazione e violenza dei diritti di un cittadino impegnato in prima persona per l'affermazione dei principi basilari di qualsiasi democrazia, e quali iniziative intendano assumere per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore. (4-12885)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena è emerso quanto segue.*

Il Sig. Francesco Ficiarà, nato a Modena il 23.10.70, era stato assunto come operaio di II livello, in data 13.9.94, presso lo stabilimento della New Holland Spa sito in Modena, Via Pico della Mirandola, 72, esercente produzione di trattori e macchine agricole.

Lo stesso però veniva licenziato il 28.7.97, ai sensi dell'articolo 25, lett. a, punto h, del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata.

Tale norma contrattuale prevede il licenziamento con preavviso per il caso di recidiva nelle mancanze contemplate dal precedente articolo 24 « quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione ».

Il licenziamento ha fatto seguito ad una contestazione di addebito per mancata produzione notificata al lavoratore in data 17.7.97.

In precedenza il Sig. Ficiarà era già incorso in due provvedimenti disciplinari, uno risalente al 29.1.96, per tentata aggressione al capo squadra, col quale gli veniva irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro di tre giorni e l'altro del 25.5.97, per mancata produzione, con il quale gli veniva irrogata la sospensione dal lavoro per un giorno.

Il Sig. Francesco Ficiarà, in data 11.11.1997, ai sensi dell'articolo 414 c.p.c., ha iniziato davanti alla Pretura Circondariale di Modena una causa di lavoro nei confronti della Soc. New Holland, diretta ad ottenere la caducazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e la pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 18 legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

La controversia, in base ai criteri fissati in sede tabellare, è stata assegnata alla relativa sezione, il cui titolare, con decreto del 15.11.1997, ha fissato per la discussione della causa, ai sensi dell'articolo 420 c.p.c., l'udienza del 20.5.1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio disciplina dell'Inps il 17 novembre 1997 sospendeva dal servizio per due giorni il dipendente Gabriele Roberto per un presunto atteggiamento diffamatorio e menzognero nei confronti del collega Roberto Chiarelli con cui, a detta dello stesso ufficio, sarebbe arrivato a vie di fatto;

tale provvedimento disciplinare si riferisce ad un comunicato dell'associazione dipendenti Inps, di cui il Gabriele è membro, che riportava il testo della richiesta di rinvio a giudizio di numerosi dirigenti Inps

per assegnazione illegittima di alloggi, e rispetto al quale si stigmatizzava che il sindacalista Chiarelli aveva violato i principi etici che dovrebbero essere alla base del comportamento di un dirigente sindacale;

il Gabriele avrebbe quindi subito una aggressione da parte del Chiarelli, sulla quale un'ampia documentazione è stata inviata all'ufficio disciplina, che però sembra non averne tenuto conto, in quanto la sospensione comminata fa propria la tesi della lite (le vie di fatto) sostenuta dal Chiarelli stesso —:

come intendano intervenire per appurare la reale dinamica dei fatti ed in particolare per verificare l'operato dell'ufficio disciplina, che parrebbe viziato dalla difesa di interessi personali o di gruppo;

come intendano assicurare, più in generale, ma in concreto, l'esercizio della libertà d'espressione personale e sindacale dei lavoratori nei vari posti di lavoro.

(4-15105)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

La sanzione disciplinare applicata dall'Istituto nei confronti del dipendente Sig. Gabriele Roberto, in forza al Centro operativo INPS di Colleferro, è da imputare all'alterco che il summenzionato lavoratore ha avuto con un altro dipendente, Sig. Chiarelli Roberto, avvenuto il giorno 22.11.96, culminato con uno scontro fisico.

Secondo quanto rappresentato dall'Istituto, i fatti accaduti sul luogo di lavoro e sfociati con il ricorso alle vie di fatto, rientrano tra le infrazioni disciplinari per le quali è prevista l'adozione di sanzioni che prescindono dalla valutazione di motivi che hanno ingenerato la lite.

Per quanto sopra, l'INPS ha inflitto ad entrambi i dipendenti le sanzioni del caso.

Si fa presente, inoltre, che il Collegio Arbitrale di Disciplina dell'Istituto, nella seduta del 9 febbraio u.s., ha respinto il ricorso presentato dal Sig. Gabriele Roberto, ai fini dell'annullamento della sanzione di-

sciplinare, ed ha ridotto la misura della stessa da due giorni ad un solo giorno di sospensione dal servizio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

alcuni membri del Cgie, più volte e con insistenza, hanno sollecitato un chiarimento sulle iniziative prese dall'ufficio VII della direzione generale emigrazione e affari sociali del ministero degli affari esteri per conoscere nel dettaglio gli stanziamenti ai singoli progetti finanziati dal capitolo di bilancio 3533 del ministero degli affari esteri nei campi dell'informazione, delle pubblicazioni e dei convegni —:

quali siano le singole iniziative finanziate con fondi provenienti dal capitolo 3533 negli anni 1994, 1995, 1996, 1997;

quali siano quelle relative ai singoli convegni di studio;

quali siano quelle relative ai singoli progetti legati all'informazione;

quali siano i finanziamenti relativi alle singole pubblicazioni, con quale criterio i singoli progetti siano stati approvati, a quanto ammonti il finanziamento dato alle singole iniziative sponsorizzate dall'ufficio VII della Dgeas, chi abbia dato l'assenso definitivo e per quale motivo il responsabile dell'ufficio VII della Dgeas del ministero degli affari esteri non abbia tenuto in dovuta considerazione i giudizi negativi più volte espressi dal Cgie, che per legge deve dare il suo parere sui singoli quesiti negli anni 1996 e 1997. (4-14807)

RISPOSTA. — *La Conferenza mondiale per una politica dell'informazione italiana all'estero svoltasi a Milano l'11 e 12 dicembre 1996, ha auspicato una valorizzazione della stampa italiana all'estero con l'offerta di supporti tecnologici e pubblicitari ed ogni possibile sinergia tra pubblico e privato per l'attuazione di una politica organica dell'in-*

formazione degli italiani all'estero che comporti l'attivo coinvolgimento delle nostre comunità. La Conferenza è stata organizzata dal MAE in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lombardia e lo stesso CGIE e finanziata essenzialmente a valere sul capitolo 3533 (di competenza dell'Ufficio VII della DGEAS), destinato a coprire le spese per l'informazione e la cultura per l'emigrazione, per un importo di circa 180 milioni nell'esercizio finanziario 1996. L'evento di Milano era stato preceduto da analoghi convegni riguardanti le aree geografiche di maggiore emigrazione svoltisi nel maggio 1994 a New York, nel dicembre dello stesso anno a San Paolo e nel giugno/luglio 1995 a Berlino i cui costi organizzativi ammontavano rispettivamente a Lit. 443 milioni circa, Lit. 677 milioni circa e 582 milioni, gravanti per gli esercizi finanziari di competenza sullo stesso capitolo 3533, che ha coperto anche le spese di pubblicazione degli atti conclusivi di tutte le manifestazioni in parola.

In conformità alle conclusioni della Conferenza di Milano, l'impegno profuso da questo Ministero nel settore dell'informazione si traduce innanzitutto in una ormai sistematica collaborazione con quattro agenzie di stampa specializzate (AISE, INFORM, GRTV e Nove Colonne) che ricevono regolarmente finanziamenti per abbonamenti annuali ai loro notiziari di cui sono beneficiari gli organi di stampa italiana all'estero, nonché i soggetti istituzionali quali le nostre Rappresentanze (Ambasciate, Consolati ed alcuni Istituti di Cultura) ed i Comites.

Nell'allegare una dettagliata tabella che evidenzia i suaccennati finanziamenti a partire dal 1994 (secondo la richiesta formulata nell'interrogazione), si precisa che nel corso degli ultimi esercizi 1996 e 1997 si sono aggiunti a tale « regolare servizio » altre forme di sostegno all'informazione all'estero sotto forma di finanziamenti a specifici progetti. È da segnalare in proposito lo speciale servizio offerto a partire dal 1996 dall'Agenzia AISE e consistente nella redazione di un notiziario ad hoc per 43 emittenti radio e tv all'estero (con un finanziamento annuo per l'importo di Lit. 30 milioni circa) nonché

nel corso dell'ultimo esercizio, l'ormai noto progetto attuato dall'Agenzia Nove Colonne (per un importo di Lit. 150 milioni circa per semestre) d'invio di 8 pagine telematiche settimanali a diverse testate (all'estero, selezionate in base alla loro collocazione geografica, diffusione e periodicità (tenendo conto anche della loro effettiva « ricettività » del servizio in termini tecnologici). Progetti specifici nell'ambito del sostegno dei mass-media all'estero sono d'altronde allo studio per il corrente esercizio finanziario su proposta di tutte le altre agenzie.

Con riferimento alla scadenza delle ultime elezioni Comites, si è provveduto inoltre a porre in essere specifiche iniziative per un'adeguata informazione delle collettività all'estero, in particolare un progetto elaborato dalla testata telematica Italian Network per la trasmissione di messaggi mirati sulle elezioni dei Comites e l'attivazione di un « forum telematico » dedicato all'intervento dei lettori, e una specifica campagna di sostegno alle elezioni proposta dall'AISE anche attraverso un « giornalino telematico » di 10 pagine sul sito Internet.

Il finanziamento delle suddette iniziative a cui sono da aggiungere nel più vasto settore della comunicazione anche progetti di studio e « riflessioni » come quella, di ampio respiro dell'ACLI-IRTEF approvata lo scorso anno per una ricerca sui bisogni d'informazione dei giovani in America Latina nonché le spese « tradizionali » per l'abbonamento alle agenzie (sono inoltre da tenere in conto le uscite « residuali » per l'organizzazione dello stesso Convegno di Milano) è avvenuto nell'esercizio finanziario '97 a valere sul cap. 3533 amministrato dall'Ufficio VII della DGEAS per un ammontare di Lit. 1.124.927.221 così distribuito:

Agenzia Nove Colonne — progetto pagine telematiche (1° semestre), Lit. 149.760.000; 2° 149.760.000;

Informazione Agenzie stampa per elezioni Comites Lit. 52.136.342;

Giornalino telematico MSE Lit. 23.219.042;

AISE informazione radio Lit. 31.522.677;

Italian Network — Forum Lit. 58.310.000;

Abbonamento Agenzie di stampa Lit. 435.702.360;

ACLI-IRTEF — progetto su domanda informazione giovani Lit. 174.930.000;

Stampa atti Milano — Lit. 14.112.800

ADN-KRONOS: saldo spese per Conferenza Milano Lit. 35.474.000.

È inoltre da tener conto, quale progetto di studio che si è concretato in un'apposita ed ampia pubblicazione finale, quello relativo all'indagine sull'iscrizione all'AIRE degli italiani residenti all'estero in 12 paesi di emigrazione e realizzato dalla FILEE nel 1997 per un importo di circa Lit. 90 milioni.

Per quanto concerne le affermazioni contenute nell'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che non emergono dagli stessi atti del CGIE pareri negativi in merito ad iniziative finanziate sul capitolo 3533 in parola. È dato solamente riscontrare un esteso dibattito al Comitato di Presidenza del 16 aprile 1997, concernente il citato progetto « telematico » del MAE in collaborazione con l'Agenzia Nove Colonne e Rai International, nel corso del quale furono forniti gli opportuni chiarimenti su una iniziativa dai contenuti decisamente innovativi e di carattere « sperimentale ». Un dibattito poi ripreso — previa discussione nella Commissione Informazione del Consiglio — all'Assemblea Plenaria del CGIE del 19 aprile 1997, in cui il Capo dell'Ufficio VII con ampiezza di dati e argomentazioni ha illustrato la genesi del progetto (che si inquadra nel bilancio dell'informazione all'estero sulla scia della Conferenza di Milano), la qualificazione tecnica della testata che lo conduce (con le sue precedenti ed analoghe esperienze professionali) e la stessa « trasparenza » dell'iniziativa, Oggetto di valutazione da parte di un gruppo di monitoraggio all'uopo costituito, nell'occasione, in seno allo stesso CGIE. La questione non è stata poi ulteriormente sollevata nell'ambito delle successive sedute del Consiglio — in particolare la sessione autunnale — o

dello stesso Comitato di Presidenza, in quanto praticamente risolta con esiti pienamente soddisfacenti a livello di gruppo di monitoraggio, tramite un'opportuna informativa acquisita da quest'ultimo, anche in positivi contatti diretti con l'Agenzia Nove Colonne.

Allegato

1994

AISE Lit. 57.202.600;

INFORM Lit. 77.971.350;

GRTV Lit. 40.360.320.

1995

AISE Lit. 104.310.024;

INFORM Lit. 94.549.146;

GRTV Lit. 91.361.000.

1996

AISE Lit. 113.072.086;

INFORM Lit. 96.117.827;

GRTV Lit. 94.547.486;

FULL PRESS (I sem.) Lit. 41.613.000;

NOVE COLONNE (II sem.) Lit. 50.450.400;

(ex Full Press) Tot. 92.063.400.

1997

AISE Lit. 121.906.002;

INFORM Lit. 100.030.403;

GRTV Lit. 102.673.157;

NOVE COLONNE Lit. 111.092.800.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Franco Fassino

MALGIERI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

all'Ufficio Scuola dell'Ambasciata d'Italia in Bonn da anni è vacante il posto di ispettore scolastico;

in più occasioni sia i Comites che il Cgie hanno sollecitato la nomina dell'alto dirigente in un Paese dove l'intervento scolastico deve essere coordinato, tenendo conto dell'autorità che i singoli Länder hanno nel campo scolastico;

la nomina non può essere ulteriormente rinviata —:

quando il dottor Sanguigni, direttore generale agli affari culturali del Ministero degli affari esteri, competenti al riguardo deciderà di nominare l'ispettore scolastico all'Ambasciata d'Italia in Bonn. (4-14814)

RISPOSTA. — *In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante si fa presente che i posti di contingente per il personale « ispettivo tecnico » in servizio all'estero, ai sensi dell'articolo 626 c. 1 del T.U. 297/94, erano nove fino al 1992 per poi gradatamente diminuire in relazione al contenimento della spesa pubblica, nonché a difficoltà segnalate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardanti l'utilizzo di tale personale all'estero, a motivo della carenza di detto personale anche in territorio metropolitano.*

Attualmente sono attivati e coperti quattro posti per ispettori (Parigi, Londra, Bruxelles, Berna), mentre cinque posti (Buenos Aires, Bonn, Canberra, Ottawa, Asmara) non sono stati attivati per mancanza di copertura finanziaria.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha reiterato negli anni, e da ultimo nel novembre scorso, la propria posizione confermando le proprie necessità di personale ispettivo nel territorio nazionale e l'opportunità di riesaminare le funzioni specifiche di detto personale all'estero.

Pertanto, al momento, le esigenze in loco dovranno essere soddisfatte utilizzando il personale all'estero o ipotizzando, se del caso, una eventuale redistribuzione. A tale proposito è stato attivato un Gruppo di lavoro interministeriale Esteri/Pubblica Istruzione/Funzione Pubblica, per esaminare gli adattamenti che occorrerà apportare all'estero in conseguenza dei mutamenti in corso nell'ordinamento scolastico nazionale, con riguardo anche alle funzioni del

personale ispettivo e direttivo. Questo esame sarà condotto nel più generale contesto della revisione del contingente di cui si è detto sopra.

Il Sottosegretario di Stato per affari esteri: Patrizia Toia

MARINACCI, PANETTA, VOLONTÈ, FABRIS, GRILLO, FOLLINI e TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

i recenti provvedimenti di modifica dei programmi per l'insegnamento della storia della scuola media inferiore e superiore, nonostante l'esaltazione dell'autonomia degli istituti perseguito dal Ministro interrogato, impongono in modo verticistico cambiamenti radicali, senza aver consultato i docenti e le famiglie; non appare condivisibile l'affermazione, portata a sostegno dei provvedimenti, per cui sia il « passato recente.. a rendere quasi tangibili il senso e le ragioni della situazione presente », in quanto, se accolta, significherebbe, per esempio, che ebrei, cristiani e musulmani, che traggono il senso e le ragioni del loro agire da periodi ed eventi di un lontano passato, coltivano astratte ed inutili illusioni, senza alcun riferimento alle concrete esperienze della loro vita presente;

il valore di una tradizione, religiosa o meno, è un bene sempre attuale se è in atto in chi la tramanda, per cui si può affermare che senza passato non c'è la coscienza del presente; perciò comprimere la conoscenza del passato è minacciare seriamente la libertà, come anche un famoso film di Truffaut in modo inquietante ha mostrato;

la riforma risulta particolarmente aberrante nei confronti della scuola media inferiore, in cui si pretende che in un anno si possa insegnare ed apprendere la storia dalla preistoria al XIV secolo; fondati interrogativi sulla giustezza del decreto emergono anche in relazione ad una ade-

guata preparazione degli studenti, che a loro volta saranno gli insegnanti del futuro —:

se non ritenga opportuno ritirare o sospendere l'applicazione del decreto in oggetto, allo scopo di pervenire ad una sua nuova formulazione che, mirando senz'altro a guadagnare serietà e completezza allo studio della storia del Novecento, salvaguardi altresì la gradualità necessaria per lo studio, altrettanto serio e completo, dei secoli e delle civiltà passate. (4-06293)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene opportuno premettere che le modifiche apportate con il decreto ministeriale 4.11.1996 n. 682 alle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di storia, costituisce una risposta al dibattito diffuso nel Paese a proposito dell'insegnamento della storia. Da più parti e da più anni, infatti, si era rilevato come gli studenti in possesso del diploma di maturità non conoscessero gli avvenimenti della storia più recente. Si lamentava quindi — anche attraverso interrogazioni parlamentari — che in questo modo la scuola pubblica veniva meno a uno dei suoi principali compiti educativi.*

I limiti cronologici della suddivisione annuale sono stati fissati — anche attraverso il parere della Giunta Centrale degli Studi Storici espresso il 31.10.1996 — in modo da consentire lo studio della storia del '900 nell'ultimo anno di tutti i cicli di studio.

Tale suddivisione, d'altra parte, è riscontrabile nelle sperimentazioni, sia autonomamente strutturate sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica N. 419/74, sia di quelle ispirate al progetto elaborato dalla Commissione presieduta dall'On.le Brocca.

Il decreto in parola che ha investito gli indirizzi triennali (scuole medie e scuole magistrali), gli indirizzi quadriennali (istituti magistrali e licei artistici) e quinquennali (licei classici, scientifici, linguistici ed istituti tecnici), è stato emesso previo parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che si è espresso il 18.10.96.

Occorre anche precisare che per quanto riguarda la scuola media le esigenze che

sono alla base del decreto (lo studio del Novecento ed il richiamo ad una programmazione che riservi a tutte le tematiche previste il tempo necessario) sono già presenti nei programmi revisionati nel 1979.

Con tali modifiche non si è inteso pregiudicare lo studio dei secoli e delle civiltà passate; infatti la riflessione storica consentirà di rendere più evidente il rapporto di continuità tra passato e presente e di far acquisire ai giovani una migliore comprensione delle vicende delle realtà in cui sono immersi.

Giova anche precisare che con direttiva n. 681 del 4.11.1996 è stata promossa la costituzione di Commissioni provinciali di studio, costituite da docenti di storia, ispettori ed esperti, con il compito di programmare e realizzare interventi di aggiornamenti e di supporto didattico coerenti con gli effettivi bisogni formativi espressi dalle singole scuole o da più scuole associate. A tal fine sono state promosse intese e sollecitate altre forme di collaborazione con IRSSAE, Dipartimenti universitari di storia, Associazioni professionali di categoria, Istituti di riconosciuto livello scientifico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARINACCI e VOLONTÈ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'emittente Radio radicale, in virtù di una apposita convenzione, percepisce fondi pubblici per il servizio di informazione sulle attività parlamentari con la trasmissione in diretta dei lavori delle assemblee, svolgendo un servizio utile ed essenziale in quanto consente a tutti i cittadini di poter seguire da vicino le istituzioni politiche e comprendere in tal modo anche la quantità e la qualità dell'impegno dei singoli parlamentari eletti;

il servizio erogato, sebbene abbia una valenza a carattere nazionale tale da garantire la copertura dell'intero territorio, nei fatti non rispetta tale condizione, lasciando insoddisfatta la domanda di parte

della popolazione verso questa importante tipologia di informazione istituzionale, configurata come servizio pubblico —:

quali iniziative intenda assumere nel più breve arco di tempo affinché l'emittente, convenzionata con il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, garantisca la copertura informativa in tutto il territorio nazionale, assicurando così l'egualianza informativa dei cittadini sulle attività delle assemblee legislative. (4-09577)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223 prevedeva che alla concessionaria RAI poteva essere assentita una quarta rete radiofonica da riservare esclusivamente ai lavori parlamentari.*

Tuttavia, l'indisponibilità di frequenze radiofoniche, derivante dalla mancata definizione del relativo piano di assegnazione, non ha consentito di destinare alla concessionaria RAI i necessari supporti tecnici per l'istituzione della rete parlamentare.

Al fine di assicurare, comunque, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, con decreto legge più volte reiterato, il Governo fu autorizzato a stipulare con un altro operatore del settore — individuato nella società Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente radiofonica Radio Radicale — una convenzione di durata triennale; la predetta convenzione è stata approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e, pertanto, è scaduta il 21 novembre 1997.

Recentemente, con il contratto di servizio stipulato fra la concessionaria RAI e questo Ministero per il triennio 1997-1999, è stato previsto l'impegno della concessionaria stessa a realizzare il servizio di trasmissione dei lavori parlamentari a partire dal gennaio 1998 e, in aderenza con tale obbligo la ripetuta RAI ha presentato i piani esecutivi di realizzazione degli impianti destinati ai lavori parlamentari che sono in corso di esame secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del contratto di servizio predetto.

Atteso, tuttavia, che il Centro di produzione s.p.a. ha nel frattempo continuato ad effettuare le trasmissioni in parola e che il

Parlamento aveva con vari ordini del giorno impegnato il Governo ad assumere idonee iniziative legislative al fine di garantire la continuazione di tali trasmissioni nonché di ridisciplinare la materia in modo da pervenire ad un effettivo potenziamento del servizio, è stato predisposto un apposito disegno di legge, ora all'esame dell'VIII Commissione del Senato in sede deliberante con cui si provvede al riguardo.

Con tale provvedimento viene autorizzato il suddetto Centro di produzione alla prosecuzione delle trasmissioni parlamentari e si prevede che per il futuro l'affidamento del servizio di trasmissione dei lavori parlamentari venga effettuato sulla base di un'apposita gara — da svolgersi entro e non oltre il 31 dicembre 1998 — alla quale possono partecipare gli attuali concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale, compresa la RAI.

Quanto alle frequenze utilizzate da Radio Radicale in tutto il Paese ed i bacini che le stesse servono, le richieste notizie sono contenute nell'unito tabulato che elenca gli impianti di diffusione comunicati dall'emittente in parola, in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 422/1993, e facente parte degli allegati tecnici del decreto di concessione.

Si fa presente, infine, che eventuali variazioni dei dati ivi contenuti sono da addebitare ad interventi operati dagli ispettori territoriali competenti, in sede di verifica della compatibilità elettromagnetica con altre emittenti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MASTELLA, CASINI, GIOVANARDI, NOCERA, MANZIONE, BACCINI, PERRETTI, ANGELONI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DE FRANCISCIS, DEL BARONE, DI NARDO, FABRIS, FOLLINI, FRONZUTTI, GALATI, LUCCHESI, MIRAGLIA DEL GIUDICE, OSTILLIO, PAGANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

si stanno svolgendo le elezioni amministrative nel comune di Nocera Inferiore

(Salerno): viene riportata agli interroganti notizia di un possibile trasferimento dal posto di lavoro di alcune persone appartenenti al personale dipendente da codesto Ministero per il solo fatto — sembra — che si tratta di persone impegnate nella campagna elettorale per il CCD, come il consigliere provinciale Salvatore Arena e il dottor Guido De Pascale;

i suddetti sono oggetto di una campagna denigratoria e diffamatoria;

se i fatti suesposti corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per salvaguardare i diritti di questi dipendenti.
(4-13776)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la possibilità di un eventuale trasferimento, dalla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Nocera Inferiore, di alcuni dipendenti impegnatisi nella campagna elettorale, si fa presente quanto segue.*

Il Dirigente Provinciale dell'Ufficio del Lavoro di Salerno, accertata la mancanza di presupposti di fatto e di diritto, non ha avviato alcun procedimento né ha assunto alcuna iniziativa finalizzata al trasferimento dall'attuale sede di lavoro, dei dipendenti Dr. Guido DE PASCALE e del Sig. Salvatore ARENA menzionati nell'interrogazione in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MASTROLUCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

alcuni docenti dell'Ipsia « Pacinotti » di Foggia, a più riprese, hanno presentato esposti al Provveditorato agli studi di Foggia e al Ministro interrogato (direzione generale del personale e degli affari regionali e amministrativi — direzione generale dell'istruzione professionale) nei quali si denunciavano gravi irregolarità commesse dal preside;

tra l'altro negli esposti si evidenziano: spese abnormi e inutili per l'installazione di un laboratorio linguistico mai utilizzato (se non a fini propagandistici, finalizzati per l'acquisizione di nuovi iscritti) perché non confacente al tipo di scuola;

l'utilizzo della struttura pubblica per il funzionamento di una scuola privata; le autorizzazioni a vendite di merci varie (pentole, impianti stereo, piumoni da letto, strenne natalizie, eccetera) nella sala professori dell'istituto; l'abuso nella sospensione dalle lezioni degli alunni; gli atteggiamenti intimidatori del personale aderente alla Cgil;

a seguito della mobilitazione a sostegno della legalità e della trasparenza della gestione, i docenti sono incorsi in sospensioni cautelari, in procedimenti disciplinari e per incompatibilità ambientale (tuttora pendenti presso il Cnpi), in visite medico-legali tendenti a dimostrare il non pieno possesso delle capacità mentali degli inquisiti, risultati poi esenti da malattia psichica e idonei all'insegnamento;

un docente in particolare, già prosciolto con parere del C. di D. in data 3 dicembre 1992, (il consiglio riconobbe l'infondatezza degli addebiti mossi al docente, attribuendoli ad « animosità del preside ») e incorso successivamente nei toni autoritari e diffamatori del preside, in due visite medico-legali (il 30 gennaio 1995 e il 13 febbraio 1996) e, benché riconosciuto idoneo alla funzione ed esente da patologia psichiatrica, in un nuovo procedimento disciplinare e nel contemporaneo procedimento di incompatibilità ambientale; sofferenze, queste, concomitanti alla insorgenza nell'inquisito di « sindrome posttraumatica da stress e da shock emozionale violento » e di danni biologici;

nonostante la condotta del preside sia stata già pesantemente stigmatizzata dal C. di D. (Cnpi) e, in seguito dall'autorità giudiziaria che ne ha richiesto il rinvio a

giudizio in data 4 ottobre 1994, nell'istituto aleggia ancora un clima persecutorio —:

se, in ossequio al parere espresso dal Cnpi, siano stati posti in essere provvedimenti nei confronti del capo di istituto e se intenda promuovere un'inchiesta amministrativa. (4-06308)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene di dover far presente che l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Pacinotti » di Foggia già in passato è stato oggetto di reiterati accertamenti ispettivi da parte del provveditore agli studi di Foggia.*

Dalle risultanze di tali indagini sono emersi elementi che portano a respingere ogni ipotesi di irregolarità nella gestione dell'istituto di carenze nella direzione scolastica e di atteggiamento sfavorevole nei confronti dei docenti.

Le risultanze delle medesime indagini hanno invece rilevato che avverso l'operato del Preside e delle diverse componenti dell'istituto il titolare di laboratorio di elettronica presso l'istituto in parola proponeva continue censure, critiche e denunce.

È tale riguardo occorre precisare che i procedimenti disciplinari attivati dal preside per gravi mancanze obiettivamente accertate e riconosciute dallo stesso consiglio nazionale della pubblica istruzione sono stati rari e quelli che hanno riguardato il prof. De Palma erano riconducibili a fatti che non erano comunque in alcun modo collegati o collegabili ad un eventuale stato di animosità da parte del preside nei confronti del docente.

È pur vero che in data 3.12.1992 il consiglio nazionale della pubblica istruzione assumendo la tesi che il comportamento del docente fosse da collegare ad animosità del preside, ha proscioltto dagli addebiti contestati il docente medesimo.

Gli esiti dei successivi accertamenti disposti al riguardo non hanno tuttavia dato adito ad azioni amministrative a carico del preside accusato di animosità.

Ed è proprio con riguardo al parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione del 3.12.1992 che è stata promossa

dal docente, nei confronti del preside e dello stesso Provveditore agli Studi, azione penale.

Dell'esistenza di tale procedimento il capo d'istituto è venuto a conoscenza solo dopo gli accertamenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia disposti a seguito della presentazione da parte della SV. Onorevole della interrogazione parlamentare cui si risponde.

Gli esiti di tutti gli accertamenti effettuati hanno in buona sostanza rilevato che il docente non tralasciava occasione per coinvolgere tutti e tutto in una critica globale adducendo a sostegno delle sue accuse una serie di circostanze e di fatti che si rivelavano infondati.

Tali accertamenti avevano indotto l'ispettore incaricato dal Provveditore agli studi ad ipotizzare l'opportunità del trasferimento del docente per incompatibilità ambientale, tenuto conto della assoluta impossibilità di un recupero dello stesso nel contesto della vita e dell'attività dell'istituto.

Da ultimo il medesimo Provveditore ha chiesto a questo Ministero di affidare ad un ispettore centrale, l'incarico di condurre una conclusiva indagine ispettiva in loco a largo raggio di intesa a definire l'incresciosa situazione che da troppo tempo danneggia la scuola ed i servizi scolastici arrecando tra l'altro pregiudizio alla sua immagine ed al suo decoro.

Questo Ministero quindi il 21.11.97 dava incarico ad un ispettore centrale di effettuare tutti gli accertamenti del caso anche sulla base di quanto evidenziato dalla S.V. Onorevole.

La relazione ispettiva in data 15.1.1998 ha concordato nei contenuti e nelle conclusioni con le precedenti relazioni anche per la parte concernente la incompatibilità del prof. De Palma con l'ambiente dell'IP-SIP « Pacinotti ».

Allo stato, tuttavia, in conformità del parere da ultimo espresso dal consiglio nazionale della pubblica istruzione, il prof. De Palma è stato trasferito per incompatibilità ambientale con D.P. n. 466 del 1.12.1997.

Tale ultima circostanza dovrebbe, come rileva il medesimo ispettore, segnare il superamento della tribolata vicenda e la cessazione dello stato di conflittualità e di

disagio che ha travagliato a lungo la comunità scolastica in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MICHIELON, CAVALIERE, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN e COVRE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno appreso con stupore la notizia che un semplice ed innocuo biglietto di auguri natalizi inviato al signor Gilberto Buson (uno degli otto Serenissimi), attualmente detenuto presso la casa circondariale di Modena, sia stato respinto al mittente in quanto, a detta dei responsabili della stessa casa circondariale, il signor Gilberto Buson è « persona sconosciuta »;

la sfortuna dei responsabili del carcere di Modena è stata non solo quella di non aver valutato che il biglietto augurale era stato spedito con lettera assicurata (costo lire diecimila), ma anche e soprattutto quella di non poter sapere da chi effettivamente provenisse il biglietto, e cioè dal sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, in quanto non compariva tale nome quale mittente. E ciò ha fatto sì che il disguido — se così lo si vuol chiamare bonariamente — abbia avuto rilevanza giornalistica;

non sembra trattarsi di una prima volta, anzi risulta che anche agli altri tre componenti del gruppo dei Serenissimi in carcere le lettere inviate erano state rispettate al mittente;

si potrebbe quasi ritenere che i responsabili del carcere di Modena abbiano applicato in senso restrittivo la nuova legge sulla *privacy*, al punto da considerare il signor Buson « persona sconosciuta »;

è assolutamente auspicabile che l'intera vicenda non venga liquidata con l'affermazione che « si è trattato di una semplice svista » —

se non ritenga che l'accaduto sia estremamente grave, giacché costituisce una violazione degli articoli 2 e 15 della Costituzione;

se non convenga ricordare che il fatto ricalca metodi dittatoriali, tipo quelli adottati in Argentina dove, tra il 1976 ed il 1983, le persone « non gradite » venivano fatte scomparire, o, per non far torto a nessuno nei paragoni, i metodi delle dittature comuniste che mandavano alle scuole di rieducazione le persone con idee non conformi al regime;

se sia una prassi della casa circondariale di Modena rispedire al mittente le missive inviate al signor Buson, e se di tale prassi fosse a conoscenza il Ministero o, peggio ancora, fosse stata concordata con il Ministero;

se e quali provvedimenti disciplinari intenda adottare nei confronti dei responsabili di tale episodio, aggravato dall'ipotesi che alla base ci sia una motivazione di carattere politico. (4-14806)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria ha disposto le indagini del caso. Tuttavia, nonostante gli accurati accertamenti effettuati presso l'istituto di Modena, non è stato possibile rinvenire traccia di alcuna assicurata indirizzata al detenuto in questione. Questi ha regolarmente ricevuto dal 1° dicembre 1997 al 13 gennaio 1998 un espresso il 27 dicembre, due espressi il 29 dicembre e un telegramma il 2 gennaio 1998.*

La Direzione della Casa circondariale ritiene di poter escludere che il biglietto citato nell'atto ispettivo sia mai giunto in istituto perché, altrimenti, sarebbe stato regolarmente ritirato e consegnato come tutta l'altra corrispondenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

NOCERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il 24 luglio 1997 alla presenza dell'onorevole Sales, Sottosegretario al bilancio, il dottor Gorelli, direttore del comitato per l'occupazione, il dottor Sperti della prefettura di Salerno, il Sindaco di Angri dottor Postiglione, il dottor Sussi e il dottor Favicchia rappresentanti della Mcm e delle organizzazioni sindacali prevedevano che l'area di Angri doveva essere ceduta tenendo conto delle indicazioni vincolanti del comune circa l'uso dell'area, quindi o ad una società mista tra comune di Angri e operatori locali che avrebbero dovuto manifestare la volontà di realizzare progetti compatibili con lo sviluppo economico e urbanistico della città, o ad altri operatori economici;

le parti si sono incontrate per un esame complessivo della situazione della Mcm SpA relativamente alla Cigs. A tale proposito, l'azienda ha informato le parti che avrebbero presentato immediatamente domanda corredata di progetto al comune di Angri per chiedere, nell'ambito del Pip relativo, la concessione di un'area in cui realizzare un investimento industriale nel settore dell'abbigliamento, che avrebbe comportato a regime, l'occupazione di 120 unità;

il Governo si impegnava a favorire tale insediamento attraverso lo strumento dei patti territoriali —:

il 3 novembre 1997 si è inaugurata la riapertura della fabbrica Mcm — Manifatture cotoniere di Fratte — che sarà gestita da un imprenditore napoletano, Giovanni Lettieri;

Lettieri avrebbe anche acquistato dall'Eni la struttura di Angri, rivendendola poi ad un imprenditore locale —:

se al Governo risulti se l'accordo sottoscritto sia stato rispettato o violato, e se ritenga di accertare se il comportamento dell'amministrazione di Angri e della *task force* sia rispettoso della normativa vigente in materia. (4-13795)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata dalla S.V. On.le si fa presente quanto segue.*

Com'è noto, i responsabili delle Manifatture Cotoniere Meridionali (M.C.M.), in un incontro avvenuto il 24 luglio 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione), si sono impegnati a vendere l'area dell'azienda con sede in Angri ad una società mista da costituirsi tra Comune ed imprenditori locali o ad operatori economici.

La società in argomento ha assunto, altresì, l'obbligo di vendere tenendo conto delle indicazioni vincolanti del Comune circa l'uso dell'area, nel rispetto di un progetto inteso a valorizzare lo sviluppo economico ed urbanistico della città.

Il Comune, dal canto suo, si è impegnato a mettere a disposizione della M.C.M. S.p.A. un terreno alternativo a quello localizzato nel centro abitato.

L'area di cui trattasi è stata successivamente venduta ad una società locale.

In data 4 novembre 1997 si è svolto, presso il summenzionato Comitato, un ulteriore incontro tra le parti per la verifica dello stato di realizzazione del piano industriale della M.C.M. S.p.A.

In tale sede, alla luce dei contenuti del verbale di riunione del 24 luglio 1997, il sindaco di Angri ed i rappresentanti del Comune hanno contestato ai rappresentanti dell'azienda di non aver rispettato gli impegni assunti nei precedenti incontri, in particolare vendendo l'area senza tener conto delle indicazioni del Comune.

L'azienda, di contro, ha dichiarato di avere deciso di vendere solo dopo aver verificato le difficoltà degli operatori locali e del Comune stesso e, comunque, nell'interesse della società.

È stata peraltro ribadita la disponibilità a partecipare ad eventuali iniziative tese al riutilizzo dell'area, partecipando ad un consorzio con il Comune ed altri imprenditori.

È stato inoltre evidenziato che la società è tuttora in attesa di un'area alternativa nel territorio di Angri ove realizzare l'investimento aggiuntivo per ulteriori 100 posti di lavoro.

Il coordinatore della « task force » ha, quindi, sollecitato il Comune a prendere in considerazione la possibilità di governare il

programma di riutilizzo dell'area ex M.C.M. con un progetto di nuovo insediamento da realizzare anche attraverso un accordo di programma con tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati.

Per quanto concerne, infine, il problema occupazionale, si precisa che 20 ex dipendenti dello stabilimento di Angri sono state già assorbite nello stabilimento di Salerno.

L'azienda ha presentato istanza di proroga per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sino al 31 maggio 1998 per n. 120 unità.

Detta istanza, allo stato attuale, è in corso di istruttoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

OLIVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la legge delega n. 254 del 16 luglio 1997, in materia di istituzione del giudice unico, porterà alla soppressione della pretura di Petilia Policastro (Crotone);

la chiusura dei suddetti uffici giudiziari, operanti con particolare intensità da oltre due secoli, comporterà gravi disagi alle popolazioni dell'entroterra della provincia di Crotone per le notevoli difficoltà di collegamento con la nuova sede della pretura e con il capoluogo, sede del tribunale;

la citata legge n. 254 del 1997 consente altresì l'istituzione, in presenza di determinati requisiti, di sezioni distaccate di tribunale;

la particolare geografia e la peculiarità socio-economica dell'area circostante Petilia, con un elevato indice di criminalità organizzata e con un altissimo contenzioso penale e civile, e l'accorpamento dei comuni ricadenti negli ex mandamenti di Santa Severina e Savelli, distanti pochi chilometri, che porterebbero la popolazione facente capo al presidio giudiziario petilino da circa 30.000 abitanti ad oltre il doppio, sono certamente requisiti suffi-

cienti per l'istituzione di una sezione staccata del tribunale in Petilia Policastro —:

quali iniziative adottare per l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Crotone a Petilia Policastro.

(4-15041)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di

lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un

Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Ca-

mere il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Petilia Policastro, sulla base del lavoro svolto dal comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Crotona.

Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento per « l'esiguità del carico di lavoro e del bacino di utenza »; infatti Petilia Policastro presentava un indice di carico pari a 0,85 e serviva un bacino d'utenza di 27.131 abitanti (Istat 1996).

Petilia Policastro non è stata segnalata da parte delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, e, conformemente a quanto sopra detto, non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di Tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina — che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega — che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della « geografia giudiziaria » che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del « servizio giustizia » alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il rapporto 1997 sull'economia del Mezzogiorno, presentato dallo Svimez, ancora una volta ha evidenziato l'aumento della disoccupazione nel Sud. Nel 1996 infatti l'indice è salito al 21,7 per cento, con un incremento del 3,1 per cento rispetto al 1995;

il suddetto rapporto ha rilevato, altresì, che la disoccupazione del centro Italia è aumentata dello 0,4 per cento, mentre è risultata in calo nel Nord-Ovest del meno 0,2 per cento e nel Nord-Est del meno il 3,3 per cento;

emerge, sempre dal rapporto dello Svimez, che la crescita del Pil nel Mezzogiorno d'Italia sarà quest'anno dello 0,4 per cento contro l'1,1 per cento del Centro-Nord, mentre le previsioni per l'anno prossimo, pur se migliori, confermano il dato negativo che continua ad allontanare il Sud dal resto del Paese;

la situazione che emerge dal Rapporto dello Svimez conferma lo scarso utilizzo del territorio del Mezzogiorno a causa dell'assenza di utili infrastrutture, di mancanza delle istituzioni a tutela di chi intende investire ed in presenza di un prestito bancario che non favorisce il credito —

quali concrete iniziative intenda assumere per far superare al Mezzogiorno d'Italia il gap infrastrutturale rispetto al Centro-Nord;

se non ritenga di dover sbloccare, con l'urgenza che richiede la situazione, tutte le opere pubbliche finanziate, ma non realizzate;

se non intenda adottare provvedimenti urgenti a garanzia delle libertà dei singoli cittadini, prendere iniziative per rendere più accessibile il credito e proporre azione mirate per favorire gli investimenti, dando così risposte concrete alla domanda di occupazione. (4-11918)

RISPOSTA. — *Per delega conferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto.*

L'atto parlamentare prende spunto dalle risultanze dell'ultimo rapporto della SVIMEZ per delineare una situazione di divario socio-economico tra Mezzogiorno e Centro-Nord che, pur indubbiamente esistente, va però riguardata alla luce delle seguenti considerazioni.

Va chiarito anzitutto che i dati SVIMEZ riflettono solo l'andamento della economia « ufficiale » e, così come tutte le conclusioni che si possono da essi trarre, prescindono dalla situazione reale ed oggettiva che presenta aspetti non altrettanto negativi. Come è noto e come dimostrato da decine di ricerche nazionali e comunitarie, i dati ISTAT sulla disoccupazione non sono reali in quanto non tengono conto del grave e diffuso (specie nelle aree meridionali) fenomeno del lavoro « sommerso »; esiste infatti una stretta correlazione tra economia sommersa e disoccupazione « ufficiale »: come è ovvio, il lavoratore in nero, se non è « doppiolavorista », è ufficialmente disoccupato, per definizione.

Le stime sull'occupazione « non ufficiale » oscillano tra i 2.4 milioni di unità di lavoro citati nella relazione della Banca d'Italia (pag. 21 delle « considerazioni finali ») ed i 10 milioni di posizioni di lavoro stimate dalla Confederazione generale dell'artigianato (CNA). L'attenzione al « sommerso » nelle citate « considerazioni finali » e nel DPBF (pag. 58) ufficializza finalmente con chiarezza un problema che è all'attenzione del Ministero del bilancio e di quello del lavoro, che sono impegnati ad individuare una politica possibile che permetta di farlo emergere senza farlo sparire.

Circa le iniziative ed i provvedimenti finora presi nei confronti della gravissima situazione in cui versa il Mezzogiorno, questo Ministero, nell'ambito delle sue attribuzioni, ha concorso a determinare le nuove linee dell'intervento ordinario per lo sviluppo delle aree depresse del territorio nazionale che hanno preso avvio dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e che ora vedono posti al servizio di tale obiettivo una serie di strumenti e di struttura (programmazione

negoziata, contratti di area, patti territoriali, Cabina di regia) che, superata, l'iniziale fase di rodaggio, stanno ora esprimendo tutta la loro potenzialità.

Quanto al « GAP » infrastrutturale che separa il Mezzogiorno dal Centro-Nord del Paese, l'esigenza trova risposta nel Quadro comunitario di sostegno 1994-99 dove sono previsti programmi operativi multiregionali e regionali caratterizzati da interventi infrastrutturali di assoluta rilevanza e priorità.

Gli investimenti programmati, infatti, attingono, tra l'altro, al settore dei trasporti e delle ferrovie per complessivi 3.400 miliardi di lire, a quello delle telecomunicazioni per circa 2.000 miliardi, alle risorse idriche per 4.000 miliardi, alla ricerca scientifica per circa 2.600 miliardi, alla pubblica istruzione per 850 miliardi. A questi si aggiunge il programma operativo « industria e servizi » a sostegno dell'apparato produttivo del Mezzogiorno dotato di oltre 10.000 miliardi di lire.

Va anche segnalato che, al fine di garantire e migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità della popolazione civile e degli operatori economici, è stato approvato dalla Commissione europea il programma « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno » predisposto dal Ministero degli affari interni e dal Ministero di grazia e giustizia.

Si tratta quindi di un imponente sforzo finanziario dello Stato e delle Regioni meridionali sostenuto dalla U.E. nella misura media del 50 per cento finalizzato proprio a contenere e ridurre il divario di sviluppo tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno d'Italia e con l'obiettivo non secondario di dare un forte aiuto alle piccole e medie imprese per una maggiore affermazione sia sul mercato interno che internazionale.

Questo programma di interventi ha subito un avvio stentato, tuttavia, nel corso del 1996, ma soprattutto nel corso del 1997, ha registrato una sensibile ripresa in termini di capacità di realizzazione e di spesa grazie al fluidificarsi delle procedure di spesa delle Amministrazioni centrali e regionali titolari dei programmi comunitari, all'entrata in vigore del nuovo regime di incentivazione

produttiva cofinanziato con i Fondi comunitari (L. 488/92), ed all'opera di stimolo e di raccordo delle strutture del Ministero del tesoro e del bilancio deputate al coordinamento dei programmi cofinanziati con i Fondi comunitari (Servizio per le politiche di coesione e Cabina di regia nazionale).

In questa direzione, i primi risultati positivi si stanno conseguendo proprio nel settore cruciale (ed in passato alquanto trascurato) dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari che segna la capacità di spesa, e quindi di programmazione e progettazione delle Amministrazioni locali, regionali e nazionali. I risultati 1997, anche per il ritardo con il quale si risponde all'interrogazione, sono ormai noti e documentano come l'obiettivo di spesa del 38 per cento sia stato raggiunto. Come risulta dalla tabella in visione presso il Servizio Stenografico, esso è il risultato di un processo costante nel corso dell'intero anno ed ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali e periferiche in uno sforzo comune.

Il livello degli impegni realizzati sembra tale da garantire anche il perseguimento di pagamenti sino al 55 per cento entro il 1998.

Nel corso del 1997 l'economia del Mezzogiorno ha fatto registrare alcuni segnali moderatamente positivi: la produttività (valore aggiunto per prodotto) è in lieve ripresa rispetto al Centro-Nord (da 78,3 a 78,7); l'indice di dipendenza rispetto al Nord (importazioni nette/PIL) è in calo, mentre si registra la sostanziale tenuta delle esportazioni meridionali ed una lieve ripresa del tasso di risparmio delle famiglie che sale dal 2 per cento del 1994 al 3 per cento del 1996.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Giorgio Macciotta

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel luglio 1996 veniva costituita l'Ischia Ambiente Spa, società a capitale misto, tra il comune d'Ischia e la Gepi Spa,

società di diritto privato, con capitale al cento per cento di proprietà del ministero del tesoro, così come anche riportato da *Il Mattino* del 7 luglio 1996;

risulterebbe che la Ischia Ambiente Spa abbia subappaltato la raccolta ed il trasporto dei rifiuti del comune di Ischia alla Waste Management Srl, società finita nel mirino della direzione nazionale antimafia nel 1995, così come denunciato dal rapporto denominato « rifiuti connection » elaborato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

ai sensi della legge n. 95 del 29 marzo 1995, i comuni possono costituire società miste con la Gepi Spa con lo scopo di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori disoccupati, in mobilità o cassintegrati, ma dalla denuncia del rappresentante delle organizzazioni sindacali della Filca-Casil, Francesco Napolitano, si prevede che la Ischia Ambiente Spa non possa assumere sette operai, già impiegati nella ditta che aveva in precedenza l'appalto, violandosi così gli articoli 3 e 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro vigente, che assicura il mantenimento dei posti di lavoro in caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio, così come riportato da *Il Tempo* del 21 novembre 1996 —:

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non intenda intervenire per garantire e tutelare i livelli occupazionali nel subentro per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana da parte della Ischia Ambiente Spa;

se il Ministro dell'ambiente non intenda intervenire per effettuare controlli sul presunto coinvolgimento della Waste Management Srl nell'appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti sull'isola d'Ischia.
(4-06723)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si segnala quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli che, unitamente alla Pre-

fettura del Capoluogo, ha redatto il verbale di mancato accordo fra le parti in data 18 febbraio 1997.

I tentativi di conciliazione, infatti, non hanno condotto a risultati utili, per cui i lavoratori esclusi dalle assunzioni da parte di Ischia Ambiente, hanno presentato ricorso ex art 700 del c.p.c. al Pretore di Ischia. Tale ricorso non ha trovato accoglimento e stessa sorte ha subito in appello presso il Tribunale di Napoli.

La società Ischia Ambiente ha quindi assunto altri 17 lavoratori a completamento dell'organico previsto in 34 unità dal capitolato d'appalto.

I detti lavoratori sono stati reperiti tra i disoccupati iscritti presso il collocamento di Ischia. La società, inoltre, ha ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento di lit. 2.262.190.000 per l'acquisto del parco automezzi necessario per l'espletamento del servizio.

Infine, si fa presente che non risulta alcun coinvolgimento della West-Management s.r.l. nell'appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti sull'isola di Ischia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

PERETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

dovrebbe essere pubblicata, entro breve, l'ordinanza ministeriale relativa agli incarichi e alle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, per il triennio 1998-2001;

la tabella di valutazione dei titoli didattici o di servizio consentiva in passato la valutazione anche dell'anno scolastico in corso per il docente in servizio, con nomina del provveditore agli studi fino al termine dell'anno scolastico;

l'ultima ordinanza ministeriale, però, ha tolto questa disposizione, con grave danno per quei precari giunti a fatica ad un lavoro e scavalcati in graduatoria, magari, da neo diplomati o laureati con alta votazione del titolo di studio, magari as-

segnato sulla base di valutazioni sempre più generose —:

se non convenga ripristinare la norma precedente. (4-13525)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Già in passato la normativa in materia di incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado prevedeva, nella tabella di valutazione dei titoli che il servizio di insegnamento prestato nell'anno in corso alla data di presentazione della domanda non fosse valutabile.

Attualmente la materia è disciplinata dalla O.M. 341 del 29.12.1994, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 66/95, n. 341/95 e n. 3/97 che contengono l'identica disposizione.

Si esprimono, in ogni caso, perplessità circa l'eventuale possibilità di valutare anche l'anno scolastico in corso, considerato che il periodo di presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (15/1-14/2) consentirebbe la valutazione solo di una parte dei servizi prestati nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione delle suddette domande. Peraltro, l'eventuale accoglimento di tale richiesta determinerebbe situazioni di evidente sperequazione in relazione al momento contingente della scadenza per la presentazione di dette domande.

Si fa presente comunque che ai sensi dell'articolo 40 comma 11 della legge finanziaria 27.12.97 n. 449, la validità delle attuali graduatorie provinciali di supplenze è stata estesa anche all'anno scolastico 1998/99, coerentemente con l'iter del d.d.l. n. 932, attualmente all'esame del Parlamento, che delinea, tra l'altro, a partire dall'anno scolastico 1999/2000, un nuovo sistema di reclutamento del personale docente supplente e che comporterà, quindi, un profondo riesame delle relative disposizioni attualmente vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PEZZONI, BARTOLICH, EVANGELISTI, OLIVO, LENTO, LEONI, DI BISCEGLIE e RUBERTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

un attentato terroristico è costato la vita ad uno studente israeliano, mentre un secondo rimaneva gravemente ferito, nella città vecchia di Gerusalemme;

questo gravissimo e deprecabile attentato, da condannare senza reticenza alcuna, può aprire la strada ad un ulteriore aggravarsi della tensione in Medio oriente;

questo attentato, del resto, si inquadra in un progressivo, grave peggioramento della situazione di tutta l'area mediorientale, di cui sono, assieme ad altri segnali, ulteriori preoccupanti sintomi sia l'ancor più grave, in relazione al numero di vittime, attentato di Luxor, sia le tensioni tra Stati Uniti ed Iraq nel Golfo —:

quali valutazioni esprima sulla situazione di tutta l'area e della crisi del processo di pace, in Medio oriente in particolare;

quali iniziative abbia adottato ed intenda adottare per sollecitare, da parte di tutti i Governi e di tutti gli *opinion leaders* di tutti i Paesi coinvolti in questo evolversi negativo della situazione, una precisa assunzione di responsabilità per invertire la tendenza, cercando tutte le possibilità di ripresa del dialogo che consentano di raggiungere soluzioni pacifiche dei vari problemi, astenendosi sia da atti militari unilaterali, sia da atteggiamenti che possano essere considerati provocatori dalle controparti. (4-14013)

RISPOSTA. — *L'attuale crisi del processo di pace in Medio Oriente è soprattutto una crisi di fiducia tra le parti. Dal settembre 1996, infatti, con l'apertura del « tunnel asmoneo » a Gerusalemme, il negoziato israelo-palestinese attraversa una fase di gravissimo stallo, interrotta, solo per un breve periodo, dalle intese su Hebron del gennaio 1997. In questi mesi, le parti si sono lanciate reciproche accuse sulla man-*

cata applicazione dello spirito, e per qualche aspetto della lettera, delle intese già raggiunte. In tali condizioni è quindi prioritario ricostituire un corretto clima tra le parti, obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso il pieno rispetto delle intese già concordate, nel cui ambito sono stati, tra l'altro, inclusi elementi atti a rassicurare Israele sotto il profilo della sua sicurezza. In tale contesto, assume grande rilievo la questione dei ridispiegamenti israeliani dalla West Bank. Un accordo su tale vicenda è di particolare rilevanza non solo per l'alto valore simbolico che ha finito per assumere, ma anche per il fatto che le dimensioni del ridispiegamento finiranno per condizionare i risultati del negoziato sullo « status finale » dei territori palestinesi, formalmente iniziato, senza aver peraltro finora fatto registrare alcun seguito concreto, nel 1996, e la cui chiusura è prevista nel maggio 1999. Per queste ragioni, è fondamentale che le Parti raggiungano un accordo sulle dimensioni del ridispiegamento (di cui non si è verificata nessuna fase, mentre, in teoria, la 3ª ed ultima è prevista per il marzo 1998), che deve comunque essere « credibile ».

Per questa ragione, l'Italia si è impegnata, in ambito europeo e nei suoi contatti bilaterali con le parti, per richiamarle al rispetto degli accordi interinali. In particolare l'U.E. ha offerto il proprio contributo per l'implementazione di alcuni aspetti dell'Accordo di Washington del 1995 (porto e aeroporto di Gaza, « safe passage » tra Gaza e West Bank) che hanno un forte impatto politico.

Inoltre, proprio per consentire la creazione del clima di reciproca fiducia, l'Inviato Speciale dell'Unione Europea, Amb. Moratinos, è impegnato in un'opera di convincimento delle parti per ottenere il loro assenso ad un testo di « codice di condotta », che dovrebbe facilitare il rispetto delle intese già raggiunte, evitando le incomprensioni del passato anche recente.

Rinnovata attenzione al processo di pace in Medio Oriente è stata riservata dai Capi di Stato e di Governo dell'U.E. in occasione del recente Vertice di Lussemburgo. In quella sede è stata concordata una dichiarazione della Presidenza che ribadisce il

forte impegno di tutti i Paesi membri dell'Unione per la ripresa dei negoziati tra arabi ed israeliani per una pace giusta e durevole, quale principale strumento per dare sicurezza e stabilità alla regione mediorientale.

Tali principi sono stati nuovamente riaffermati in occasione della riunione del Consiglio Affari Generale del 23 febbraio scorso, che ha inoltre confermato l'impegno dell'Unione Europea a fornire un adeguato sostegno finanziario all'Autorità Palestinese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

PISANU. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

nella trattativa che il Governo ha riaperto in sede comunitaria al fine di ripristinare per il triennio 1998-2001 sgravi dei contributi sociali nelle regioni italiane più svantaggiate, risulta che l'Italia intenda chiedere l'assenso per riduzioni del dodici per cento per le regioni Campania, Calabria e Sicilia e del solo sei per cento per Puglia, Basilicata e Sardegna —:

se non si ritenga opportuno inserire la Sardegna fra le regioni per le quali si chiede l'assenso a sgravi contributivi del 12 per cento, sia in considerazione dell'elevato tasso di disoccupazione che si registra in Sardegna, sia in relazione alle gravi disconomie dovute all'insularità ed alle ridotte dimensioni del mercato locale.

(4-11852)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione in oggetto, per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fare presente che il competente Servizio di questo Ministero (Servizio per le politiche di coesione) ha elaborato una ricerca da servire di base per una proposta da rivolgere agli organi comunitari, onde ottenerne l'assenso alla introduzione di sgravi contributivi per le Regioni del Mezzogiorno che si collocano in posizione di maggior disagio*

rispetto alla media europea, in particolare per quanto concerne il tasso di disoccupazione.

Tale ricerca, basata sull'esame di otto indicatori di situazione del mercato del lavoro di fonte EUROSTAT confrontabili con la media europea, ha mostrato che sei regioni meridionali presentano un grave disagio occupazionale nei confronti della media europea e di tutte le regioni dell'U.E. (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna).

Ne è derivata una specifica proposta, notificata alla Commissione europea, o al sensi dell'articolo 93 del trattato C.E., con nota del 21 ottobre 1997, nel quadro della quale viene delineato un regime di incentivi all'occupazione omogeneo per le seguenti regioni meridionali: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, con caratteri, ripetesi, comuni per tutte le citate regioni.

Tale proposta è stata accolta ed ha consentito al Governo di proporre al Parlamento la traduzione in legge dell'accordo che costituisce oggi i commi da 17 a 22 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

PISANU. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la recente approvazione della normativa concernente «l'istituzione del giudice unico di primo grado» ha comportato la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali sostituendole, ove occorra, con sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica secondo i criteri oggettivi omogenei che tengono conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

il comune di Ozieri non rientra ad oggi nelle more del decreto governativo tra

le sedi prescelte per l'attribuzione di sezioni distaccate del tribunale;

la pretura circondariale di Ozieri ha un elevato indice di contenzioso sia civile che penale;

il comune di Ozieri è posto geograficamente ad una notevole distanza dalla più vicina sede di tribunale che si trova a Sassari;

questa distanza comporterebbe gravi disagi agli abitanti di Ozieri e del suo hinterland;

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente promuovere l'attuale pretura Circondariale di Ozieri a Sezione distaccata del tribunale di Sassari.

(4-15655)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente

ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Ozieri, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Sassari.

Nella relazione d'accompagnamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento per « l'esiguità del carico di lavoro e del bacino di utenza »; infatti Ozieri presentava un indice di carico pari a 0,75 e serviva un bacino d'utenza di 33.110 abitanti (Istat 1996).

Ozieri è stata segnalata quale « sede meritevole di considerazione » da parte della sola Commissione giustizia della Camera, e conformemente a quanto sopra detto, non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di Tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina — che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega — che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate

variazioni dell'assetto della « geografia giudiziaria » che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del « servizio giustizia » alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PISANU. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la legge 16 luglio 1997 n. 254, conferisce la delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado;

tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare è stabilito che si dovrà procedere a sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorre sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica secondo i criteri oggettivi omogenei che tengono conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale (articolo 1, comma 1, lettera i);

l'attuale pretura circondariale di Tortoli (NU) ha già un'importante bacino di utenti al quale va aggiunto il costante incremento demografico legato alla ubicazione di questo comune in zona costiera e la considerevole distanza dal più vicino tribunale (quello di Lanusei);

l'eliminazione del presidio giudiziario comporterebbe una minore presenza dello Stato nell'Ogliastra e nel circondario di Tortoli dove, si compiono fatti criminosi anche gravi;

se non ritenga assolutamente indispensabile promuovere l'attuale pretura di Tortoli a sezione distaccata del tribunale di Lanusei al fine di mantenere nel territorio una presenza costante ed efficiente delle pubbliche istituzioni.

(4-15656)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in

campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Tortoli, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, è stato proposto

l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Lanusei.

Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento « per l'esiguità del carico di lavoro e del bacino di utenza »; infatti Tortoli presentava un indice di carico pari a 0,92 e serviva un bacini d'utenza di 24.683 abitanti (Istat 1996); inoltre la sede di tribunale di Lanusei, avendo solo 7 magistrati in organico, difficilmente avrebbe potuto sostenere la gestione della sezione distaccata.

Nello stesso contesto, peraltro, si segnalava il fatto che il Governo, nel caso di Tortoli come in quello di altre sedi a « connotazione simbolica » sul piano del contrasto alla criminalità organizzata, si attendeva dai lavori parlamentari indicazioni e valutazioni, rimanendo disponibile a rivedere le scelte di carattere tecnico.

Tortoli è stata segnalata quale « sede meritevole di considerazione » da parte della sola Commissione giustizia della Camera, e, conformemente a quanto sopra detto, non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina — che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega — che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della « geografia giudiziaria » che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del « servizio giustizia » alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della

complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 febbraio la Snibeg Srl (Società napoletana imbottigliamento bevande gassate, con stabilimento in Marcianise (Caserta), ha messo in mobilità ventitré dipendenti, ai sensi degli articoli 24 della legge n. 223 del 1991;

l'azienda non soffre di alcuna crisi economica in quanto nell'ultimo anno ha aumentato il suo fatturato;

il licenziamento collettivo viola i vincoli imposti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223 del 1991;

nei mesi scorsi l'azienda ha assunto con contratto di formazione lavoro diciotto lavoratori con la stessa categoria (impiegati) di quelli messi in mobilità, conseguendo una riduzione del costo del lavoro attraverso un risparmio degli oneri previdenziali;

l'azienda ha ricevuto agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 64 del 1986 per le iniziative di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1994;

l'ultimo progetto finanziato (6A647) dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, (protocollo 60206) ha portato nelle casse dell'azienda la somma di lire 3.944.079.000 —:

se la Snibeg Srl abbia ricevuto in passato altri finanziamenti statali;

se tra le condizioni poste per l'erogazione dei finanziamenti in parola fosse previsto l'incentivo all'occupazione;

se intenda accertare la piena e completa attuazione dei progetti finanziati, vigilando sull'operato delle commissioni di collaudo;

se vi sia stato il pieno e completo rispetto della procedura di mobilità attuata dalla Snibeg Srl affinché lo strumento previsto dalla legge n. 223 del 1991, non serva a ridurre i costi aziendali, eludendo le garanzie a favore del lavoratore.(4-08025)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.

Allo stato della documentazione in atti del Ministero dell'industria, che dal 1993 è subentrato nel complesso delle competenze e funzioni in materia di incentivi industriali esercitate dalla cessata Agensud, risulta che la ditta SNIBEG ha usufruito per la realizzazione e l'ampliamento dello stabilimento di Marcianise (CE) dei seguenti contributi:

N. Progetto, 23332/CI; Contributo concesso 485.672.000, Contributo liquidato 485.672.000, data del saldo 26.02.1977; N. Progetto 35327/CI, Contributo concesso 694.854.000, Contributo liquidato 694.854.000, data del saldo 30.12.1983; N. Progetto 48670/CI, Contributo concesso 854.760.000, Contributo liquidato 851.103.000, data del saldo 14.11.1991; N. Progetto 51165/CI, Contributo concesso 663.129.000, Contributo liquidato 663.129.000, data del saldo 14.11.1991; N. Progetto 62394/CI, Contributo concesso 4.588.689.000, Contributo liquidato 4.464.262.250, data del saldo 13.06.1997; N. Progetto 6A647/CI, Contributo concesso 4.483.620.000, Contributo liquidato 3.944.079.000, data del saldo da collaudare e liq.re a saldo.

Si precisa che la normativa antecedente all'entrata in vigore della Legge 64/86 prevedeva alcune disposizioni a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. Peraltro, detti criteri consentivano margini di flessibilità nei contingenti degli occupati e limitavano il vincolo a cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

La normativa successivamente intervenuta ha condizionato l'erogazione del contributo a principi e criteri direttivi diversi da

quello rappresentato dal mantenimento del livello occupazionale.

Si rappresenta, inoltre, che tra i compiti spettanti alle Commissioni incaricate degli accertamenti di spesa vi è quello di acquisire le informazioni relative al numero dei dipendenti mensili occupati dalla data di entrata in funzione dell'impianto alla data di accertamento, nonché quello di verificare che la ditta osservi, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di cui all'articolo 34 del TU. 30.6.1967 n. 1523 ed alla legge 20.5.1970, n. 300.

Si fa, infine, presente che tra gli scopi perseguiti dalla nuova normativa in materia di incentivi industriali di cui alla legge 488/92 tecnicamente recepito in uno degli appositi indicatori per il posizionamento in graduatoria delle imprese richiedenti i contributi, vi è quello volto alla creazione di nuova forza lavoro.

Per quanto concerne la procedura di mobilità attuata dalla SNIBEG s.r.l., dalle informazioni fornite dal Ministero del lavoro, risulta che la società il 4 ottobre 1996 ha avviato la predetta procedura ai sensi degli artt.24 e 4 della legge 223/91 e che, successivamente, ha tenuto un incontro presso la Prefettura di Caserta, in data 29 ottobre 1996, un incontro presso l'Unione degli industriali di Caserta, in data 5 dicembre 1996 ed un incontro presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta il giorno 3 gennaio 1997.

Dal verbale della consultazione del 3 gennaio 1997 risulta che la procedura di mobilità è stata dichiarata esperita ed esaurita dai rappresentanti dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione visto l'esito negativo della consultazione medesima e constatata l'impossibilità di raggiungere l'accordo tra tutte le parti. In particolare, dal predetto verbale risulta che il sindacato maggiormente rappresentativo (FLAI-CGIL) contesta alla società quanto asserito dalla stessa circa l'assunzione di 18 impiegati con contratto di formazione lavoro. nonché la non integrale applicazione dell'articolo 5 della legge 223/91.

Dalle notizie fornite dal Ministero del lavoro risulta, infine, che la totalità dei lavoratori licenziati ha adito il pretore del lavoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

PISCITELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 26 aprile 1997 la scuola media statale Enrico Fermi di Francofonte, comune nella provincia di Siracusa, è stata fatta oggetto di un attentato incendiario da parte di ignoti, con distruzione dell'auditorium e di parte delle attrezzature;

la scuola, nota in tutta la Sicilia per il suo impegno anti-mafioso, e probabilmente proprio a causa di questo impegno, era già stata vittima, circa un mese prima, di un furto di attrezzature elettroniche e negli anni precedenti di altri incendi dolosi;

l'ultimo incendio ha un significativo valore simbolico, poiché l'auditorium era decorato da bellissimi « murali » contro la mafia in una zona dove la criminalità organizzata è fortemente presente;

nel luglio 1997 il comandante dei vigili del fuoco di Siracusa ha inviato al preside della scuola, professor Armando Rossitto, un verbale nel quale egli era considerato responsabile della mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio in base al decreto legislativo n. 626 del 1994 (sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dai decreti legislativi n. 758 del 1994 e n. 242 del 1996. Nel verbale veniva chiarito che, in caso di mancata redazione del documento e di mancato adeguamento delle strutture, gli atti, come previsto dalla legge, sarebbero stati trasmessi all'autorità giudiziaria;

inutilmente, nel corso del sopralluogo, il preside ha fatto presente ed esibito diverse richieste scritte fatte all'ente proprietario della scuola (il comune di

Francofonte), in cui si faceva presente la necessità di adeguare le strutture alla normativa di sicurezza: secondo il comando dei vigili del fuoco, l'invio del verbale deve considerarsi infatti corretto alla luce delle norme del decreto legislativo n. 626, laddove (articolo 2, lettera *b*) del comma 1) esplicitamente si afferma che per datore di lavoro nella pubblica amministrazione deve considerarsi il funzionario con qualifica dirigenziale;

il comando dei vigili del fuoco di Siracusa intende avviare una verifica delle condizioni di sicurezza in tutte le scuole ricadenti sotto la propria giurisdizione e nulla fa pensare che gli altri istituti si trovino in condizioni diverse da quelle della scuola Enrico Fermi di Francofonte;

è singolare osservare che, mentre nessun risultato si è ottenuto rispetto agli ignoti esecutori dell'attentato incendiario, si proceda giudizialmente contro il capo dell'istituto per responsabilità che sono tutt'altro che sue e rispetto alle quali egli ha agito per tempo; ci si domanda quale valore formativo possa avere tale vicenda per gli allievi della scuola di Francofonte —:

quali siano i tempi del previsto decreto interministeriale relativo all'individuazione delle figure professionali responsabili delle procedure di adeguamento alla normativa di sicurezza negli istituti scolastici;

quali fondi siano o saranno destinati a detto adeguamento a fronte del concreto rischio, non solo della sicurezza di tutti gli utenti delle scuole italiane, ma anche dell'avvio di inevitabili procedimenti per gran parte dei presidi del nostro Paese;

quali provvedimenti si intendano prendere in favore del preside professor Rossitto, il cui impegno civile è innegabile, e della scuola di Francofonte, la cui attività anti-mafiosa è proseguita instancabile anche dopo l'attentato. (4-13358)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto della quale si allega copia.*

La S.V. Onorevole dopo aver segnalato un attentato incendiario ai danni della scuola media « Enrico Fermi » di Francoforte (SR) e la conseguente attribuzione di responsabilità da parte dei vigili del fuoco di Siracusa nei confronti del preside della scuola, per la mancata dichiarazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche, chiede di conoscere quali siano i tempi del previsto decreto ministeriale relativo all'individuazione delle figure professionali responsabili delle procedure di adeguamento alla normativa di sicurezza negli istituti scolastici.

Si fa preliminarmente presente che il datore di lavoro (tale si intende, nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. b, decreto legislativo 19.3.1996 n. 242, il dirigente o anche il funzionario con qualifica non dirigenziale preposto a un ufficio avente autonomia gestionale) e il responsabile dell'attuazione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 292 del 21 giugno 1996 ha individuato 7, all'articolo 1 lett. c, datore di lavoro per istituzioni scolastiche, il rispettivo capo d'istituto. Quest'ultimo, in quanto dirigente scolastico è tenuto non soltanto alla conoscenza della normativa sulla sicurezza ma anche all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia.

Per quanto di propria competenza questo Ministero ha già proceduto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 242, all'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, predisponendo uno schema di regolamento trasmesso, per il concerto, al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministro della Sanità ed al Ministro della Funzione Pubblica.

La complessità delle disposizioni e dell'articolazione delle istituzioni scolastiche e la necessità di svolgere confronti in materia con le organizzazioni sindacali della scuola nonché con gli Enti locali (Associazione Nazionale Comuni Italiani - Unione Pro-

vince d'Italia) i quali sono direttamente responsabili per gli interventi sugli immobili e le relative strutture, ha comportato l'allungamento dei tempi per la definizione di tale regolamento.

Sulla base delle disposizioni vigenti il capo d'istituto è comunque sollevato da ogni responsabilità per gli obblighi relativi agli interventi strumentali e di manutenzione qualora richieda e comunichi per tempo agli enti locali la realizzazione degli interventi a loro carico.

Nell'emanando decreto ministeriale, inoltre, viene data l'indicazione di consorzarsi, per gruppi di istituti, per potersi avvalere, in comune, eventualmente anche dell'opera di un unico esperto esterno, nel caso in cui non sia possibile provvedere né con personale interno alla scuola, né con iniziative concordate con gli Enti locali.

Si sta mettendo a punto, inoltre, un pacchetto formativo di tipo mediale (CD ROM) come valido ausilio per attuare gli adempimenti previsti in materia di formazione ed informazione.

Si sottolinea altresì che, in presenza di alcune segnalazioni di inadempienze e delle relative Sanzioni inflitte ai capi d'istituto, si è intervenuti nei confronti dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, affinché vengano date indicazioni agli Uffici locali per differire interventi sanzionatori almeno fino al momento in cui sarà stato emanato il regolamento di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 242/1996.

Per quanto concerne la predisposizione delle occorrenti, ingenti, risorse finanziarie finalizzate all'applicazione della normativa sulla sicurezza, sarà valutato, di concerto con il Ministero del Tesoro, il reperimento di risorse aggiuntive per finanziare gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa sulla sicurezza. Si fa presente che il problema è stato segnalato dalla scrivente amministrazione al Ministero del Tesoro ed agli altri uffici interessati.

A tutt'oggi non è stato dato segno alcuno di riscontro; talchè, allo stato, le risorse utilizzabili sono costituite esclusivamente dagli ordinari stanziamenti per il funzionamento.

Non si mancherà, comunque, di intervenire nei confronti del Ministero del Tesoro in sede di predisposizione dei prossimi bilanci per significative integrazioni dei predetti stanziamenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PITTELLA. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1987 fu stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986, finalizzato alla realizzazione di opere idonee all'attivazione del parco tecnologico della Val Basento;

a seguito della intesa di programma stipulata nel 1990 tra il soppresso Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica furono stanziati cospicui fondi da destinare prevalentemente al finanziamento delle attività dei parchi scientifici e tecnologici, da attivare nelle regioni del Sud;

il consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, già impegnato nella realizzazione delle opere per il parco tecnologico della Val Basento, finanziate a valere sul citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1987, presentò nei termini previsti dall'intesa di programma un progetto per il finanziamento delle attività del parco tecnologico per un importo di 150 miliardi di lire circa;

a seguito di specifica richiesta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il progetto presentato dal consorzio per lo sviluppo industriale ha subito una sostanziale rivisitazione essendo stato limitato il relativo importo a circa cinquantuno miliardi di lire, ed ha

indicato quale soggetto proponente e contraente la società Tecnoparco Val Basento spa, partecipata al 40 per cento dal consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, al 40 per cento dall'EniChem-società di partecipazioni, e al 20 per cento dalla Fime, anche in ottemperanza al citato « accordo di programma » di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1987;

con delibera Cipe dell'agosto 1994, furono destinati al parco tecnologico della Val Basento venticinque miliardi circa a valere sui fondi di cui alla citata « intesa di programma »;

l'ulteriore riduzione di fondi ha imposto una nuova rivisitazione progettuale, che venne inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica non più dalla società Tecnoparco Val Basento spa, ma da un nuovo soggetto denominato Basentech, costituitosi *ad hoc* e partecipato da aziende che nulla hanno a che fare con la ricerca scientifica, tra cui la società Ergom, che detiene il 46 per cento delle azioni di Basentech;

il consiglio regionale, con ordine del giorno votato all'unanimità, ha ritenuto Basentech soggetto non legittimato a stipulare la convenzione di finanziamento per un importo di 25 miliardi di lire con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica —:

se sia vero che il progetto presentato dalla società Basentech spa prevede, tra l'altro, un finanziamento di 8 miliardi per la realizzazione di un « sistema prototipale di sviluppo industriale connesso con l'indotto Snia Fiat », che si articola nelle fasi sottoriportate, non in linea con le finalità della intesa di programma, il cui obiettivo principale è quello di finanziare attività di ricerca nelle regioni Meridionali: 1) messa a punto di elenchi di potenziali aziende e/o nuovi imprenditori: lire 720 milioni; 2) individuazione di una nuova realtà imprenditoriale: lire 1.230 milioni; 3) individuazione Mix Imprese indotto, realizzazione disegni esecutivi, acquisizione attrezzature pilota per realizzazione particolari,

manuale della qualità sistema informativo e di marketing: lire 5.050 milioni; 4) elaborazione business plan per il triennio: lire 95 milioni;

se risulti vero che la società Ergom effettuerà prestazioni per il progetto di che trattasi per 4.600 miliardi di lire circa e che la stessa società impegnerà parte della somma suddetta per la realizzazione di stampi per la propria attività industriale;

cosa intenda fare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica a seguito del citato ordine del giorno del consiglio regionale, che dichiarava di fatto Basentech non abilitato a stipulare l'atto di assegnazione fondi di cui alla intesa di programma. (4-02600)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che la Società Tecnoparco Valbasento è una società con prevalente capitale pubblico.*

Essa presentò originariamente un progetto di massima, a seguito del decreto ministeriale 3.2.1992 pubblicato nella G.U. del 27.4.92, con il quale si dava attuazione all'Intesa di Programma del 7.12.1990.

Il MURST dichiarò, nella fase istruttoria, il soggetto TECNOPARCO non giuridicamente ammissibile perché non in linea con le tipologie previste dall'articolo 2 della legge n. 46/1982 e invitò il Parco a modificare la compagine sociale.

In data 3.11.94 l'allora Presidente del Parco della VALBASENTO inviò al Ministero i Capitolati tecnici e lo Statuto della Società BASENTECH.

Il P.S.T. BASENTECH ha capitale maggioritario previsto e, coerentemente con le finalità del Parco stesso, svolge compiti di promozione industriale e formazione d'impresa.

Si conferma che è previsto un finanziamento di £. 8 MLD per la « realizzazione di un sistema prototipale di sviluppo industriale, connesso con l'indotto SNIA-FIAT » e che la ERGOM effettuerà prestazioni per il progetto stesso.

Non risulta tuttavia a questo Ministero che la Società ERGOM utilizzerà la somma messa a disposizione relativamente dette

prestazioni « per la realizzazione di stampi per la propria attività industriale ».

Agli atti del Ministero non risulta sussistere la delibera del Consiglio Regionale di cui è fatto cenno nell'interrogazione parlamentare.

Si precisa inoltre che il decreto ministeriale 25.3.94, con il quale sono stati individuati i 13 Parchi del Mezzogiorno ed approvati i relativi progetti, è stato pubblicato sulla G.U. dell'11.8.94 n. 187.

Non risulta che la Regione abbia proposto impugnativa avverso il suddetto decreto.

Si fa presente infine che la Società TECNOPARCO VALBASENTO è comunque terzo affidatario per la realizzazione di una parte del progetto « Realizzazione di un sistema prototipale di sviluppo industriale e sociale legato all'ambiente e territorio ».

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

SAIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Andrea Picciano è un lavoratore, residente a Pescara, che esercita un'attività di commercio ambulante;

nel 1994, a seguito di condanna penale, il suddetto, che ha famiglia, è stato incarcerato ed ha scontato un anno e mezzo di prigione, dopo di che è stato scarcerato ed affidato ai servizi sociali;

pur troppo però, tornato a casa, non ha potuto riprendere la sua attività lavorativa in quanto non gli è stata restituita la patente che gli era stata ritirata per tre anni;

in questa situazione il signor Picciano non è in condizioni di poter mantenere la famiglia in quanto né la moglie né il padre possono essergli di aiuto in quanto ambedue malati e non in condizioni di guidare la macchina;

per richiamare l'attenzione delle autorità su questa situazione la moglie del Picciano, signora Carmela Di Renzo, la quale è anche molto malata e non ha la

possibilità neanche di sostenere le spese necessarie per curarsi, ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere che al marito venga resa la patente, onde poter lavorare, anche se sotto la condizione di doversi recare quotidianamente a firmare in questura —:

se non ritenga che questa richiesta del signor Andrea Picciano e della moglie Carmela Di Renzo sia legittima ed ampiamente giustificata;

se non ritenga che, allorché ad un detenuto vengano concessi i benefici della libertà condizionata, gli si debba contestualmente concedere anche la possibilità di riprendere la propria attività lavorativa, necessaria per il mantenimento suo e della propria famiglia;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto, proporre un atto urgente di clemenza, restituendo la patente al predetto signor Andrea Picciano, onde consentirgli di riprendere il proprio lavoro.

(4-11540)

RISPOSTA. — *La persona cui si fa riferimento nell'atto ispettivo è stata condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.*

Con la sentenza di condanna è stata anche irrogata la pena accessoria della sospensione della patente di guida per tre anni.

Con atto in data 11 dicembre 1997 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha concesso all'interessato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva in questione.

Successivamente la moglie del condannato ha presentato istanza di grazia relativa alla pena accessoria della sospensione della patente di guida.

L'ufficio ministeriale competente ha subito avviato la prescritta istruttoria, interessando il Procuratore generale della Repubblica di Roma.

La procedura viene seguita con attenzione ed all'esito delle acquisizioni richieste

non si mancherà di assumere tempestivamente le determinazioni del caso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SAIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia che il consiglio comunale di Ortona (Chieti) ha deliberato di organizzare un incontro tra esponenti della casa Savoia e l'amministrazione civica, incontro finalizzato ad organizzare il rientro in Italia dei Savoia che dovrebbe avvenire proprio da Ortona;

a parte il fatto che la Costituzione italiana, non ancora stravolta, vieta tale ipotesi, appare assolutamente inopportuno ed offensivo per il nostro Paese che una pubblica amministrazione che ha giurato fedeltà alle leggi dello Stato ed alla sua Costituzione, possa compiere uno strappo così devastante con la storia auspicando che i Savoia rientrino in Italia proprio da quel punto e da quella città che li vide fuggire, nel momento più drammatico vissuto dall'Italia alla fine della dittatura fascista, ed abbandonare il popolo italiano proprio nel momento in cui ci sarebbe stato maggior bisogno di riferimenti certi;

non è comprensibile per l'interrogante come sia stato possibile che un consiglio comunale abbia potuto votare un'iniziativa del genere o, forse, ciò è spiegabile col fatto che da tale consiglio ad Ortona mancano le uniche due forze politiche che ancora si oppongono in modo chiaro ed inequivocabile al ritorno dei Savoia in Italia (Rifondazione comunista e partito repubblicano) —:

quali iniziative intenda assumere per chiarire che in nessun caso sarà possibile il rientro dei Savoia, vigente l'attuale costituzione, e che comunque, ove anche venisse abrogata la disposizione che lo vieta, non sarebbe mai possibile consentire ad essi di rientrare in Italia attraverso quel punto che li vide fuggire pavidamente di fronte alla disfatta del fascismo ed all'in-

vasione nazista, abbandonando così il popolo italiano ad una stagione di grandi e terribili sofferenze. (4-12415)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue. Nella seduta del Consiglio Comunale di Ortona in data 28.07.1997, il gruppo di Alleanza Nazionale, facente parte della maggioranza di quel Comune, ha presentato un ordine del giorno, mediante il quale, tenuto conto delle notizie apparse sulla stampa nazionale circa la volontà del Parlamento di consentire agli eredi della Casa Savoia il ritorno in Italia, ha dato mandato al Sindaco, affinché si facesse promotore per l'organizzazione in quella Città della manifestazione per l'eventuale rientro dei Savoia in Italia.*

Tale iniziativa sarebbe stata intrapresa da quel gruppo consiliare, con la dichiarata intenzione di voler in tal modo cancellare, nell'opinione pubblica, il ricordo di un evento negativo collegato al Comune di Ortona (fuga dei reali di Casa Savoia da quel porto), e, nello stesso tempo, al fine di sfruttare tale opportunità per pubblicizzare il nome di Ortona legandolo ad una manifestazione che avrebbe notevole risonanza a livello di cronaca nazionale.

Si comunica, altresì, che il citato ordine del giorno, approvato all'unanimità, è stato poi inviato dal Sindaco di Ortona, con lettera in data 8 agosto 1997, al principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia, per metterlo al corrente dell'iniziativa intrapresa.

Si precisa comunque che non è compito del Governo esprimere valutazioni di opportunità circa il merito politico delle deliberazioni adottate nella loro autonomia e discrezionalità dagli organi elettivi delle autonomie locali.

È inoltre nota al Parlamento la posizione dell'Esecutivo sulla possibilità di abrogazione o cessazione dell'efficacia della XIII disposizione transitoria della Costituzione. Tale ipotesi ha formato oggetto di un disegno di legge costituzionale (corredato di apposita relazione esplicativa) e di dichiarazioni rese in sede parlamentare, ferma restando la vigenza della suddetta disposi-

zione sino a che il Parlamento non disponga diversamente con lo strumento appropriato.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Enrico Micheli.

SAVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio studi e programmazione del provveditorato agli studi di Napoli, nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale previsto per il prossimo 16 novembre 1997, ha diramato la circolare n. 441, protocollo n. 20782, con la quale si invitavano studenti e insegnanti a partecipare a una marcia in difesa della legalità, organizzata e capeggiata dal sindaco, nonché candidato alla rielezione, Antonio Bassolino —:

se il Ministro dell'interno ritenga compatibile con un'equa e democratica consultazione elettorale l'iniziativa del provveditorato;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della pubblica istruzione nei confronti dell'ufficio responsabile per l'improvvida iniziativa e se ritenga opportuno invitare per il futuro le autorità scolastiche a non interferire nelle vicende politiche e amministrative che non competono loro. (4-13523)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione in oggetto e si comunica quanto segue.*

La « marcia a difesa della legalità », cui fa riferimento la S.V. Onorevole, era stata inserita all'interno delle manifestazioni organizzate dal Comune di Napoli in occasione della visita del Sig. Presidente della Repubblica nei giorni 27 e 28 settembre 1997, quando ancora non era stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno, nel quale veniva fissata la data del 16/30 novembre 1997 per le consultazioni amministrative che avrebbero portato all'elezione del Sindaco.

La circolare 441, emanata dal Provveditore agli Studi il 22.9.1997, aveva il solo scopo di far conoscere alle scuole la possibilità per gli studenti di aderire liberamente e spontaneamente alla manifestazione in parola contro la criminalità organizzata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SELVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il professor Piero Fiore di Treviso, diplomato ad Urbino nel 1978 e di ruolo dal 1980 come titolare della cattedra di educazione fisica presso la scuola media statale « A. Serena », che ha sempre svolto con dedizione il proprio lavoro, è stato destinato da quest'anno presso la scuola media « A. Canova » di Crespano del Grappa distante da Treviso oltre 60 chilometri;

il professor Fiore è l'unico sostegno degli anziani genitori essendo egli figlio unico, e dovendosi recare per lavoro in un luogo molto distante dalla propria residenza non è più in grado di assicurare loro un'assistenza fisica e morale adeguata —

con quale criterio siano state assegnate a Treviso e dintorni nelle scuole medie le cattedre per l'insegnamento dell'educazione fisica;

se vi sia la possibilità, date le particolari condizioni familiari del professor Fiore, di un suo avvicinamento al luogo di residenza. (4-14103)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche rappresentate nella interrogazione parlamentare in oggetto il Provveditore agli Studi di Treviso, al riguardo interessato, ha precisato che nella provincia non risulta in servizio alcun docente di educazione fisica di nome Piero Fiore.*

Presso la scuola media « Serena » di Treviso è titolare di educazione fisica il docente Fiorido Piero dichiarato soprannumerario e

al quale si presume faccia riferimento la S.V. Onorevole.

Detto docente è stato inserito nell'apposita graduatoria dei docenti di educazione fisica soprannumerari (classe di concorso A030) in data 8.10.97 al 6° posto, con punti 119, su 14 docenti perdenti posto.

Il docente in parola, convocato il 13 ottobre 1997 con gli altri interessati alle utilizzazioni, ha liberamente scelto di essere utilizzato presso la S.M. « Canova » di Crespano località che risulta nella tabella di viciniorità a 44,5 chilometri.

Non risulta d'altra parte possibile un avvicinamento al luogo di residenza in quanto tutte le cattedre sono occupate da docenti titolari.

Il Provveditore agli Studi ha infine precisato che i n. 15 istituti di istruzione secondaria di II grado richiesti dal docente nell'istanza presentata il 19 agosto 1997 sono privi di posti disponibili.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SINISCALCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge del 26 dicembre 1981, n. 763, stabilisce che « ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 4 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro i profughi sono equiparati agli invalidi civili di guerra »;

l'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, precisa che « le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, come modifica della presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi »;

al comma 2 dello stesso articolo si aggiunge che « la qualità di familiare deve risultare dai certificati dell'anagrafe o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 febbraio 1968, n. 15 »;

il ministero della difesa già estende ai figli dei profughi l'esonero dal servizio di leva di cui hanno goduto i loro genitori;

l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a Roma e altrove nega ai familiari dei profughi l'iscrizione nell'elenco speciale dei profughi disoccupati, ai fini del collocamento preferenziale al lavoro per impossibilità oggettiva —:

se si intenda intervenire presso gli uffici provinciali della massima occupazione per adeguare e aggiornare l'intestazione dell'elenco apposito, in conseguenza delle leggi ricordate, e mettere così in grado i familiari dei profughi di essere registrati ed ottenere, a richiesta, il certificato di iscrizione. (4-03022)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione in oggetto inerente all'applicazione della normativa sui profughi, di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 ed in particolare dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, che estende tali disposizioni anche ai familiari dei profughi, si fa presente quanto segue.*

La legge 15 ottobre 1991, n. 344 succitata, nello stabilire all'articolo 1, che le disposizioni previste per i profughi dalla legge 26 dicembre 1981 si applicano ai familiari a carico degli stessi, ha ribadito, tuttavia, all'articolo 5, comma 3, che restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio per i profughi.

Tali disposizioni, contenute all'articolo 13, della citata legge 763/81, stabiliscono che il beneficio del collocamento obbligatorio si applica ai soggetti in possesso di formale qualifica di profugo.

Pertanto, mentre in favore dei profughi e dei loro familiari e, successivamente dei loro familiari a carico, le leggi citate prevedono benefici di natura economica ed assistenziale, l'articolo 13 della legge 763/81, individua espressamente soltanto nei « profughi in possesso della formale qualifica di profugo » i beneficiari del collocamento obbligatorio.

A supporto di tale interpretazione, per la quale il Ministero ha adottato un comportamento coerente e continuativo, si ritiene opportuno citare la sentenza del giudice amministrativo, quali la n. 203/1992 del

Consiglio di Stato, sez. VI e la sentenza n. 399 del 29.6.1995 del TAR della Toscana, Sez. I, che non riconoscono l'estensione del beneficio mediante equiparazione della situazione di « familiare a carico » con quella di profugo fornito di formale qualifica.

Infine, si ritiene opportuno rappresentare che in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 15 marzo 1997, n. 59, (c.d. Bassanini) è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 69, con il quale sono stati conferiti alla regione le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed in particolare al collocamento obbligatorio, come si evince dall'articolo 2, lettera f) del decreto citato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

è ormai da troppo tempo che la scuola « sopravvive » grazie alle improvvisazioni, agli esperimenti frammentari e alle disarticolazioni;

a titolo puramente esemplificativo si fa presente che l'attuale sistema di valutazione del rendimento scolastico nella scuola elementare cresce su se stesso come la torre di Babele, passando da un sistema lineare, come la pagella con i semplici voti, ad altri successivi, più complicati ed illeggibili;

il trend inizia dalla ordinanza ministeriale n. 2362 dell'agosto 1993 e si avvia nella spirale dei tentativi infelici fino all'anno 1996, quando il ministero della pubblica istruzione licenzia l'ultima trovata, che intrica e peggiora la situazione valutativa modo a dir poco incredibile;

è facilmente intuibile che la valutazione dell'alunno esprima una stima anche del grado culturale ed etico dei genitori responsabili dell'obbligo e dei processi automatici di acculturazione;

il quadro complessivo di valutazione del livello culturale degli alunni di una classe può inoltre informare in modo diagrammatico il docente sul grado di funzionalità del rapporto istituito con i discenti in ordine ai processi educativi in atto, nella loro consistenza visibile, rappresentabile, leggibile, e quindi in qualche modo stimabile, come continuo dato di fatto che consenta aggiustamenti ed adattamenti della programmazione disciplinare;

gli interlocutori del documento di valutazione non sono nella generalità in grado di rilevare alcunché di anomalo né di paradossale: si può tranquillamente affermare che l'insieme dell'universo scolastico italiano sottopone a un processo automatico di scotomizzazione tale documento, per il semplice fatto che l'accetta e lo fa proprio senza vederlo, senza scorgere in questo stesso nulla che susciti un qualche rilievo critico, ciò che è altamente inquietante;

il quadro della rilevazione degli apprendimenti interno al documento di valutazione appare diviso in otto rettangoli, costituenti i diagrammi indicativi il giudizio valutativo in relazione alle discipline curriculari;

nella parte alta di ciascuno degli otto diagrammi sono riportati, accanto alla definizione della disciplina, i cosiddetti obiettivi che l'alunno deve conseguire;

tali obiettivi, assunti in modalità infinitiva, e cioè con un verbo obbiettivo determinato nel modo dell'infinito presente, sono letteralmente ripresi dai programmi della scuola elementare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 1985, secondo scelte approssimative e affatto esaustive rispetto ai processi apprendimentali;

il giudizio sugli obiettivi è ivi indicabile secondo le consuete aggettivazioni tipiche del lessico della scuola elementare come ottimo, distinto, buono, sufficiente e non sufficiente;

nel quadro relativo al gruppo disciplinare della storia, della geografia e degli studi sociali, uno degli obiettivi conseguibili dall'alunno è letteralmente definito come « orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi »;

ad avviso dell'interrogante è comico il fatto che, contestualmente alla domanda sulla capacità di « orientarsi e collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio », si debba anche rispondere se l'alunno conosca sufficientemente o in modo ottimale e comprenda eventi e trasformazioni storiche;

non potrà l'alunno conoscere il senso delle trasformazioni storiche e insieme non collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi;

è paradossale porsi contemporaneamente le due domande e rispondere con un unico giudizio valutativo, poiché se collocasse giustamente fatti ed eventi nello spazio e nel tempo, potrebbe non essere in grado di comprendere una trasformazione storica di rilievo, oppure anche conoscendo, ricostruendo e comprendendo eventi e trasformazioni storiche, potrebbe non collocare i fatti e gli eventi nello spazio e nel tempo;

si nota che chiunque, storico, esperto o alunno che sia, conosce un evento o un fatto storico dalla *historia rerum gestarum*, già definita *narratio* e soltanto eccezionalmente e come possibilità dalla *res gesta*;

la ricostruzione della storia da fonti diverse presuppone già la conoscenza almeno sommaria della storia, insieme alla conoscenza di fonti diverse, mentre presenta, anche a livello di elementarità, forti difficoltà di gestione;

l'alunno ministeriale è invece presupposto come storico esperto ancora prima di affacciarsi sul complesso universo della storia;

l'analisi può continuare nella valutazione delle altre e diverse discipline, sempre collocate per definizione su un piano ideale pressoché trascendente e affatto ele-

mentare, per la presupponenza dei programmi che presentano un tono ipertrofico che esula concretamente dai parametri di comprensione e di apprendimento proprio dell'età dell'infanzia;

nel riquadro relativo alla « educazione al suono e alla musica », il docente valuterà se l'alunno abbia la capacità di « ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali », quasi si trattasse di un musico di conservatorio o di Wagner —:

quali siano le valutazioni in merito alla sopra esposta situazione e se non ritengano opportuno ritornare alla pagella con giudizi di merito che indichino il senso valutativo delle votazioni. (4-11592)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente quanto segue.*

Nella scuola elementare il sistema di valutazione in voti decimali, che prevedeva come strumento di comunicazione agli alunni e alle famiglie la pagella, è stato soppresso nel 1977 per effetto della Legge 517/1977. La pagella, per la sinteticità del voto per materia disciplinare, non si prestava alla valutazione dei diversi fattori che concorrono agli esiti di apprendimento dell'alunno né poteva fornire alle famiglie una più precisa conoscenza dei livelli e delle specificità cognitive o delle abilità conseguite nelle diverse discipline.

Il nuovo sistema di valutazione introdotto dalla citata legge n. 517 abbandonava la forma sintetica per esprimere, attraverso una articolazione valutativa per ogni materia, un'ampia presentazione dei livelli di apprendimento e dei processi di maturazione conseguiti dall'alunno. Alla dettagliata e discorsiva valutazione per singola materia seguiva un giudizio di sintesi globale dell'alunno.

Dopo oltre un decennio di utilizzo di questo sistema valutativo, veniva rilevata la farraginosità e la genericità delle descrizioni valutative con elementi di scarsa oggettività

e scientificità. Tuttavia erano considerati positivi i seguenti elementi:

il tentativo di fornire alla famiglia un quadro analitico delle situazioni di apprendimento dell'alunno;

l'inclusione nello strumento valutativo di elementi riferiti ai tratti significativi della personalità dell'alunno;

il giudizio globale complessivo sui livelli e sui processi di maturazione conseguiti.

Con l'introduzione del nuovo ordinamento della scuola elementare (Legge n. 148/90), facendo tesoro delle esperienze pregresse, si è cercato di dare sistematicità alle rilevazioni sui processi di apprendimento in modo da identificare oggettivamente lo stato di conoscenze e di abilità raggiunto dall'alunno nelle diverse discipline. Per evitare inoltre un'eccessiva soggettività del docente nella individuazione degli elementi disciplinari da valutare è stato previsto che venissero forniti nel documento di valutazione degli indicatori, cioè degli obiettivi da misurare e valutare mutuati dai programmi didattici in vigore per correlare strettamente l'azione valutativa con l'azione di programmazione didattica. All'interno del documento di valutazione è stata comunque conservata la parte finale di giudizio globale sull'alunno.

Dopo alcuni anni di applicazione del documento di valutazione, si è proceduto con la circolare ministeriale n. 491 del 1996 ad una semplificazione delle lettere dell'alfabeto, che enunciavano l'intensità del livello di competenza acquisito nei singoli aspetti di ciascuna disciplina. Degli indicatori, ridotti di numero e semplificati nel testo, ne è stata mantenuta l'enunciazione, che serve a comprendere globalmente l'area della disciplina a cui si fa riferimento.

Si conviene che la terminologia utilizzata è a volte eccessivamente tecnica, in quanto corrisponde agli strumenti di osservazione utilizzati dai docenti per misurare i processi di apprendimento e i livelli di conoscenza, competenza e abilità raggiunti. Essa tuttavia è stata mantenuta nella comunicazione alle

famiglie per un principio di trasparenza, in quanto è previsto l'accesso agli atti valutativi da parte di chi esercita la patria potestà.

Il documento di valutazione non consiste però solamente negli indicatori di disciplina, ma comprende anche una parte esplicitamente disposta per la valutazione sul livello globale di maturazione, inteso come « profilo dinamico conclusivo che evidenzia i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, gli interessi manifestati e le attitudini promosse, nonché le eventuali distanze degli apprendimenti dell'alunno dai traguardi comuni... ».

Con la semplificazione del documento di valutazione dell'alunno si è proceduto anche ad armonizzare gli strumenti valutativi della scuola elementare e della scuola dell'obbligo che ora risultano coerenti e continui, nonché omogenei per struttura ed utilizzo.

Si ritiene di dover far presente, infine, che il ritorno ad un vecchio strumento di valutazione, quale la pagella, non risolverebbe né in senso quantitativo né in senso qualitativo (ricchezza e trasparenza dell'informazione su processi dell'allievo) il problema dello strumento di valutazione più idoneo per la scuola dell'obbligo in generale e delle scuole elementari in particolare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a seguito del trasferimento del W.P.P. (Fao) della sede di via Cristoforo Colombo 430, l'agenzia P.T. Roma 107 ubicata nello stesso stabile è stata trasferita in Viale Beethoven, privando così un intero quartiere di un servizio indispensabile e di prima necessità;

oltre ad offrire un servizio per i dipendenti della Fao, detta agenzia serviva un bacino di utenza di vasta entità fin dal 1969;

il trasferimento di detto ufficio ha costretto l'utenza della zona a servirsi di agenzie limitrofe, con aggravio per queste

ultime della mole di lavoro e conseguente disagio per la cittadinanza;

sono state penalizzate in maniera particolare le persone anziane che, per riscuotere la pensione, sono costrette a rivolgersi all'agenzia P.T. Roma Eur;

della vicenda se ne è occupato anche il consiglio circoscrizionale dell'XI circoscrizione di Roma, che ha già interessato parlamentari e senatori affinché si adoperino per la risoluzione del problema presso il ministero delle comunicazioni impegnando, con un ordine del giorno approvato all'unanimità, il presidente del consiglio circoscrizionale stesso a proseguire l'azione intrapresa per addivenire ad una veloce soluzione del caso —:

se il trasferimento dell'agenzia P.T. Roma 107 sia da ritenersi definitivo;

in caso di risposta affermativa, se nella zona dove era sita l'agenzia P.T. 107 sia prevista l'apertura di un nuovo sportello postale per venire incontro ai quotidiani disagi della cittadinanza. (4-15816)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.) — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che l'agenzia di base di Roma succ. 107 era ospitata a titolo gratuito in una porzione dell'edificio di proprietà dell'INPDAl, in via Cristoforo Colombo n. 426, dato in locazione alla World Food Organization (FAO), che ha poi trasferito la propria sede in località « Parco dei Medici ».*

Il medesimo ente ha, altresì, precisato che già prima dell'annunciato cambio di sede della organizzazione internazionale in parola, era stata condotta una indagine conoscitiva per reperire più ampi ed idonei locali in cui trasferire l'agenzia 107 operante in ambienti giudicati ormai carenti sia a livello di superficie che di strutture.

La proposta, avanzata dai competenti organi del ripetuto ente, di ottenere in locazione la porzione dell'immobile già utilizzata a titolo gratuito con possibilità di ampliarne eventualmente la superficie, non

è stata accolta dall'INPDAl in quanto non suscettibile di separata locazione dal resto dell'immobile, per cui si è reso necessario consegnare i locali in data 13 gennaio 1998 e trasferire temporaneamente i servizi dell'agenzia Roma succ. 107 nei locali dell'agenzia di base di Roma EUR.

Le ricerche, tuttavia, sono proseguite e sono attualmente in corso contatti per esaminare la possibilità di trasferire l'agenzia in parola in alcuni locali di proprietà dell'istituto postelegrafonici ubicati in via Rosa Raimondi Garibaldi e, pertanto, vicino alla vecchia sede della succ. 107, in modo da poter soddisfare le esigenze dell'utenza interessata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

TARADASH. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante da una missiva del detenuto Giampaolo Mancini del carcere di Perugia, che lo stesso alla data dell'11 agosto 1997 si trova ancora in attesa di una decisione del competente tribunale di sorveglianza in riferimento alla sua istanza di affidamento in prova ai servizi sociali;

la predetta istanza risulta essere stata presentata dal Mancini in data antecedente il 5 dicembre 1996 e risulta altresì che la discussione nel merito della stessa sia stata continuamente rinviata, di udienza in udienza, fino ad oggi, per motivi non meglio precisati;

se ritenga che il protrarsi dei tempi di decisione su istanza di affidamento in prova come avvenuto nel caso in premessa sia coerente con le finalità di rieducazione e di reinserimento nella società che la legge italiana attribuisce alla pena, oltre che con le diverse convenzioni internazionali che riconoscono a ciascun cittadino il diritto ad una udienza entro un tempo ragionevole —:

quali provvedimenti intenda assumere nell'ambito delle proprie competenze

istituzionali per una celere e definitiva risoluzione della vicenda. (4-13779)

RISPOSTA. — Il detenuto cui si fa riferimento nell'atto ispettivo ha presentato nell'agosto 1996 tre istanze al fine di essere ammesso all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare.

Tali istanze sono state dichiarate inammissibili dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia con atto in data 4 ottobre 1996, sulla base delle informazioni di polizia e della documentazione acquisita agli atti d'ufficio.

Lo stesso detenuto ha presentato analoga istanza il successivo 14 ottobre. In relazione a tale richiesta il Tribunale di sorveglianza ha fissato udienze nei giorni 5 dicembre 1996, 23 gennaio 1997, 22 maggio 1997 e 9 ottobre 1997, provvedendo anche alla nomina ed alla citazione di un sanitario quale perito d'ufficio.

Lo stesso Tribunale, con ordinanza del 13 ottobre 1997, ritenuta l'assenza di gravi infermità fisiche, ha ammesso il detenuto al beneficio dell'affidamento in prova ed ha rigettato la contestuale richiesta di detenzione domiciliare.

In tale situazione, apparendo l'iter procedimentale aderente alle necessità istruttorie del caso ed essendo stato l'esito conforme alle attese dell'interessato, non si appalesa la necessità di iniziative in ambito ministeriale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

VASCON. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

come appreso da organi di informazione (*Corriere della Sera* di giovedì 17 aprile 1997), fatti di elevata gravità si svolgono e si sono svolti all'interno di istituti scolastici con epiloghi non ben chiari e definiti, che hanno visto in Cosenza, presso la scuola media « Fratelli Bandiera », portare in classe da parte di un alunno ben otto proiettili d'arma da fuoco;

in Cagliari, all'interno di una scuola media di Pirri si è assistito ad una vera e propria esibizione di violenza e minaccia da parte di uno studente che faceva roteare una grossa catena recante all'estremità un pesante lucchetto —:

se siano a conoscenza di simili situazioni;

se intendano promuovere un'indagine conoscitiva al riguardo;

se non ritengano opportuno verificare e ricercare le cause di simili anomali comportamenti;

se non ravvedano la necessità di sensibilizzare il corpo docente al fine di prevenire simili manifestazioni;

se non ritengano di dover promuovere programmi educativi inerenti la non violenza e le normali e civili regole di convivenza. (4-09321)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti in merito agli episodi ai quali fa riferimento la S. V. Onorevole nella interrogazione parlamentare in oggetto, la vicenda riguardante la scuola media statale « Fratelli Bandiera » di Cosenza merita di essere ridimensionata.*

Dagli accertamenti effettuati dal personale scolastico e emerso infatti che i bossoli di arma da fuoco si trovavano vicino ad un cassonetto della spazzatura vicino alla scuola e l'allievo alla presenza dei compagni, avendoli trovati, li ha raccolti e messi in tasca.

Tale versione è stata confermata dagli allievi agli agenti della Digos e dei carabinieri.

Quanto all'episodio riguardante la scuola media di Pirri in Cagliari, dalle notizie fornite dal competente Provveditore agli studi e dagli esiti della visita ispettiva disposta dal medesimo Provveditore e risultato che l'episodio in parola ha avuto come protagonista un allievo con gravi turbe psichiche e socio-affettive con soglia di attenzione assai limitata.

Nonostante lo sforzo profuso nell'attività di recupero del docente di sostegno, incaricato di seguire l'allievo in parola, il medesimo

riusciva spesso ad evadere la sorveglianza dei docenti creando turbative non indifferenti a tutto il sistema scolastico con atteggiamenti violenti che hanno giustificato la richiesta da parte del preside di interventi degli assistenti sociali e dell'Ufficio minori della questura di Cagliari.

In particolare il giorno 14.4.1997, al quale si riferisce la vicenda menzionata dalla S.V. Onorevole, il ragazzo ha dimostrato per l'ennesima volta comportamenti lesivi della sua persona tentando di infilare le dita nelle prese, di buttarsi dalla finestra, facendo roteare in classe una grossa catena con lucchetto per intimorire e minacciare alunni e docenti; la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento di una volante inviata a seguito di contatti telefonici intercorsi tra il preside ed il vicequestore.

È stato anche precisato che l'autorità competente ha ritenuto opportuno allontanare provvisoriamente l'allievo dalla famiglia affidandolo ad una casa di accoglienza di Cagliari.

Nel corrente anno scolastico, su richiesta del servizio sociale l'allievo è stato inserito presso la scuola media Alagon di Cagliari, scuola più vicina al nuovo domicilio dei genitori; anche in questa realtà scolastica l'allievo dimostra livelli di intolleranza con forme di aggressività e autolesionismo creando turbative difficili da gestire in qualsiasi contesto.

Quanto all'azione educativa e preventiva della scuola nella lotta contro ogni forma di criminalità ed intolleranza giova precisare che le scuole e gli organi ad esse preposti sono da tempo impegnati, non solo attraverso la concreta attuazione delle indicazioni e direttive di massima impartite da questo Ministero ma anche e soprattutto attraverso lo svolgimento dei vigenti programmi d'insegnamento ed in particolare dell'educazione civica che non mancano d'esaltare, tra l'altro, i principi della cultura della vita e della civile e democratica convivenza.

Si ricorda inoltre che questo Ministero ha avviato già negli anni passati iniziative e progetti rivolti a prevenire situazioni di disagio e di devianza e a rimuovere le cause che ne sono alla base; tre i progetti in tal

sensu avviati e che hanno offerto positivi risultati si citano il Progetto Giovani, il Progetto Ragazzi 2000, il Progetto Genitori e il Progetto contro la dispersione scolastica.

Per l'anno scolastico 1997/98 sono stati attivati numerosi programmi per l'educazione alla salute tra i quali si menzionano in particolare:

il programma « Famiglia » che coinvolge appunto la famiglia per migliorare i rapporti con la scuola, le istituzioni del territorio al fine di sostenere il processo di autonomia e sensibilizzazione dei bambini e degli adolescenti e ridurre la vulnerabilità psico-biologica;

il programma « Studentesse e studenti » che promuove la realizzazione e l'affettività, sostiene motivazioni personali, individua percorsi formativi e nuovi modelli di organizzazione didattica per una efficace prevenzione del disagio e delle tossicodipendenze;

il « Programma formazione » che favorisce l'innovazione metodologico disciplinare attraverso la promozione della ricerca quale strumento per realizzare efficaci strategie di apprendimento e di recupero scolastico, particolarmente mirato ai soggetti a rischio.

Sempre per il corrente anno scolastico è stato previsto un monitoraggio delle attività realizzate nelle scuole in modo da disporre di elementi di conoscenza sull'efficienza e sull'efficacia dei programmi realizzati a diversi livelli territoriali.

Al fine, poi, di migliorare la finalizzazione delle risorse disponibili ed attuare interventi perequativi è stata anche avviata una indagine sulle aree metropolitane, che costruisce le mappe del disagio giovanile attraverso una capillare interazione di molteplici istituzioni centrali, regionali, provinciali e locali.

Ulteriori e più specifiche iniziative per combattere episodi di violenza nelle varie realtà locali possono sempre essere assunte autonomamente dalle singole istituzioni

scolastiche nell'ambito dell'autonomia e che compete loro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VASCON. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la società concessionaria del servizio pubblico di telefonia prevedeva, per i propri dipendenti, differenti tipologie di agevolazioni inerenti le tariffe del servizio stesson—:

se e quali siano le fattispecie agevolative inerenti le tariffe telefoniche che attualmente sono in favore dei dipendenti e loro familiari della società che gestisce il servizio pubblico di telefonia. (4-14226)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Telecom Italia — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che nei confronti del proprio personale viene applicato un regime di facilitazioni telefoniche, secondo quanto previsto dagli accordi in materia stipulati tra l'azienda e le organizzazioni sindacali il 18 dicembre 1979 ed il 24 settembre 1982, che prevede, a partire dal 1° gennaio 1980, la corresponsione di un assegno ad personam di lire 6.000 mensili; a partire dal 1° gennaio 1983, la corresponsione di un assegno ad personam di lire 4.000 mensili; la gratuità del primo impianto di un apparecchio telefonico (limitatamente all'apparecchio principale) nella abitazione del lavoratore, a proprio nome e per uso privato, nonché la riduzione del 50% sulle spese di trasloco dello stesso impianto, sempre limitatamente all'apparecchio principale.

Inoltre ai lavoratori in servizio alla data del 10 novembre 1979 è stata accordata la possibilità di richiedere — con comunicazione scritta entro il 31 gennaio 1980 — in via alternativa alla corresponsione dell'assegno ad personam di lire 6.000, il mantenimento del previgente trattamento, cioè la riduzione del 75% sul canone fisso ed il bonifico dei primi 160 scatti, alle tariffe vigenti alla data del 18 dicembre 1979; detta

detrazione, che ha attualmente carattere residuale, viene effettuata in bolletta alla voce canone.

Per quanto riguarda la società TIM (Telecom Italia Mobile) la medesima società ha comunicato che ai propri dipendenti è accordato, per la telefonia fissa, lo stesso trattamento previsto dalla società Telecom come stabilito dall'articolo 27 dell'accordo di amministrazione al contratto collettivo di lavoro del settore delle telecomunicazioni, ovvero la corresponsione di un importo retributivo di L. 6.000 mensili, nonché la gratuità dell'allaccio del primo impianto (per la propria abitazione, a proprio nome, per uso privato e limitatamente all'apparecchio principale) e la riduzione del 50% sulle spese di trasloco dell'impianto stesso.

Al personale dirigente è altresì riconosciuta una franchigia di 28.000 scatti annuali sul traffico telefonico effettuato tramite apparati radiomobili comprensivo delle comunicazioni di servizio.

Nessuna provvidenza è prevista nei confronti dei familiari dei dipendenti.

Da parte sua, infine, la società OPI (Omnitel Pronto Italia) ha fatto presente che non sono previste condizioni economiche agevolate del servizio GSM a favore dei propri dipendenti e dei loro familiari.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

VENDOLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in relazione al concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale del 30 dicembre del 1991 hanno superato le prove scritte candidati che hanno redatto elaborati incompatibili con una « realtà legale »;

l'elaborato in materia penale del candidato contrassegnato con il n. 632 contiene marginali dati in materia penale, pacificamente errati poiché è stata sviluppata la traccia come se si trattasse di un tema di diritto civile e di deontologia professionale;

un altro candidato, il 1440, ha redatto l'elaborato di diritto penale citando passi virgolettati del Roxin, Bricola, Pulitanò, Mantovani, Marinucci, Padovani indicando in un caso il volume del Novissimo Digesto dove si trovava il passo citato, in un altro caso l'anno di pubblicazione della rivista di diritto e di procedura penale che è stata citata, e in terza ipotesi il volume, il luogo e l'anno di pubblicazione: è noto che nel concorso di uditore giudiziario si possono consultare unicamente i codici non commentati e le istituzioni di Gaio, nonché il *corpus juris*;

analogamente per l'elaborato di diritto amministrativo vengono citati passi virgolettati di Sandulli;

nell'elaborato di diritto penale il candidato n. 1955 alla prima pagina redige una summa di strafalcioni e clamorosi errori di diritto;

alcuni verbali di correzione indicano che in più di una giornata sarebbero stati corretti ben 96 elaborati sempre con una media di tre minuti ad elaborato (verbali del 18 e del 25 marzo 1993, nonché quelli del 21 aprile), benché il concorso nella fase di correzione degli iscritti sia durato ben un anno;

il candidato n. 1989 ha redatto un vero e proprio indice numerato negli elaborati di diritto civile e amministrativo prima di redigere il tema;

il candidato n. 2006 ha mutato grafia in alcune parti dei propri elaborati rendendo evidenti alcune frasi e rendendosi quindi riconoscibile;

il candidato n. 2033 ha redatto tutte le prove con una peculiarissima scelta, scrivendo unicamente nella parte centrale del foglio lasciando ampi margini a destra e sinistra;

i candidati nn. 2097-2199-2204 hanno tracciato lo stesso segno di riconoscimento già notato in altri elaborati (si vedano le prove del candidato n. 623);

la quasi totalità dei verbali indica come tempo medio di correzione tre minuti, negli elaborati nn. 2238-2239 difficilmente leggibili (in alcune parti assolutamente incomprensibili) è praticamente impossibile « leggere » gli elaborati in un lasso di tempo così breve;

nel gennaio del 1996 tali dottor Pierpaolo Berardi e la dottoressa Teresa Calbi depositarono un esposto con allegata relativa documentazione in relazione a gravissimi fatti concernenti i membri della commissione del concorso per uditore giudiziario, a cui i suddetti avevano partecipato, bandito con decreto ministeriale del 30 dicembre del 1991, e fatti successivi al concorso medesimo;

il dottor Berardi trascorso più di un anno dalla data del deposito chiedeva di conoscere le determinazioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di potere prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti formati a seguito dell'esposto;

con due comunicazioni a firma Domenico Iannelli si comunicava che la pratica originata dall'esposto era stata archiviata « non essendo emersi elementi o profili di rilevanza disciplinare a carico di magistrati » e che non veniva consentita l'esibizione e l'estrazione di copie di atti formati a seguito dell'esposto;

il dottor Berardi ricorreva ai sensi dell'articolo 25 legge n. 241 del 1990 al Tar del Lazio avverso il provvedimento di diniego di esibizione e copia di detti atti;

il Tar del Lazio si pronunciava con sentenza n. 1343 del 1997;

con una nuova istanza il dottor Berardi insisteva al fine di conoscere gli atti formati dal procuratore generale a seguito dell'esposto sopraccitato;

il dottor Berardi riceveva una missiva a firma Franco Morozzo della Rocca, con la quale si comunicava che il procuratore generale non aveva compiuto alcun atto di

indagine e che la documentazione presente nel fascicolo era unicamente quella degli esponenti —:

quali valutazioni dia dei metodi seguiti dalla commissione esaminatrice e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione e quali provvedimenti e iniziative intenda adottare nell'ambito delle sue competenze in relazione ai fatti sopra denunciati. (4-13787)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 sono emersi dati, in particolare dalla visione degli elaborati di coloro che hanno superato la prova scritta, che dimostrano come siano state commesse gravissime irregolarità e veri e propri reati;

tale dottor Pierpaolo Berardi, partecipante a detto concorso richiese, tra gli altri, gli elaborati dei candidati che superarono le prove scritte nel verbale n. 1101;

il ministero, con comunicazione al dottor Berardi da parte del dottor Ernesto Lupo, riferiva al dottor Berardi, che il medesimo era stato autorizzato ad estrarre copia di quanto richiesto, ma che allo stato era impossibile rilasciare copia degli elaborati del candidato n. 1101, poiché il relativo fascicolo concernente detto candidato, ora magistrato, non era più stato reperito nell'archivio del ministero;

al dottor Berardi pervenivano i verbali richiesti, tra i quali quello riguardante il candidato n. 1101;

la votazione di detto candidato era, per la prova di diritto civile diciassette, per quella di diritto penale diciotto e sedici per quella di diritto amministrativo;

in tutto il concorso tale terna di voti era stata conseguita unicamente dal dottor Filocamo Francesco, magistrato attual-

mente con funzioni di Pretore presso la Pretura circondariale di Civitavecchia;

in data 13 novembre 1997 sul quotidiano *La Stampa* a pagina 7 si riportava la notizia che tale dottor Filocamo Felice, magistrato, fino al 1989 magistrato fuori ruolo presso il Ministero di Grazia e Giustizia con funzioni amministrative e presente nei concorsi per uditore giudiziario in qualità di segretario, attualmente procuratore circondariale aggiunto di Roma, padre del dottor Filocamo Francesco, avesse collusioni con la 'ndrangheta;

la moglie e la figlia del dottor Filocamo sono esse stesse magistrati;

il candidato n. 1421 non ha la votazione, né la firma del presidente e del segretario di commissione, con conseguente inesistenza della valutazione;

il candidato n. 791 ha redatto l'elaborato di diritto penale in stampatello e gli altri elaborati in corsivo, rendendosi in tal modo riconoscibile —;

quali valutazioni dia dei fatti descritti e quali provvedimenti e iniziative intenda adottare in relazione ai fatti sopra denunciati. (4-14066)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 sono emersi dati, in particolare dalla visione degli elaborati di coloro che hanno superato la prova scritta, che dimostrano come siano state commesse gravissime irregolarità e forse veri e propri reati;

per tale ragione l'interrogante ha presentato quattro interrogazioni su tale vicenda e sui fatti seguiti a tale vicenda;

il Ministro di grazia e giustizia ha risposto a due delle interrogazioni, la n. 4-10594 e la n. 4-12245;

la risposta data non pare puntuale rispetto ai dati forniti dall'interrogante, ed in particolare tralascia alcuni dati fondamentali dell'intera vicenda e che sono comunque noti al Ministro;

in particolare, in ordine alla risposta fornita circa i poteri di intervento da parte dell'amministrazione in relazione a quanto motivato nelle sentenze n. 1233 del 1994 e n. 2112 del 1996 del Tar del Lazio, I sezione, appare non solo possibile, ma anzi doveroso l'intervento dell'amministrazione, stante il disposto di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge del 31 maggio 1946, n. 511, e atteso che dette sentenze viene affermato che gli elaborati non sono stati esaminati, posto che se ne ordina la ricorrenza;

in particolare non è stato esaminato il fatto che l'elaborato n. 624 di diritto amministrativo nelle ultime tre pagine risulta assolutamente illeggibile;

non è stato assolutamente preso in considerazione l'atteggiamento del pubblico ministero di Perugia in ordine alla gestione dell'indagine penale, posto che è stato richiesto ai denunciati la qualificazione giuridica dei fatti, pena il non provvedere alla iscrizione al modello 21 e che detta iscrizione è poi avvenuta in spregio al dato costituzionale della personalità e della responsabilità penale;

quanto denunciato al Ministro in data 27 maggio 1996 comprendeva fatti, anche penalmente rilevanti, quali la scomparsa di documenti trasmessi dalla procura della Repubblica di Roma e mai pervenuti a quella di Perugia, nonché condotte disciplinarmente censurabili, che non potevano essere ovviamente denunciate alla procura perugina poiché commesse da rappresentanti della medesima, come la partecipazione all'esame dei denunciati da parte di una uditrice del concorso in esame, potenziale controinteressata;

non può intendersi rilevante la richiesta di archiviazione e l'archiviazione medesima avvenuta al tribunale di Perugia, posto che si è messa in discussione con

l'esposto al Ministro proprio la gestione dell'inchiesta da parte della procura di Perugia;

non è stato assolutamente fatto cenno a quanto esposto nella interrogazione in relazione alla condotta dei dottori Siena e D'Alessandro;

il quadro successivo della vicenda conforta la tesi che sono state commesse gravissime irregolarità e presumibilmente vere e proprie illecità penali —:

quali valutazioni dia dei fatti descritti e quali provvedimenti e iniziative intenda adottare in relazione ai fatti sopra denunciati. (4-14627)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 sono emersi dati, in particolare dalla visione degli elaborati di coloro che hanno superato la prova scritta, che dimostrano come siano state commesse gravissime irregolarità e, presumibilmente, veri e propri reati;

tale dottor Pierpaolo Berardi in data 8 gennaio 1998 ha ottenuto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della legge n. 241 del 1990 un documento concernente la dottoressa Maria Filomena Gambardella, ma riguardante anche il suddetto dottor Berardi per identità di posizione (si veda, al riguardo Consiglio superiore della magistratura, *Notiziario*, 1995, volume VIII, pagina 247);

tale documento riguardava il diritto di accesso alla visione degli elaborati dei candidati che erano stati ammessi alle prove orali, diritto pacificamente riconosciuto dal Consiglio superiore della magistratura e dalle numerose pronunce del Consiglio di Stato (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 dell'11 gennaio 1994);

in detto documento a firma del presidente della commissione esaminatrice dottor Francesco Siena, attuale membro del Consiglio superiore della magistratura, si prende atto dell'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura (provvedimento di cristallina chiarezza) e in esso si lamenta che il provvedimento appare di significato non univoco, poiché non si comprenderebbe l'intendimento e le volontà del Consiglio superiore della magistratura;

tale documento prosegue sottolineando che l'intera commissione esaminatrice pone all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura alcune singolari questioni;

tali questioni ad avviso dell'interrogante sono del tutto pretestuose ed addirittura *contra jus*;

in particolare, in detto documento si sottolinea incomprensibilmente che il redattore della missiva non ha alcun titolo per interloquire su una delibera che la commissione è tenuta ad eseguire;

peraltro, indicando secondo l'interrogante mendacemente, dati che la giurisprudenza ha statuito essere di segno assolutamente opposto alla commissione, si arroga la più totale arbitrarietà dei criteri di giudizio;

in spregio a qualunque principio di trasparenza si ravvisa una inopportunità ad esibire gli elaborati richiesti;

secondo la commissione l'autorizzazione costituirebbe un « significativo precedente »;

comunque è preservato l'anonimato dei candidati;

una volta ottenuti gli elaborati e i relativi verbali il dottor Berardi vi ha rinvenuto un incredibile numero di illegittimità e illecità;

per tale ragione l'interrogante ha presentato cinque interrogazioni su tutta la vicenda e sui fatti seguiti alla vicenda medesima segnalando in particolare gli elaborati, scelti del tutto casualmente e a

campione, da cui si evincono scandalosi dati di crassa ignoranza e comunque incompatibili con una « realtà legale »;

il Ministro di grazia e giustizia nel novembre 1997 disponeva una ispezione ministeriale in relazione alla scomparsa del fascicolo concernente il dottor Francesco Filocamo, candidato vincitore del concorso di cui sopra, mentre si limitava a chiedere una valutazione al competente ispettorato in relazione a tutta la vicenda;

ancora da ultimo è risultato che il verbale n. 117 è privo, in due delle tre pagine di verbale, della sottoscrizione in calce del segretario dottor Flavio Monteleone, come invece previsto per legge, con relativa nullità del verbale medesimo;

anche in altri elaborati, oltre quelli citati, vi sono notevoli errori di diritto, con conseguente constatazione che tutta l'intera procedura concorsuale è viziata da gravi illegittimità e vere e proprie condotte di presumibile rilevanza penale —

quali valutazioni dia dei fatti descritti e quali provvedimenti e iniziative intenda adottare in relazione ai fatti sopra esposti, ed in particolare se non intenda disporre una ispezione ministeriale sull'intera procedura concorsuale e sui fatti successivi al concorso denunciati nelle precedenti interrogazioni. (4-15157)

RISPOSTA. — *Con le interrogazioni indicate in oggetto si denuncia la commissione di « gravissime irregolarità e, presumibilmente, veri e propri reati » nell'ambito dello svolgimento del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1991.*

In particolare in esse si evidenzia l'esistenza negli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali di errori di sintassi e di diritto nonché segni di riconoscimento, la presenza di irregolarità nell'espletamento della correzione consistenti nella mancanza di sottoscrizione del segretario nel verbale n. 117, nell'esiguità dei tempi di correzione dei compiti che in alcuni casi arrivano a tre minuti e nel mancato rinvenimento dei temi del candidato 1101. Si rappresenta altresì, la

presunta irregolarità della condotta di alcuni membri della commissione e dei magistrati della Procura della Repubblica di Perugia incaricati dell'indagine penale.

Sui vari punti sono state interpellate le articolazioni ministeriali competenti. Riguardo agli errori di sintassi e di diritto nonché ai denunciati segni di riconoscimento presenti negli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali e alla lamentata illegibilità di alcuni di essi, è stato evidenziato che si tratta di valutazioni di merito riservate alla Commissione esaminatrice. Quanto, poi, alle anomalie nella correzione degli elaborati, ed in particolare, alla mancanza di sottoscrizione in due delle pagine del verbale n. 117 è stato rilevato che essa non concretizza un'ipotesi di nullità dello stesso in quanto è sufficiente per la sua validità la sottoscrizione apposta dal pubblico ufficiale in calce all'atto e ciò in considerazione del fatto che il verbale non si compone di fogli separati suscettibili di successiva sostituzione. La lamentata esiguità dei tempi di correzione, come già rilevato nella risposta alle interrogazioni n. 4-10594 e n. 4.12245, è al vaglio del giudice amministrativo ed in particolare del Consiglio di Stato, adito da questa Amministrazione avverso la sentenza 2122/96 del TAR Lazio e al quale è stata presentata istanza di prelievo al fine di una sollecita trattazione e fissazione dell'udienza. Il mancato ritrovamento dei temi del candidato 1101, come già rilevato nell'indicata risposta, forma oggetto di inchiesta da me attivata dall'Ispettorato Generale, che non si è ancora conclusa. Riguardo, infine, al comportamento del dottor Siena, l'Ispettorato Generale e la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria hanno precisato che il Presidente della Commissione non si attivò, come sostenuto nell'esposto del dott. Berardi, di propria iniziativa ma fu investito della questione relativa al deliberato del Consiglio Superiore della Magistratura dal Direttore dell'Ufficio VII — Concorsi che gli trasmise la suddetta delibera per le determinazioni di competenza. D'altra parte l'inoltro dell'istanza al Consiglio Superiore della Magistratura fu determinato dal non chiaro tenore letterale del deliberato di detto

Organo. Sicché nell'indicata condotta del dott. Siena non sono stati ravvisati elementi suscettibili di assumere rilievo disciplinare.

Ove, poi, si ritenga che gli errori sopra indicati a fronte dell'ammissione alle prove orali unitamente alle denunciate anomalie nella correzione degli elaborati e agli evidenziati irregolari comportamenti di componenti della commissione nonché dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia siano sintomo dell'esistenza di fatti penalmente rilevanti, si ribadisce che l'intera vicenda è al vaglio della competente autorità giudiziaria. Ed, infatti, gli esposti del dott. Berardi nonché da ultimo quello presentato all'ispettorato Generale il 19 gennaio 1998, nel quale si evidenzia tra l'altro, la condotta dei magistrati della Procura di Perugia, quella del dott. Siena e del dott. D'Alessandro, sono stati trasmessi sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che alla Procura presso il Tribunale di Perugia. È, pertanto, allo stato, inopportuno attivare una parallela attività di inchiesta in sede amministrativa, che proprio per il tipo di accertamenti richiesti, sarebbe inadeguata e, comunque, di intralcio allo svolgimento delle indagini penali.

Sicché per il momento non possono che seguirsi gli sviluppi degli accertamenti in sede penale.

Riguardo, poi, agli altri punti evidenziati nelle indicate interrogazioni si rileva che essi non consistono in quesiti, ma in valutazioni cui non è, ovviamente, resa possibile la formulazione di risposta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

VIGNALI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 254 del 16 luglio 1997 ha delegato il Governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;

fra i principi direttivi dei decreti vi è anche quello di sopprimere le attuali se-

zioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorre sezioni distaccate di tribunali, tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle difficoltà di collegamento e dell'indice di contenzioso civile e penale;

la pretura del comune di Cento (Ferrara) ha un indice di contenzioso civile, penale e di lavoro tale da giustificarne da solo l'esistenza; il territorio dell'eventuale sezione distaccata del tribunale di Ferrara servirebbe un bacino di circa settantamila abitanti; la soppressione della pretura comporterebbe gravi difficoltà di collegamento con i tribunali per i comuni interessati; il territorio di Cento risulta omogeneo dal punto di vista dello sviluppo economico e sociale, dovuto ad un'alta concentrazione di piccole e medie aziende industriali;

quanto sopra indicato fa ritenere che esistano tutti i presupposti per l'istituzione a Cento di una sezione distaccata di Tribunale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge delegata —:

se siano stati assunti o si intendano assumere provvedimenti al riguardo.

(4-13340)

RISPOSTA. — Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione

della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla com-

plessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Cento, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Ferrara.

Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento per « l'esiguità del carico di lavoro e del bacino di utenza »; infatti Cento presenta un indice di carico pari a 0,88 e serviva un bacino d'utenza di 45.222 abitanti.

Cento è stata segnalata quale « sede meritevole di considerazione » da parte della sola Commissione giustizia della Camera, e, conformemente a quanto sopra detto, non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto una disciplina — che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega — consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale

con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della « geografia giudiziaria » che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del « servizio giustizia » alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ZACCHERA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

in data 18 settembre 1997, con nota a firma del capo di gabinetto presidenza giunta regionale della regione Piemonte è stato richiesto al servizio attuazione programmazione economica del Ministero del bilancio una nota tesa a conoscere il finanziamento dei progetti selezionati e precedentemente inviati in data 15 giugno 1997 e 21 luglio 1997;

alle predette note non risulta essere stato dato riscontro;

nella nota si richiedeva se l'elenco dei progetti selezionati dalla regione Piemonte doveva ritenersi assentito (« silenzio-assenso ») ed inoltre si chiedeva di conoscere i tempi per poter avere a disposizione i finanziamenti relativi ai progetti selezionati;

si chiedevano chiarimenti altresì, nei casi di interventi cofinanziati dal soggetto attuatore, sulla possibilità che quest'ultimo potesse — in attesa del trasferimento dei fondi — procedere all'appalto di quella

parte dell'intervento che restava comunque finanziato da risorse proprie;

senza una pronta risposta del Ministero vanno ad allungarsi i tempi di realizzazione di molte opere pubbliche —;

perché non si sia ancora risposto alla nota della presidenza della giunta regionale del Piemonte;

chi sia il funzionario responsabile della struttura ed i motivi del ritardo;

quali siano le risposte ai quesiti posti dalla regione. (4-14465)

RISPOSTA. — *Con la interrogazione in oggetto si lamenta il mancato riscontro, da parte di questa Amministrazione, alla nota inviata il 18 settembre 1997 dal Capo di Gabinetto della Regione Piemonte e si chiede, tra l'altro, di conoscere la risposta ai quesiti contenuti nella nota stessa.*

Al riguardo si precisa che detta nota è stata evasa con il foglio 7/9296 del 29 ottobre 1997 a firma del Direttore Generale del competente Servizio, di cui ad ogni buon fine si allega copia sub 1, e che altra richiesta di elementi formulata dal Presidente della citata Regione il 17 novembre scorso è stata riscontrata con lettera del 12 dicembre successivo, che del pari si allega in copia sub 2.

Per le risposte ai singoli quesiti si rinvia alla citata lettera del 29 ottobre 1997, con la precisazione che — come anticipato nella successiva lettera — la Direzione Generale del Tesoro ha nel frattempo acceso una 1^a tranche di mutui per 3.000 miliardi, ritenuta necessaria per soddisfare le esigenze più immediate a fronte delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali e regionali a carico delle risorse recate dalla legge n. 341/1995 e dalla legge n. 641/1996 sulla quale grava anche la quota attribuita al Piemonte, mentre la legge finanziaria relativa al corrente anno ha trasformato in stanziamenti le quote di mutui non ancora attivate. Questo Ministero, sulla base di una rilevazione degli effettivi fabbisogni, ha quindi proceduto ad una graduazione degli interventi ammessi a finanziamento sia per l'utilizzo della ricordata

tranche di 3.000 miliardi, disponibili in termini di cassa nel corrente anno e dei quali 400 da erogare complessivamente alle Regioni, sia per una razionale distribuzione temporale dei suddetti stanziamenti. In materia si è pronunciato il CIPE in data 17 marzo 1998 con delibera in corso di registrazione.

ALLEGATO 1

Divisione IV

7/9296

Alla Regione Piemonte

Presidenza

Settore Gabinetto del Presidente

Piazza Castello, 165

10122 Torino

Risp. foglio 12217 del 18.9.1997

Oggetto: Delibera CIPE 18.12.1996 concorrente il riparto delle risorse di cui al punto 4 della delibera 12.7.1996.

Si Fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Regione a seguito dell'invio della delibera di G.R. che approvava gli interventi da finanziare ai sensi delle delibere sopra citate, chiede talune delucidazioni.

Al riguardo si fa presente:

1. questo Servizio non ha osservazioni da formulare circa i progetti selezionati posto che tutti gli interventi risultano iscritti nell'elenco presentato il 14 settembre 1996, così come richiesto dalla delibera 18.12.1996 e tenuto conto che, come precisato nella nota n. 7/6737 del 4.7.1997, nessun ulteriore adempimento era previsto ai casi del genere;

2. circa i tempi per la messa a disposizione delle risorse di cui trattasi questo Servizio già nell'aprile u.s. aveva richiesto al Ministero del Tesoro — Direzione Generale del Tesoro — l'attivazione dei mutui relativi ed ha provveduto a solleciti

tare anche di recente l'accensione per almeno una prima tranche: non appena attivati i mutui sarà possibile procedere a successivi adempimenti per le variazioni di bilancio a favore delle Amministrazioni interessate;

3. con riferimento infine all'ipotesi di interventi cofinanziati dal soggetto attuatore questo Servizio non ha osservazioni da formulare qualora la parte di intervento da appaltare sia suscettibile di realizzazione separata, posto che come meglio specificato al punto 2, non si conoscono i tempi dell'effettiva messa a disposizione delle risorse.

F.to Il Direttore Generale
(dott.ssa Patrizia Bitetti)

ALLEGATO 2

Divisione IV
7/11344

Al Presidente
Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10122 Torino
Risp. nota n. 14800 del 17.11.1997

Oggetto: Erogazione risorse per il finanziamento progetti *ex* delibera CIPE 18.12.1996.

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Regione chiede che vengano messe a disposizione le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli interventi proposti ai sensi della delibera precisata in oggetto.

Al riguardo, nel ribadire quanto già comunicato con la nota n. 7/9296 del 29 ottobre scorso, si fa altresì presente che in successivi contatti assunti con la Direzione Generale del Tesoro è emersa la possibilità di accendere intanto — a fronte delle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalla legge n. 641/1996 nonché dall'articolo 4 della legge n. 341/1995 (delibera CIPE 23.4.1997) e dalla legge n. 135/

1997 — una prima tranche di 3.000 miliardi, ritenuta necessaria per soddisfare le esigenze più immediate. Non appena si sarà provveduto a tale fase, che si prevede verrà presumibilmente espletata entro il corrente dicembre potranno essere effettuate le successive incombenze.

F.to Il Direttore Generale
(dott.ssa Patrizia Bitetti)

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Giorgio Macciotta.

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Columbia esiste una notevole comunità italiana, stimabile in diverse migliaia di persone, molte delle quali hanno intrapreso attività commerciali od industriali;

risulta che in quella nazione sia stato recentemente modificato il decreto n. 2268 del 1995 sulla concessione dei visti di residenza ai cittadini stranieri;

con tale riforma le autorità colombiane possono procedere a cancellare il visto con discrezionalità assoluta, senza alcuna necessità di giustificazione e senza possibilità di ricorso da parte del cittadino straniero colpito dal provvedimento;

è noto come in quel paese vi sia un altissimo tasso di criminalità, molto spesso collegata anche alla gestione degli uffici pubblici, come risulta in modo unanime dalla stampa internazionale;

è così diventato possibile colpire legalmente, indiscriminatamente ed illegittimamente un cittadino straniero « in vista » o comunque proprietario di beni od attività, obbligarlo (o ricattarlo) a cedere o chiudere la propria attività, ci si può immaginare a quali fini —

se le autorità abbiano comunicato quanto sopra alla nostra ambasciata, quale sia stato l'atteggiamento in merito da parte della nostra rappresentanza diplomatica;

se risultino esserci stati casi come quelli qui sopra ipotizzati;

se siano state date disposizioni per eventuali iniziative di protesta o tutela della comunità italiana;

se, infine, nel caso si siano verificati gli episodi ipotizzati, risulti essere stata data la dovuta assistenza a cittadini italiani rimasti senza l'indispensabile tutela diplomatica. (4-15187)

RISPOSTA. — *Effettivamente in Colombia, con decreto presidenziale n. 2372 del 27 dicembre 1996, sono state stabilite nuove disposizioni in materia di concessione di visti e di immigrazione che prevedono una maggiore discrezionalità da parte di quelle autorità nella concessione e nella revoca dei visti. Le modifiche introdotte rientrano peraltro nella sfera di sovranità di un Paese e nella conseguente facoltà di disciplinare lo status dei cittadini stranieri presenti nel proprio territorio, sia pur nel rispetto dei trattati internazionali come espressamente previsto nell'articolo 1 dello stesso decreto presidenziale. Sono comunque elencate le*

condizioni che possono portare al rifiuto o alla revoca di un visto. In caso di espulsione o deportazione è prevista la facoltà di avanzare ricorso a meno che «ragioni determinanti di sicurezza non vi si oppongano».

Non vi è stata una comunicazione ad hoc delle autorità colombiane alla nostra Ambasciata, peraltro non prevista dalla prassi internazionale, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo è stato regolarmente pubblicato.

Sino ad ora si è verificato un unico caso di revoca del visto nei confronti di un cittadino italiano, ma tale provvedimento è stato annullato dopo un pronto ed adeguato intervento della nostra Ambasciata.

Non risultano esservi state azioni di protesta da parte della collettività italiana presente in Colombia nè che tale normativa abbia provocato rilievi da parte di altri Paesi accreditati in Colombia, ed in particolare di quelli dell'Unione Europea, le cui collettività sono di dimensioni paragonabili a quella italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

*Davito
52*